



Comune di **Sala Bolognese**

SCHEDA DEI VINCOLI

L.R. 20/2000 E L.R. 15/2013

**Tutele delle risorse ambientali e paesaggistiche,
dell'identità storico culturale del territorio,
relative alla vulnerabilità e sicurezza del territorio**

il Sindaco:

Emanuele Bassi

Pianificazione urbana:

Emanuele Bassi

Direttore Area tecnica:

Arch. Maria Grazia Murru

Adozione: delibera C.C. n.58 del 23/11/2017

Riadozione: delibera C.C. n.31 del 27/07/2018

Approvazione: delibera C.C. n. del / /

elaborato

VIN_SCH

Gruppo di lavoro MATE



urb. Raffaele Gerometta - Direttore tecnico
arch. Carlo Santacroce - Progettista responsabile
arch. Rudi Fallaci
arch. Chiara Biagi
Andrea Franceschini - cartografia

Comune Sala Bolognese

arch. Maria Grazia Murru - Direttore Area tecnica
Collaboratori
geom. Ennio Benedetto

INDICE

SCHEDA DEI VINCOLI DEL PSC/RUE DI SALA BOLOGNESE	5
1. TUTELA DELLE RISORSE AMBIENTALI E PAESAGGISTICHE E (AP)	5
01AP Alvei attivi	5
02AP Invasi dei bacini idrici	9
03AP Aree per la realizzazione di interventi idraulici strutturali	12
04AP Casse di espansione	14
05AP Fascia di pertinenza fluviale (FTF)	16
06AP Fascia di tutela fluviale (FTF)	18
07AP Dossi e Paleodossi	20
08AP Aree di riequilibrio ecologico (ARE)	22
09AP Rete Natura 2000: Zone di Protezione Speciale (ZPS)	24
10AP Sistema forestale e boschivo	26
11AP Zone umide	28
12AP Fasce di tutela delle acque pubbliche	30
13AP Nodi ecologici complessi, zone di rispetto dei nodi ecologici, corridoi ecologici	32
14AP Aree di ricarica della falda – Settore tipo B	33
15AP Aree di ricarica della falda – Settore tipo D	34
16AP Maceri	35
17AP Visuali verso il paesaggio agricolo	37
2. TUTELA DELLE IDENTITA' STORICO CULTURALE DEL TERRITORIO (sc)	39
01SC Edifici di interesse storico-architettonico	39
02SC Aree di interesse storico-architettonico	40
03SC Principali complessi architettonici non urbani	41
04SC Aree di concentrazione di materiali archeologici	43
05SC Aree di accertata e rilevante consistenza archeologica	46
08SC Punti Stratigrafici	49
07SC Alberi monumentali	50
08SC Alberi di rilevanti dimensioni	52
09SC Maestà e tabernacoli	54
10SC Canali Storici	55
11SC Viabilità storica	57
12SC Ambiti di particolare interesse storico	60
3. DOTAZIONI TERRITORIALI ED ECOLOGICHE E RELATIVI RISPETTI (DR)	62
01DR Zone aeroportuali soggette al Codice della Navigazione	62
02DR Limite di rispetto stradali	64
03DR Limiti di rispetto delle infrastrutture ferroviarie (Dpr n. 753 del 11 luglio 1980)	68
04DR Limiti di rispetto dei depuratori	69
05DR Limiti di rispetto cimiteriali	70
06DR Zona di danno degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante	71
07DR Zona di attenzione degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante	72

08DR Aziende a rischio di incidente rilevante	73
09DR Elettrodotti e Relativa Fascia di attenzione (DPA)	74
10DR Metanodotti	76
11DR Cabina primo salto	78
12DR Zona di particolare protezione dall'inquinamento luminoso	79
13DR Impianti fissi per la telefonia mobile	80
13DR Impianti per l'emittenza radio e televisiva	81
4. TUTELE RELATIVE ALLA VULNERABILITA' E SICUREZZA DEL TERRITORIO	83
01VS Aree ad alta probabilità di inondazione	83
02VS Aree morfologicamente depresse a deflusso idrico difficoltoso	85
03VS Aree potenzialmente inondabili	87
04VS Controllo degli apporti d'acqua	89
05VS Pericolosità delle aree potenzialmente interessate da alluvioni	90

SCHEDA DEI VINCOLI DEL PSC/RUE DI SALA BOLOGNESE

1. TUTELA DELLE RISORSE AMBIENTALI E PAESAGGISTICHE E (AP)

01AP Alvei attivi

Fonte normativa: PTCP della Provincia di Bologna, PTPR, PSAI

Fonte dell'individuazione cartografica: PTCP Tav.1;

Norme applicabili: **art. 4.2 del PTCP** *(il presente articolo recepisce ed integra i contenuti dell'art.18 del PTPR e dell'art.15 del PSAI nonché le corrispondenti norme degli altri Piano Stralcio di Assetto idrogeologico).*

https://www.cittametropolitana.bo.it/pianificazione/Engine/RAServeFile.php/f/PTCP/elaborati_piano/NOR_ME_PTCP_testo_coordinato_2017.pdf

Nel rispetto di quanto disposto dall'art.4.2 del PTCP e di ogni altra disposizione di legge o regolamento in materia e, comunque previo parere favorevole dell'ente od ufficio preposto alla tutela idrica, sono inoltre ammessi:

- a. la realizzazione di infrastrutture tecniche di difesa del suolo, di canalizzazioni, di opere di difesa idraulica e simili, nonché attività di esercizio e di manutenzione delle stesse;
- b. la realizzazione di impianti tecnici di modesta entità, quali cabine elettriche, cabine di decompressione per il gas, impianti di pompaggio per l'approvvigionamento idrico, irriguo e civile e simili, la realizzazione di modeste piste di esbosco e di servizio forestale, di larghezza non superiore a m 3.50, strettamente motivate dalla necessità di migliorare la gestione e la tutela dei beni forestali interessati, e la realizzazione di punti di riserva d'acqua per lo spegnimento di incendi, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle predette opere;
- c. la realizzazione di opere idrauliche sulla base di progetti e programmi disposti dalle autorità preposte.

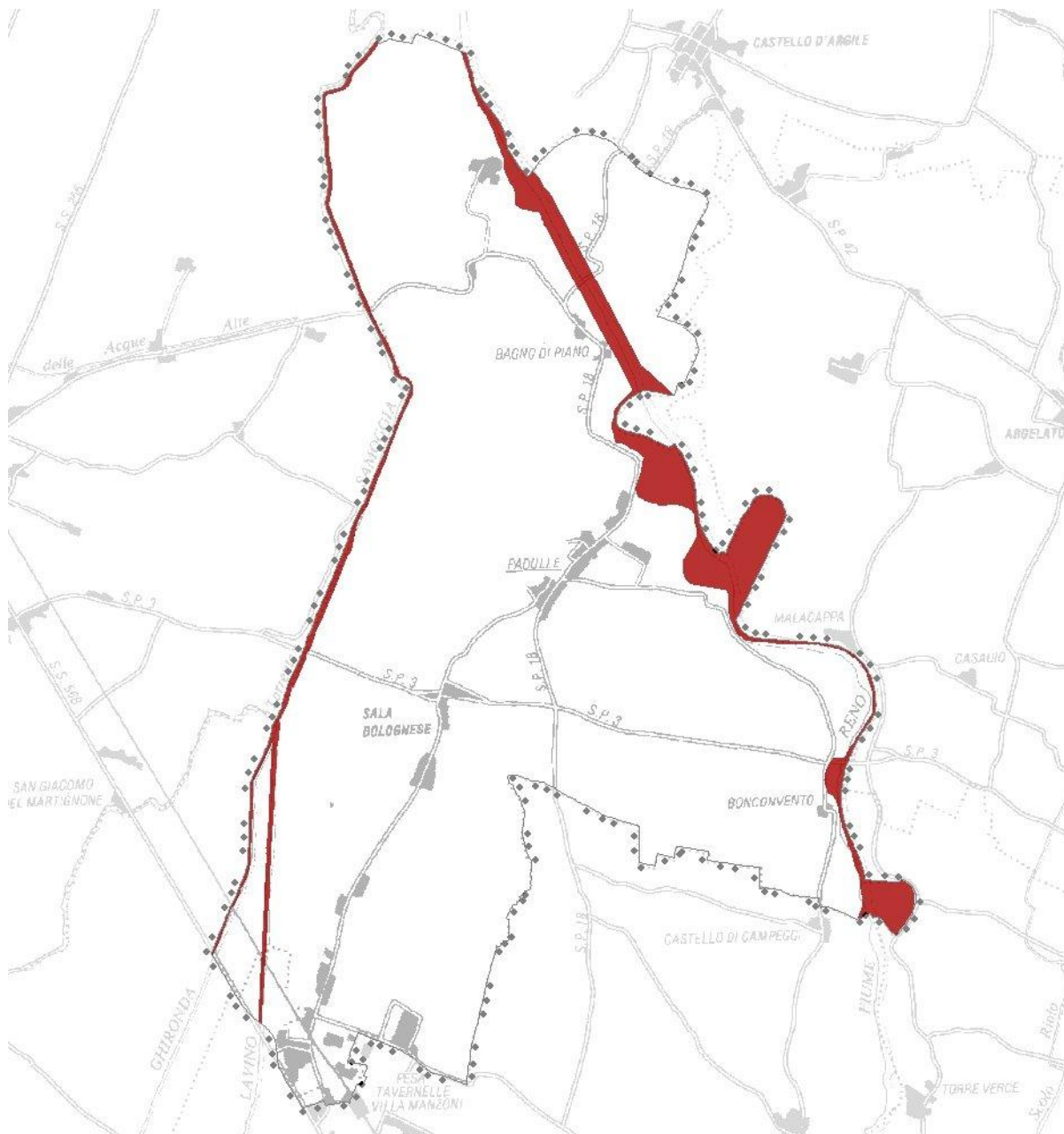
Gli interventi finalizzati alla difesa idraulica ed alla manutenzione degli invasi ed alvei di cui al presente articolo dovranno attenersi a criteri di basso impatto ambientale e ricorrere, ogni qualvolta possibile, all'impiego di tecniche di ingegneria naturalistica, ai sensi della Direttiva Regionale assunta con Delib. della Giunta RER n° 3939 del 6.9.1994. Tutti gli interventi di gestione e di manutenzione, ordinari e straordinari, che riguardano il reticolo idrografico devono essere svolti prestando attenzione al ruolo ecologico dei corsi d'acqua, in sinergia con i progetti d'attuazione della rete ecologica. In particolare:

- a. al di fuori dell'alveo normalmente attivo si dovrà cercare di mantenere, il più possibile la dinamica naturale di evoluzione della vegetazione, limitando gli abbattimenti agli esemplari ad alto fusto morti, pericolanti, debolmente radicati, che potrebbero essere facilmente scalzati ed asportati in caso di piena. La necessità di abbattere le piante di maggior diametro deve essere valutata nelle diverse zone di intervento, in funzione delle sezioni idrauliche disponibili, sulla base di opportune verifiche documentate nel progetto, che facciano riferimento a precise condizioni di piena con prefissati tempi di ritorno;

- b. dovranno essere evitate vegetazioni spinte, avviando per contro una manutenzione regolare, che preveda in generale un trattamento della vegetazione presente, tale da renderla non pericolosa dal punto di vista della sicurezza idraulica, tramite tagli selettivi e diradamenti mirati, mantenendo le associazioni vegetali in condizioni "giovanili", con massima tendenza alla flessibilità ed alla resistenza alle sollecitazioni della corrente, limitando la crescita di tronchi di diametro rilevante e favorendo invece le formazioni arbustive a macchia irregolare;
- c. i tagli di vegetazione dovranno essere effettuati nel periodo tardo-autunnale ed invernale, per evitare danni all'avifauna nidificante e alla riproduzione della fauna selvatica ai sensi della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio", nonché, e specificamente, alla "fauna minore" ai sensi della LR 31 luglio 2006, n. 15 "Disposizioni per la tutela della fauna minore in Emilia-Romagna"; gli interventi di manutenzione non devono comunque pregiudicare in toto la vegetazione riparia e la funzione di connettivo ecologico di questa; a tal fine dovranno adottarsi tecniche quali lo sfalcio alternato delle sponde e lo sfalcio in periodi lontani da quelli di nidificazione delle specie acquatiche;
- d. dovunque la vegetazione arborea non risulti essere un ostacolo all'invaso ed alla officiosità idraulica del corso d'acqua, si dovranno instaurare forme di bosco igrofilo "maturo", per le notevoli implicazioni ecologiche e paesaggistiche;
- e. nella realizzazione di opere di difesa sponale si dovrà ricorrere all'impiego delle tecniche dell'ingegneria naturalistica, al fine di minimizzare l'impatto sull'ecosistema e sul paesaggio, con il rinverdimento mediante la messa a dimora di piante di specie autoctone e, all'occorrenza, anche con movimento di terra che ricostituisca lo stato preesistente prima di procedere al rinverdimento. Detti interventi dovranno essere specificatamente indicati negli elaborati di progetto;
- f. nella manutenzione di opere esistenti si dovrà ricercare, per quanto possibile, di sostituire o integrare manufatti tradizionali con quelli che rispondono ai requisiti tecnici dell'ingegneria naturalistica, garantendo anche la minimizzazione dell'impatto attraverso opportuni interventi di mitigazione, da valutare caso per caso. Interventi di parziale ricostruzione o ampliamento di manufatti in muratura di pietrame o laterizio dovranno essere realizzati adottando, per le superfici a vista di nuova esecuzione, materiali analoghi a quelli preesistenti;
- g. è vietata, salvo casi eccezionali derivanti da situazioni di pericolosità idraulica documentata, la realizzazione di interventi che prevedano:
- manufatti in calcestruzzo (muri di sostegno, briglie, traverse) se non adiacenti ad opere d'arte e comunque minimizzandone l'impatto visivo,
 - scogliere in pietrame o gabbionate non rinverdite,
 - rivestimenti di invasi, di alvei e di sponde fluviali in calcestruzzo,
 - tombamenti di corsi d'acqua,
 - rettificazioni e modifiche dei tracciati dei corsi d'acqua,
 - eliminazione completa della vegetazione riparia arbustiva ed arborea, a meno che ciò non sia reso indispensabile in particolari situazioni per la tutela della pubblica incolumità e sicurezza, da documentarsi e motivarsi adeguatamente nel progetto e nel caso di tombamenti di corsi d'acqua, quando questi siano da realizzarsi in ambito urbano per specifiche esigenze di carattere igienico-sanitario;
- h. saranno di contro consentite le opere completamente interrato (drenaggi di vario genere, diaframmi, pali di fondazione) che non interferiscano negativamente con

le dinamiche degli acquiferi sotterranei e che non alterino significativamente l'assetto morfologico-vegetazionale dei luoghi a lavoro ultimato.

8. Le estrazioni di materiali litoidi negli ambiti fluviali costituiti dagli alvei attivo ed invasi di bacini idrici, sono disciplinate dall'articolo 2 della L.R. 18 luglio 1991, n. 17. Sono fatti salvi gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza idraulica e a garantire la funzionalità delle opere pubbliche di bonifica e di irrigazione. L'autorità preposta, in ottemperanza agli strumenti di pianificazione vigenti ed al presente PSC, può disporre che inerti eventualmente rimossi, vengano resi disponibili per i diversi usi produttivi, unicamente in attuazione di piani, programmi e progetti finalizzati al mantenimento delle condizioni di sicurezza idraulica conformi al criterio della massima rinaturalizzazione del sistema delle acque superficiali, anche attraverso la regolarizzazione plano-altimetrica degli alvei, la esecuzione di invasi golenali, la rimozione di accumuli di inerti in zone sovralluvionate, ove non ne sia previsto l'utilizzo per opere idrauliche e sia esclusa ogni utilità di movimentazione in alveo lungo l'intera asta fluviale.



02AP Invasi dei bacini idrici

Fonte normativa: PTCP della Provincia di Bologna, PTPR, PSAI

Fonte dell'individuazione cartografica: PTCP Tav.1;

Norme applicabili: **art. 4.2 del PTCP** *(il presente articolo recepisce ed integra i contenuti dell'art.18 del PTPR e dell'art.15 del PSAI nonché le corrispondenti norme degli altri Piano Stralcio di Assetto idrogeologico).*

https://www.cittametropolitana.bo.it/pianificazione/Engine/RAServeFile.php/f/PTCP/elaborati_piano/NOR_ME_PTCP_testo_coordinato_2017.pdf

Nel rispetto di quanto disposto dall'art.4.2 del PTCP e di ogni altra disposizione di legge o regolamento in materia e, comunque previo parere favorevole dell'ente od ufficio preposto alla tutela idrica, sono inoltre ammessi:

- d. la realizzazione di infrastrutture tecniche di difesa del suolo, di canalizzazioni, di opere di difesa idraulica e simili, nonché attività di esercizio e di manutenzione delle stesse;
- e. la realizzazione di impianti tecnici di modesta entità, quali cabine elettriche, cabine di decompressione per il gas, impianti di pompaggio per l'approvvigionamento idrico, irriguo e civile e simili, la realizzazione di modeste piste di esbosco e di servizio forestale, di larghezza non superiore a m 3.50, strettamente motivate dalla necessità di migliorare la gestione e la tutela dei beni forestali interessati, e la realizzazione di punti di riserva d'acqua per lo spegnimento di incendi, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle predette opere;
- f. la realizzazione di opere idrauliche sulla base di progetti e programmi disposti dalle autorità preposte.

Gli interventi finalizzati alla difesa idraulica ed alla manutenzione degli invasi ed alvei di cui al presente articolo dovranno attenersi a criteri di basso impatto ambientale e ricorrere, ogni qualvolta possibile, all'impiego di tecniche di ingegneria naturalistica, ai sensi della Direttiva Regionale assunta con Delib. della Giunta RER n° 3939 del 6.9.1994. Tutti gli interventi di gestione e di manutenzione, ordinari e straordinari, che riguardano il reticolo idrografico devono essere svolti prestando attenzione al ruolo ecologico dei corsi d'acqua, in sinergia con i progetti d'attuazione della rete ecologica. In particolare:

- i. al di fuori dell'alveo normalmente attivo si dovrà cercare di mantenere, il più possibile la dinamica naturale di evoluzione della vegetazione, limitando gli abbattimenti agli esemplari ad alto fusto morti, pericolanti, debolmente radicati, che potrebbero essere facilmente scalzati ed asportati in caso di piena. La necessità di abbattere le piante di maggior diametro deve essere valutata nelle diverse zone di intervento, in funzione delle sezioni idrauliche disponibili, sulla base di opportune verifiche documentate nel progetto, che facciano riferimento a precise condizioni di piena con prefissati tempi di ritorno;
- j. dovranno essere evitate devegetazioni spinte, avviando per contro una manutenzione regolare, che preveda in generale un trattamento della vegetazione presente, tale da renderla non pericolosa dal punto di vista della sicurezza idraulica, tramite tagli selettivi e diradamenti mirati, mantenendo le associazioni vegetali in condizioni "giovanili", con massima tendenza alla

- flessibilità ed alla resistenza alle sollecitazioni della corrente, limitando la crescita di tronchi di diametro rilevante e favorendo invece le formazioni arbustive a macchia irregolare;
- k. i tagli di vegetazione dovranno essere effettuati nel periodo tardo-autunnale ed invernale, per evitare danni all'avifauna nidificante e alla riproduzione della fauna selvatica ai sensi della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio", nonché, e specificamente, alla "fauna minore" ai sensi della LR 31 luglio 2006, n. 15 "Disposizioni per la tutela della fauna minore in Emilia-Romagna"; gli interventi di manutenzione non devono comunque pregiudicare in toto la vegetazione riparia e la funzione di connettivo ecologico di questa; a tal fine dovranno adottarsi tecniche quali lo sfalcio alternato delle sponde e lo sfalcio in periodi lontani da quelli di nidificazione delle specie acquatiche;
 - l. dovunque la vegetazione arborea non risulti essere un ostacolo all'invaso ed alla officiosità idraulica del corso d'acqua, si dovranno instaurare forme di bosco igrofilo "maturo", per le notevoli implicazioni ecologiche e paesaggistiche;
 - m. nella realizzazione di opere di difesa spondale si dovrà ricorrere all'impiego delle tecniche dell'ingegneria naturalistica, al fine di minimizzare l'impatto sull'ecosistema e sul paesaggio, con il rinverdimento mediante la messa a dimora di piante di specie autoctone e, all'occorrenza, anche con movimento di terra che ricostituisca lo stato preesistente prima di procedere al rinverdimento. Detti interventi dovranno essere specificatamente indicati negli elaborati di progetto;
 - n. nella manutenzione di opere esistenti si dovrà ricercare, per quanto possibile, di sostituire o integrare manufatti tradizionali con quelli che rispondono ai requisiti tecnici dell'ingegneria naturalistica, garantendo anche la minimizzazione dell'impatto attraverso opportuni interventi di mitigazione, da valutare caso per caso. Interventi di parziale ricostruzione o ampliamento di manufatti in muratura di pietrame o laterizio dovranno essere realizzati adottando, per le superfici a vista di nuova esecuzione, materiali analoghi a quelli preesistenti;
 - o. è vietata, salvo casi eccezionali derivanti da situazioni di pericolosità idraulica documentata, la realizzazione di interventi che prevedano:
 - manufatti in calcestruzzo (muri di sostegno, briglie, traverse) se non adiacenti ad opere d'arte e comunque minimizzandone l'impatto visivo,
 - scogliere in pietrame o gabbionate non rinverdite,
 - rivestimenti di invasi, di alvei e di sponde fluviali in calcestruzzo,
 - tombamenti di corsi d'acqua,
 - rettificazioni e modifiche dei tracciati dei corsi d'acqua,
 - eliminazione completa della vegetazione riparia arbustiva ed arborea, a meno che ciò non sia reso indispensabile in particolari situazioni per la tutela della pubblica incolumità e sicurezza, da documentarsi e motivarsi adeguatamente nel progetto e nel caso di tombamenti di corsi d'acqua, quando questi siano da realizzarsi in ambito urbano per specifiche esigenze di carattere igienico-sanitario;
 - p. saranno di contro consentite le opere completamente interrato (drenaggi di vario genere, diaframmi, pali di fondazione) che non interferiscano negativamente con le dinamiche degli acquiferi sotterranei e che non alterino significativamente l'assetto morfologico-vegetazionale dei luoghi a lavoro ultimato.
8. Le estrazioni di materiali litoidi negli ambiti fluviali costituiti dagli alvei attivo ed invasi di bacini idrici, sono disciplinate dall'articolo 2 della L.R. 18 luglio 1991, n. 17.

03AP Aree per la realizzazione di interventi idraulici strutturali

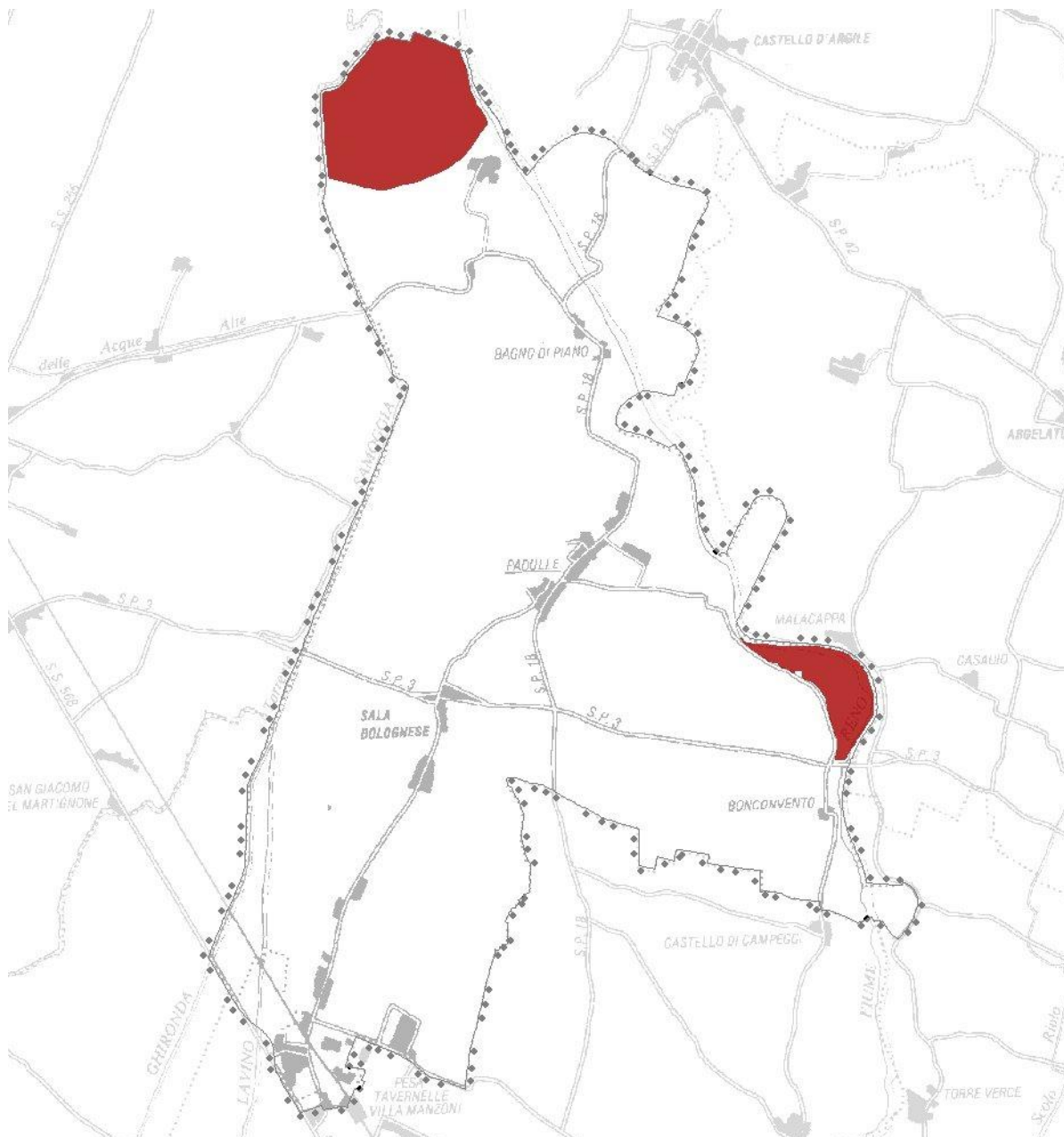
Fonte normativa: PTCP della Provincia di Bologna, PSAI

Fonte dell'individuazione cartografica: PTCP Tav.1;

Norme applicabili: **art. 4.6 del PTCP** *(il presente articolo recepisce ed integra i contenuti dell'art.17 del PSAI, nonché le corrispondenti norme degli altri Piano Stralcio di Assetto idrogeologico).*

https://www.cittametropolitana.bo.it/pianificazione/Engine/RAServeFile.php/f/PTCP/elaborati_piano/NOR_ME_PTCP_testo_coordinato_2017.pdf

In relazione ad ogni possibile effetto in termini di integrazione di parti della rete ecologica, all'interno delle aree di cui al presente articolo, fatte salve le primarie finalità idrauliche, possono essere esplicitate tutte le azioni favorevoli al perseguimento degli obiettivi insiti nella strategia di applicazione delle reti ecologiche.



04AP Casse di espansione

Fonte normativa: PTCP della Provincia di Bologna

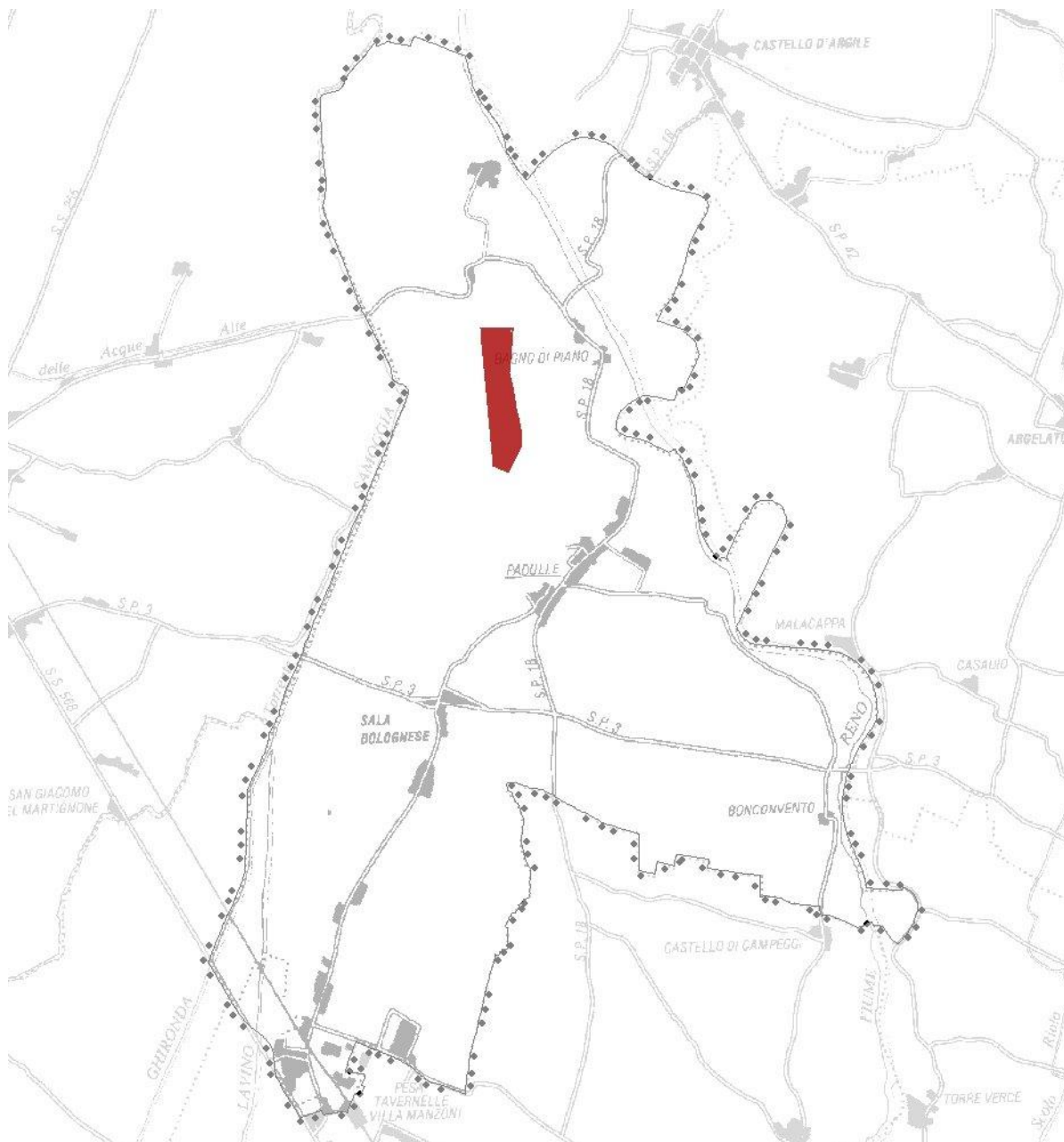
Fonte dell'individuazione cartografica: PTCP Tav.1;

Norme applicabili: **art. 4.1 del PTCP**

https://www.cittametropolitana.bo.it/pianificazione/Engine/RAServeFile.php/f/PTCP/elaborati_piano/NORME_PTCP_testo_coordinato_2017.pdf

Le casse di espansione sono aree finalizzate alla riduzione del rischio idraulico, destinate a contenere i volumi di acqua derivanti da portate eccedenti le portate che possono essere immesse in un determinato recapito finale.

Gli interventi di gestione e di manutenzione, ordinari e straordinari, che riguardino le casse di espansione dovranno pertanto essere svolti prestando attenzione anche al loro ruolo ecologico, in sinergia con i progetti d'attuazione delle reti ecologiche.



05AP Fascia di pertinenza fluviale (FTF)

Fonte normativa: PTCP della Provincia di Bologna, PTPR, PSAI

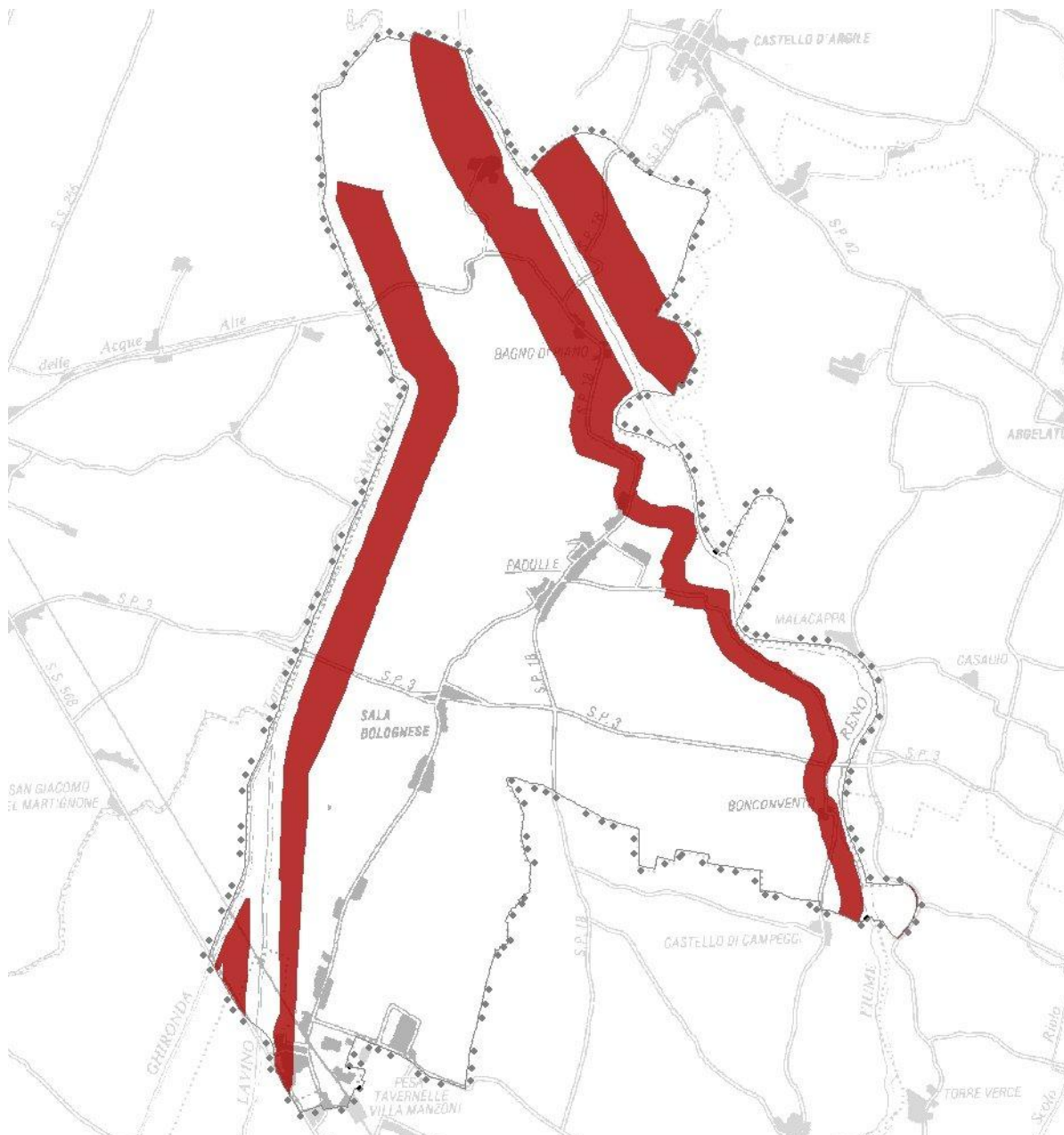
Fonte dell'individuazione cartografica: PTCP Tav.1;

Norme applicabili: **art. 4.4 del PTCP** *(il presente articolo recepisce ed integra i contenuti dell'art.18 del PSAI nonché le corrispondenti norme degli altri Piano Stralcio di Assetto idrogeologico).*

https://www.cittametropolitana.bo.it/pianificazione/Engine/RAServeFile.php/f/PTCP/elaborati_piano/NOR_ME_PTCP_testo_coordinato_2017.pdf

Gli interventi finalizzati alla difesa idraulica ed alla manutenzione delle fasce di pertinenza fluviale dovranno comunque attenersi a criteri di basso impatto ambientale e ricorrere, ogni qualvolta possibile, all'impiego di tecniche di ingegneria naturalistica, ai sensi della Direttiva Regionale assunta con Delib. della Giunta RER n° 3939 del 6.9.1994, nonché in riferimento agli elaborati specifici emanati dalle Autorità competenti in materia.

Nelle fasce di pertinenza fluviale, in sede di POC, anche con ricorso alla perequazione urbanistica, possono essere previsti interventi volti alla realizzazione di attrezzature sportive e per l'attività all'aria aperta che non comportino impermeabilizzazione del suolo, di percorsi e spazi sosta per veicoli non motorizzati, di interventi di piantumazione volti alla rinaturalizzazione e valorizzazione paesaggistica.



06AP Fascia di tutela fluviale (FTF)

Fonte normativa: PTCP della Provincia di Bologna, PTPR, PSAI

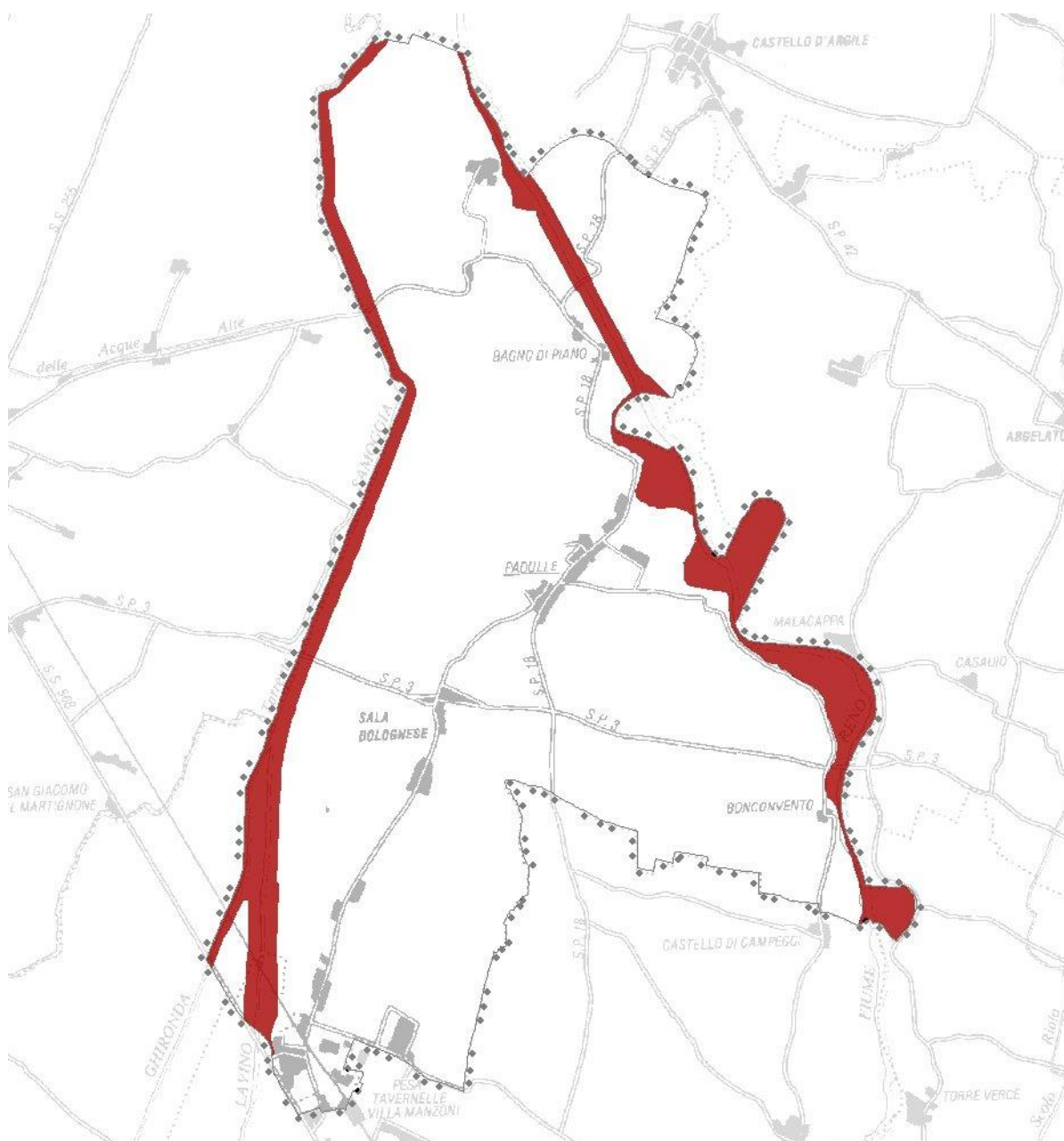
Fonte dell'individuazione cartografica: PTCP Tav.1;

Norme applicabili: art. **4.3 del PTCP** *(il presente articolo recepisce ed integra i contenuti degli artt.17 e 34 dell'elaborato M del PTPR e dell'art.18 del PSAI nonché le corrispondenti norme degli altri Piano Stralcio di Assetto idrogeologico).*

https://www.cittametropolitana.bo.it/pianificazione/Engine/RAServeFile.php/f/PTCP/elaborati_piano/NOR_ME_PTCP_testo_coordinato_2017.pdf

Gli interventi finalizzati alla difesa idraulica ed alla manutenzione delle fasce di tutela fluviale dovranno comunque attenersi a criteri di basso impatto ambientale e ricorrere, ogni qualvolta possibile, all'impiego di tecniche di ingegneria naturalistica, ai sensi della Direttiva Regionale assunta con Delib. della Giunta RER n° 3939 del 6.9.1994, nonché in riferimento agli elaborati specifici emanati dalle Autorità competenti in materia.

Nelle fasce di tutela fluviale, in sede di POC, anche con ricorso alla perequazione urbanistica, possono essere previsti interventi volti alla realizzazione di attrezzature sportive e per l'attività all'aria aperta che non comportino impermeabilizzazione del suolo, di percorsi e spazi sosta per veicoli non motorizzati, di interventi di piantumazione volti alla rinaturalizzazione e valorizzazione paesaggistica. In particolare le fasce di tutela di cui al presente articolo sono sede preferenziale di realizzazione di fasce tampone boscate, vale a dire formazioni a sviluppo lineare (mono o plurifilari) caratterizzate da elementi arborei e/o arbustivi, piantumate in prossimità dei corsi d'acqua, a margine degli appezzamenti coltivati, per intercettare i deflussi dei terreni agricoli prima del loro ingresso nei corpi idrici, garantendo un effetto tampone sui potenziali carichi inquinanti generati dalle pratiche agronomiche (nitrati, fosfati, fitofarmaci, ecc.).



07AP Dossi e Paleodossi

Fonte normativa: PTCP della Provincia di Bologna, PTPR

Fonte dell'individuazione cartografica: PTCP Tav.1;

Norme applicabili: **art. 7.6 del PTCP** *(il presente articolo recepisce ed integra art.20 comma 1 lettera a) e commi 2 e 3 del PTPR).*

https://www.cittametropolitana.bo.it/pianificazione/Engine/RAServeFile.php/f/PTCP/elaborati_piano/NOR_ME_PTCP_testo_coordinato_2017.pdf

Le disposizioni di cui al presente articolo sono finalizzate alla tutela dei dossi/paleodossi, rappresentati con apposita grafia nelle tavole dei Vincoli, allo scopo di salvaguardarne le caratteristiche altimetriche, di preservare le morfostrutture come segno testimoniale della formazione ed evoluzione della pianura alluvionale e di non pregiudicare la funzione di contenimento idraulico del programma provinciale di previsione e prevenzione di protezione civile.

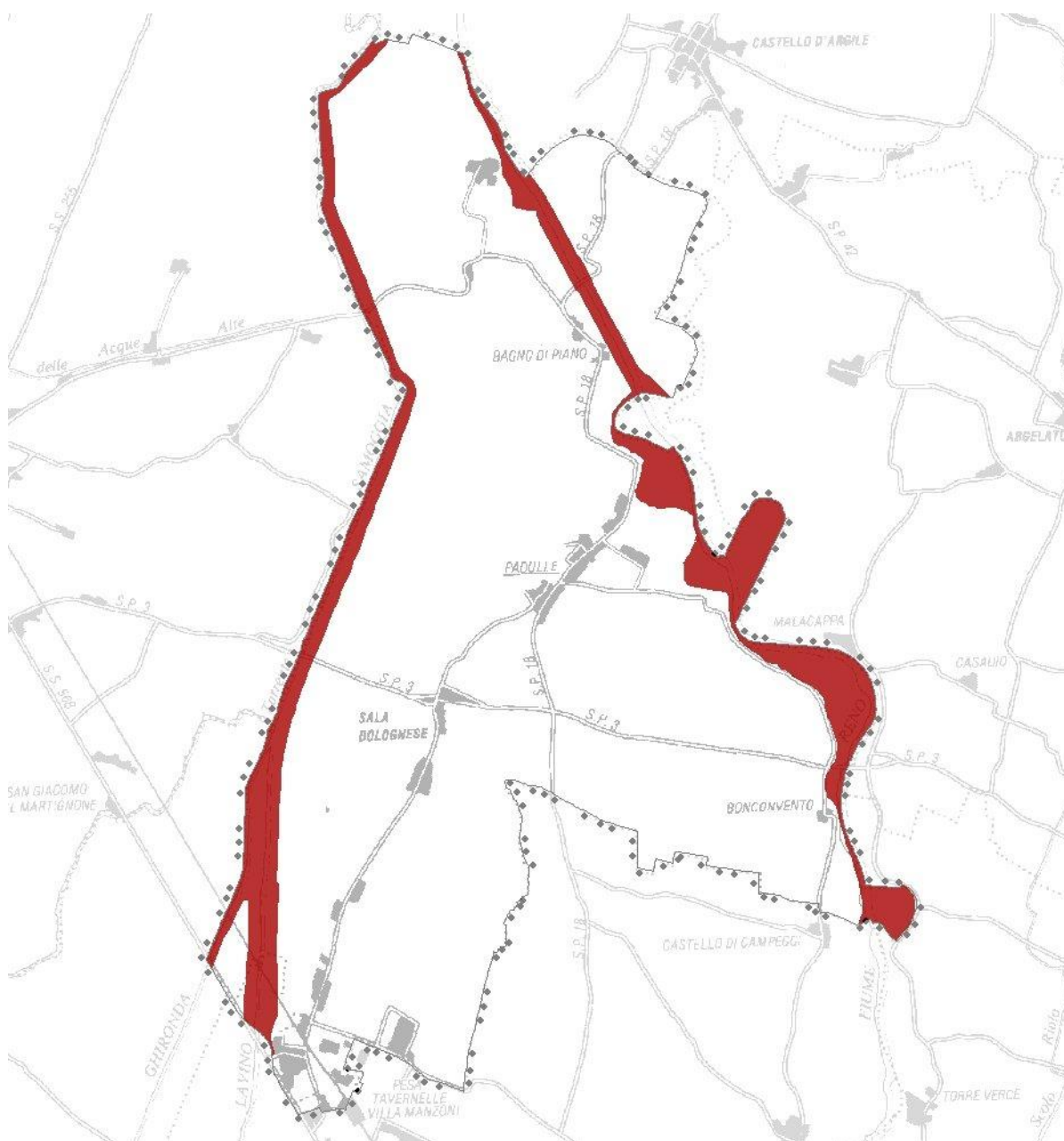
Nella realizzazione di fabbricati ed infrastrutture andranno salvaguardate le caratteristiche altimetriche della morfostruttura su cui si interviene; non potranno pertanto essere previsti interventi edilizi o infrastrutturali che comportino rilevanti modificazioni morfologiche, in termini di sbancamenti e/o riporti, fatto salvo quanto previsto dal comma 3.

Nella realizzazione di fabbricati ed infrastrutture per usi produttivi, gli interventi consentiti dovranno essere compatibili con la struttura idraulica del dosso; la realizzazione di infrastrutture, impianti e attrezzature tecnologiche a rete o puntuali comprenderà l'adozione di accorgimenti costruttivi tali da garantire una significativa funzionalità residua della struttura tutelata sulla quale s'interviene.

Qualora sia necessario realizzare interventi infrastrutturali che comportino una rilevante modifica dell'andamento planimetrico o altimetrico della morfostruttura, per una dimostrata e non altrimenti soddisfacibile necessità, il progetto di tali interventi dovrà essere accompagnato da uno studio di compatibilità idraulica e di inserimento e valorizzazione paesistico ambientale.

Nelle aree interessate da dossi/paleodossi non sono ammessi:

- le nuove discariche per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, speciali ed assimilati;
- gli impianti di smaltimento o di stoccaggio dei rifiuti solidi urbani, speciali ed assimilati, salvo che detti impianti ricadano all'interno di aree produttive esistenti e che risultino idoneamente attrezzate;
- l'insediamento di centri di pericolo e lo svolgimento di attività a rischio di cui all'art. 45 comma 2, lettera A2 delle NTA del PTA della RER; la previsione di nuove attività di questo tipo, qualora tale esigenza non risulti altrimenti soddisfacibile tramite localizzazioni alternative, dovrà essere corredata da un'apposita indagine idrogeologica che accerti le condizioni di protezione della risorsa idrica sotterranea e definisca, in caso di necessità, eventuali prescrizioni attuative che garantiscano tale protezione.



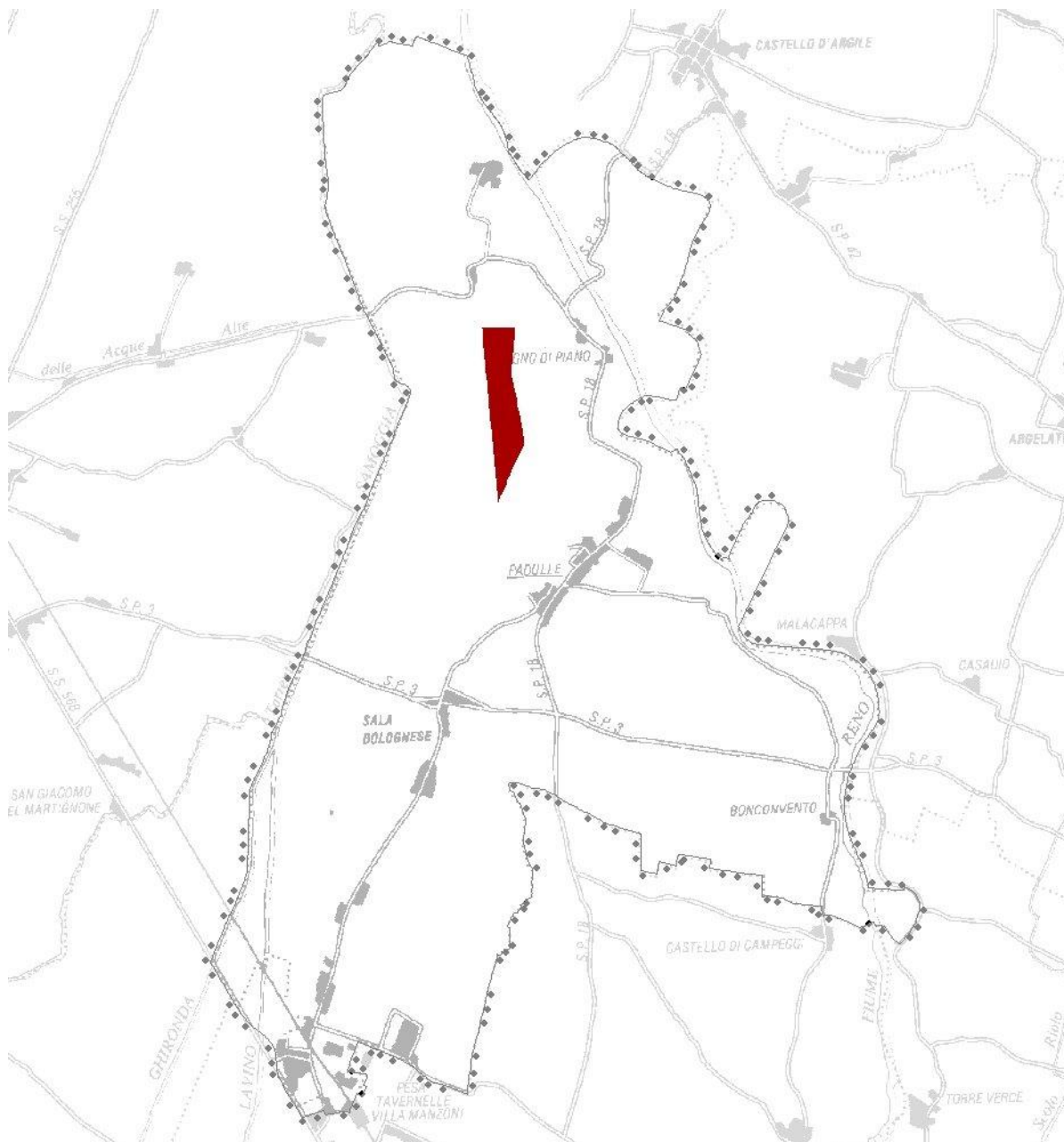
08AP Aree di riequilibrio ecologico (ARE)

Fonte normativa: LR n. 6/2005

Fonte dell'individuazione cartografica: Tavola dei Vincoli del PSC e del RUE

Norme applicabili: **LR n. 6/2005** (Art. 4, comma 1, lettera e)

La scheda dei Vincoli integra quanto indicato dalla Legge Regionale 17 febbraio 2005, n. 6 "Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete Natura 2000", così come modificata dalla Legge Regionale 6 marzo 2007, n. 4 "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a Leggi Regionali", contemplando la tipologia di Area Protetta denominata "Area di Riequilibrio Ecologico" nelle componenti costitutive della rete ecologica intercomunale. Le Aree di Riequilibrio Ecologico rappresentano l'applicazione delle politiche di conservazione della natura mediante adozione di aree protette. La scheda dei Vincoli le assoggetta a tutela e le integra come elementi costitutivi del sistema della rete ecologica.



09AP Rete Natura 2000: Zone di Protezione Speciale (ZPS)

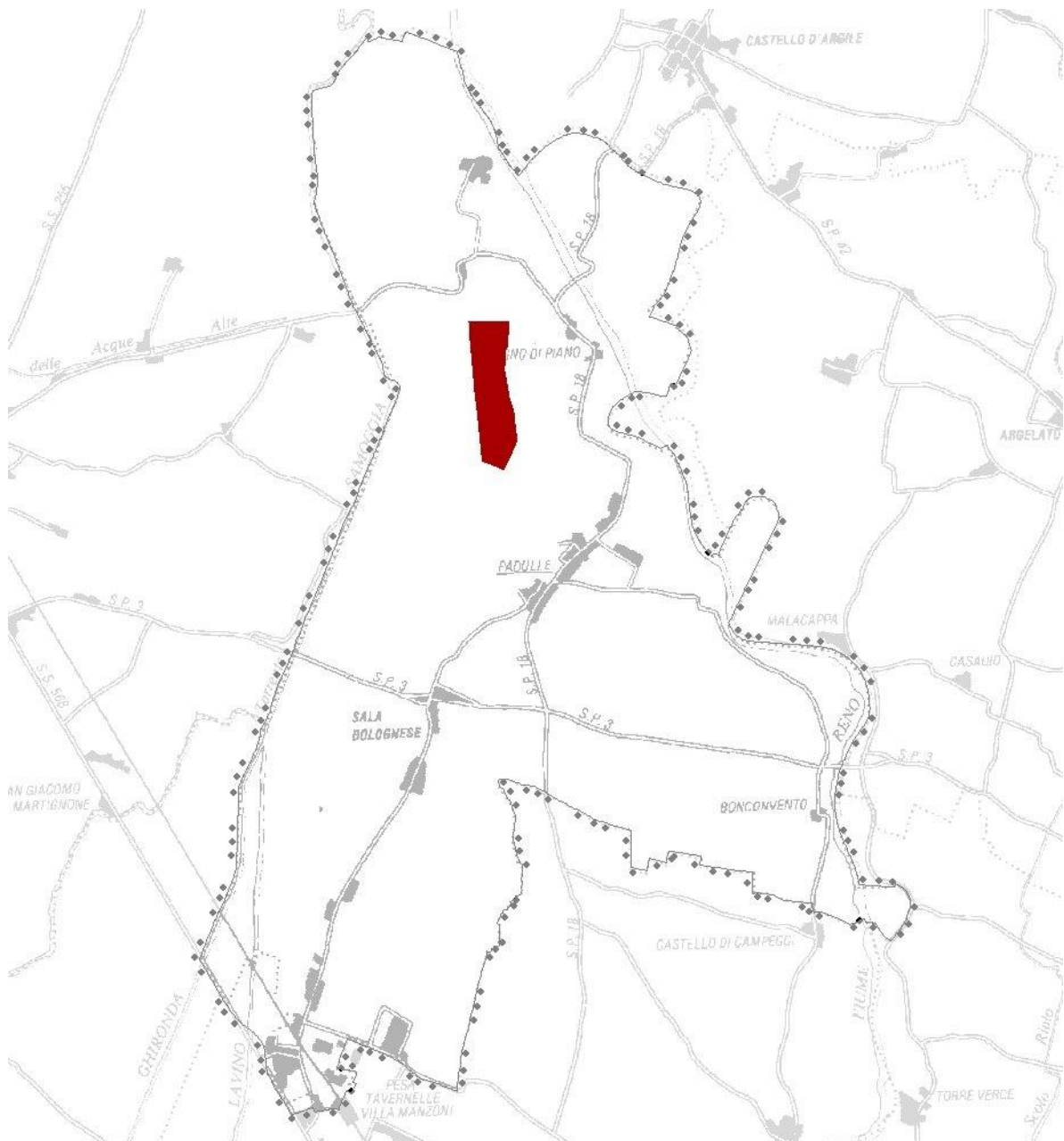
Fonte normativa: art. 3.7 PTCP, Direttiva 92/43/CEE “Habitat” relativa alla “conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche”; Direttiva 74/409/CEE “Direttiva uccelli”, DPR 8 settembre 1999 n.357

Fonte dell'individuazione cartografica: PTCP Tav.1;

Norme applicabili: Deliberazione della Giunta Regionale **n. 1419 del 07/10/2013** (Approvazione Direttiva contenente i criteri di indirizzo per l'individuazione, la conservazione, la gestione ed il monitoraggio dei SIC e delle ZPS nonché le Linee Guida per l'effettuazione della valutazione di incidenza ai sensi dell'art. 2, comma 2 della L.R. 7/2004); **art. 3.3 PSC e 3.7 PTCP**, LR1372015, **LR.22 del 29/12/2015**, come modificato dall'art.22 della LR n.9 del 30/05/2016.

Relativamente alla realizzazione delle infrastrutture, i POC dovranno garantire un alto grado di permeabilità biologica, che dovrà essere confrontabile con quella esistente, e dovranno altresì prevedere misure di mitigazione finalizzate alla ricostituzione della continuità dei punti critici di passaggio e al potenziamento della qualità ambientale. In particolare, andranno incentivate le soluzioni progettuali che prevedono, in sede di realizzazione di nuovi assi viari o di ammodernamento di assi viari esistenti, l'inserimento di strutture utili all'attraversamento della fauna, unitamente alla costituzione, entro un'area di rispetto definita, di elementi arborei e arbustivi finalizzata al mantenimento della biodiversità presente e alla mitigazione visiva delle opere.

Gli strumenti urbanistici operativi ed attuativi dovranno attenersi e commisurarsi con le disposizioni contenute nelle Misure di Conservazione dei SIC e delle ZPS di cui alla D.G.R. 1224/2008 e nelle Misure di Conservazione Specifiche di ciascun sito sopra richiamate.



10AP Sistema forestale e boschivo

Fonte normativa: PTCP della Provincia di Bologna.

Fonte dell'individuazione cartografica: PTCP Tav.1;

Norme applicabili: **art. 7.2 del PTCP** (*il presente articolo recepisce e integra l'art.10 del PTPR*, D.Lgs n.227/2001 e DGR n.549/2012)

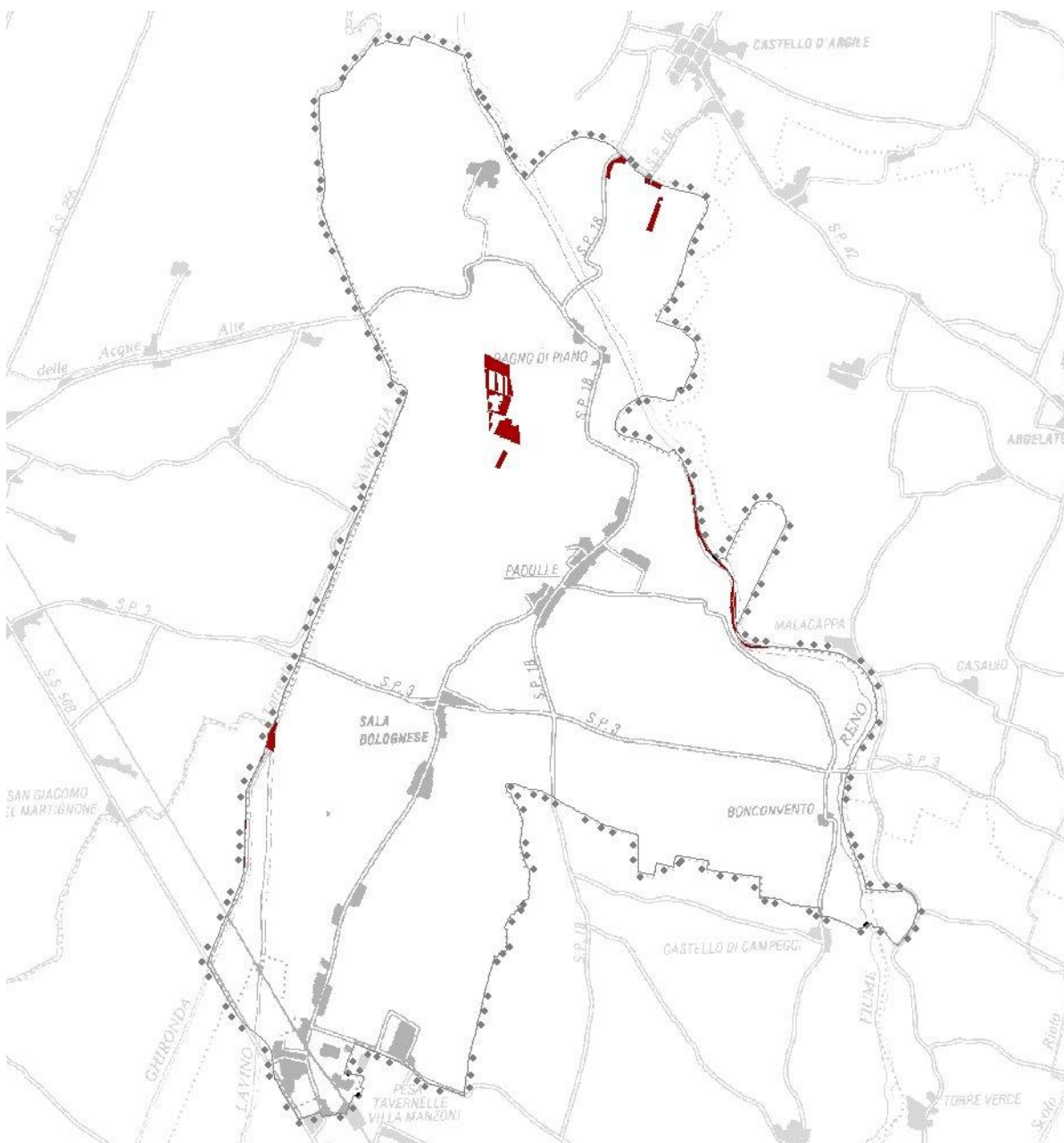
https://www.cittametropolitana.bo.it/pianificazione/Engine/RAServeFile.php/f/PTCP/elaborati_piano/NOR_ME_PTCP_testo_coordinato_2017.pdf

- 1) Il sistema boschivo planiziale relitto è costituito da singoli biotopi generalmente isolati tra loro. Al fine di migliorare ed accrescere la biodiversità della pianura si assume come strategico tutelare, migliorare, ricreare e ricollegare l'attuale e frammentata dotazione boschiva del territorio.
- 2) Il PSC conferisce al sistema forestale e boschivo finalità prioritarie di tutela naturalistica, paesaggistica e di protezione idrogeologica, oltre che di ricerca scientifica, di riequilibrio climatico, di fruizione turistico-ricreativa e produttiva. Nel sistema forestale e boschivo trovano applicazione le prescrizioni di massima e polizia forestale.
- 3) Nelle formazioni forestali e boschive, è ammessa la realizzazione esclusivamente delle opere pubbliche o di interesse pubblico di natura tecnologica infrastrutturale a condizione che le stesse siano esplicitamente previste dagli strumenti di pianificazione nazionali, regionali, provinciali o comunali, che ne verifichino la compatibilità con le disposizioni del presente Piano, ferma restando la sottoposizione a valutazione di impatto ambientale nei casi in cui essa sia richiesta da disposizioni comunitarie, nazionali o regionali.
- 4) La realizzazione delle opere pubbliche o di interesse pubblico di natura tecnologica e infrastrutturale, per la cui attuazione la legislazione vigente non richieda la necessaria previsione negli strumenti di pianificazione territoriale, urbanistica o di settore in considerazione delle limitate dimensioni, è subordinata alla espressa verifica di compatibilità paesaggistico-ambientale effettuata dal Comune nell'ambito delle ordinarie procedure abilitative dell'intervento, se e in quanto opere che non richiedano la valutazione di impatto ambientale.
- 5) Nei casi di cui ai commi 3 e 4 dovrà essere assicurato il rispetto dei criteri localizzativi e dimensionali delle suddette opere fissati dalla Provincia all'interno del PTCP, al fine di evitare che la realizzazione delle opere pubbliche o di interesse pubblico di natura tecnologica e infrastrutturale alteri negativamente l'assetto paesaggistico, naturalistico e geomorfologico dei terreni interessati.
- 6) Gli interventi di cui ai commi 3, 4 e 5 devono comunque avere caratteristiche, dimensioni e densità tali da:
 - rispettare le caratteristiche del contesto paesaggistico, l'aspetto degli abitati, i luoghi storici, i monumenti naturali e culturali presenti;
 - essere realizzati e integrati, ove possibile, in manufatti e impianti esistenti anche al fine della minimizzazione delle infrastrutture di servizio;
 - essere localizzati in modo da evitare dissesti idrogeologici, interessare la minore superficie forestale e boschiva possibile, salvaguardando in ogni caso le

radure, le fitocenosi forestali rare, i boschetti in terreni aperti o prati secchi, le aree umide, i margini boschivi;

- non interferire con gli skyline principali e panoramici, privilegiando le zone in ombra e gli sfondi strutturali.

- 7) Il progetto relativo alle opere e infrastrutture da realizzare in area forestale o boscata ai sensi dei commi 3 e 4, dovrà contemplare, altresì, gli interventi compensativi dei valori compromessi. Tali opere di compensazione, da realizzare all'interno del medesimo bacino idrografico, dovranno consistere nella ricostituzione delle formazioni boschive eliminate, all'interno delle aree di collegamento ecologico di cui agli artt. 2, comma 1 lett. e), e 7 della LR 17 febbraio 2005, n. 6, individuate dal PTCP come Direzioni di collegamento ecologico, di cui all'art. 3.6 del medesimo Piano.



11AP Zone umide

Fonte normativa: PTCP della Provincia di Bologna.

Fonte dell'individuazione cartografica: PTCP Tav.1;

Norme applicabili: **art. 3.5 e 3.6 del PTCP**

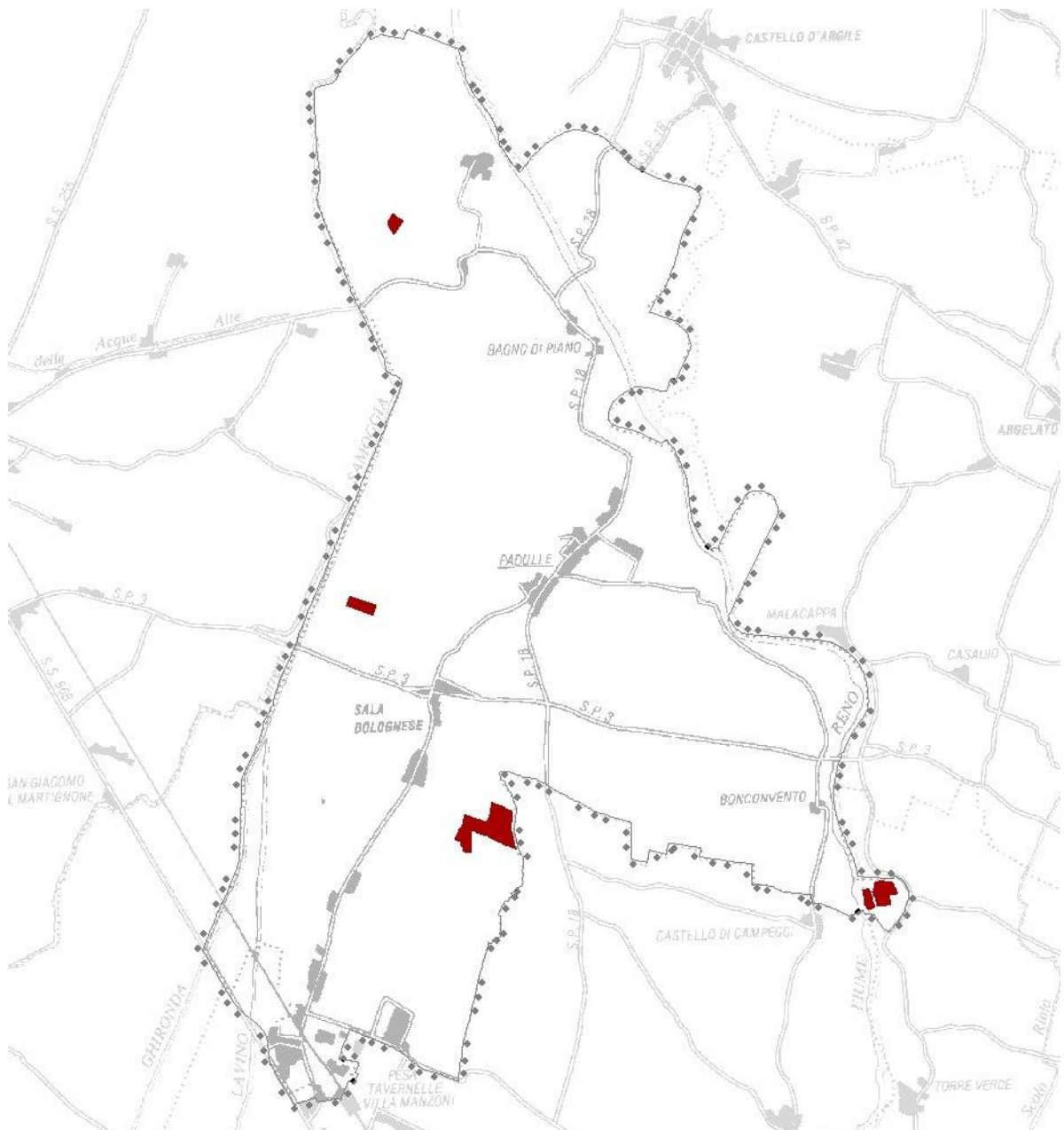
https://www.cittametropolitana.bo.it/pianificazione/Engine/RAServeFile.php/f/PTCP/elaborati_piano/NORME_PTCP_testo_coordinato_2017.pdf

Le zone umide individuate dal PSC appartengono sostanzialmente a tre diverse tipologie:

- zone umide protette;
- zone umide adibite alla pesca o all'esercizio venatorio;
- zone umide produttive.

In tutti e tre i casi, il mantenimento di sufficienti livelli idrici nel periodo più prolungato possibile nel corso dell'anno, rappresenta la principale prescrizione funzionale alla conservazione delle caratteristiche paesaggistiche ed identificative di un ecosistema che ha tradizionalmente rappresentato una delle connotazioni morfologiche (con risvolti anche socio-economici) del territorio.

Eventuali "messe in asciutta" devono essere limitate alle strette necessità manutentive-gestionali ordinarie (al massimo nell'ordine di una "asciutta" all'anno per le zone umide protette e di due all'anno per le altre tipologie) e sempre compatibili con le specie e gli habitat presenti oppure essere giustificate da interventi straordinari o connessi alle necessità strettamente ambientali o di sicurezza.

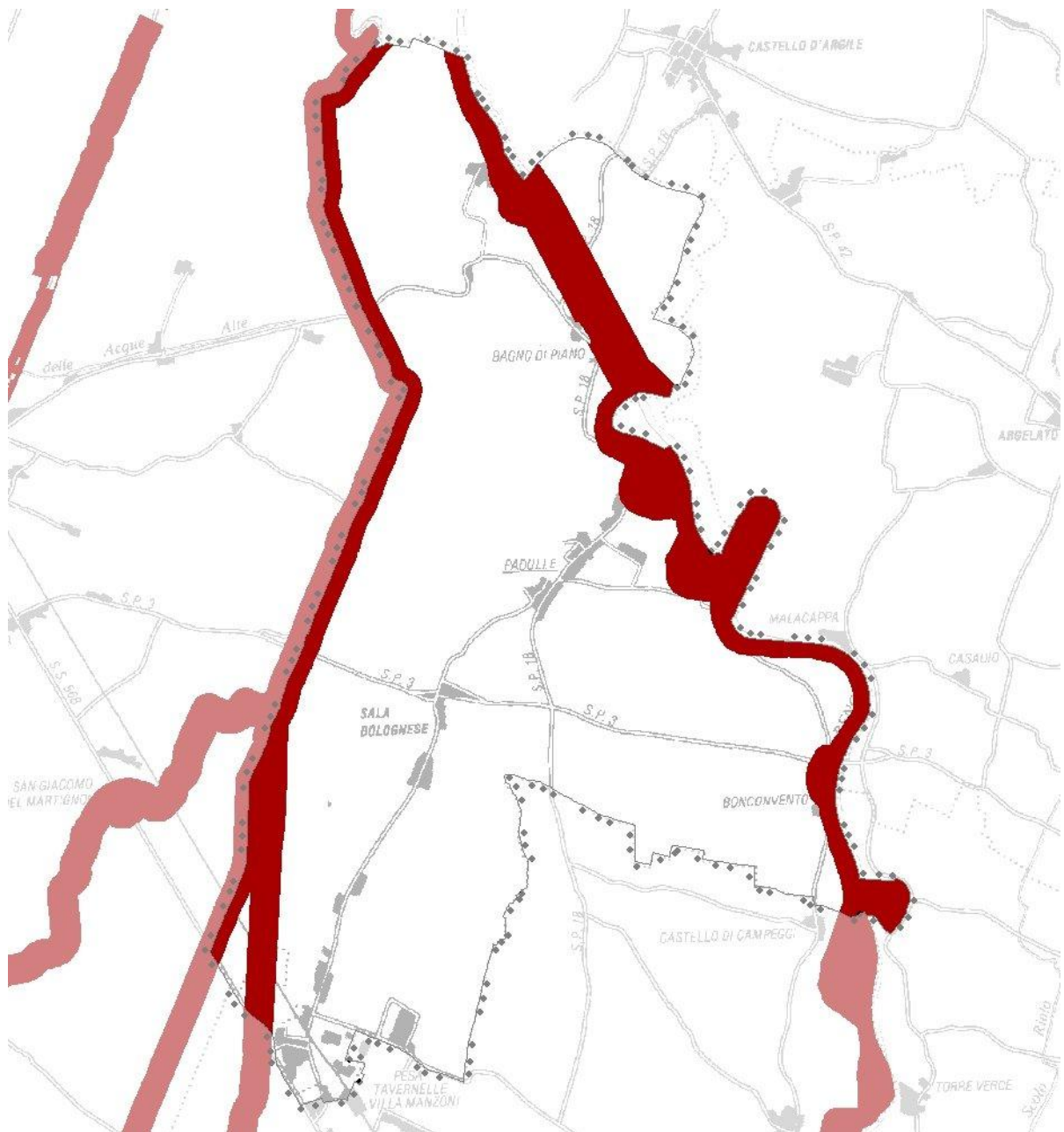


12AP Fasce di tutela delle acque pubbliche

Fonte normativa: D.Lgs. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio", ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera c);

Fonte dell'individuazione cartografica: L'individuazione delle aree costituisce attuazione delle disposizioni di cui all'art. 46, commi 4 e 5, della L.R. 31/2002, effettuata in conformità ai contenuti dell'Accordo (concluso in data 09/10/2003) tra il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e la Regione Emilia-Romagna, stipulato ai sensi del comma 1 del medesimo art. 46. Gli eventuali aggiornamenti, delle perimetrazioni di tale individuazione, stabiliti dalla Commissione Provinciale Bellezze Naturali in sede di approvazione della medesima individuazione sono recepiti e riportati nella Tavola dei Vincoli con determina dirigenziale senza che ciò costituisca variante allo stesso.

Norme applicabili: La realizzazione delle opere e degli interventi edilizi consentiti riguardanti gli immobili e le aree di cui ai punti precedenti è soggetta all'autorizzazione paesistica, di cui all'art.146 del DLgs.42/2004, come modificato dall'art.2 comma s) del DLgs.63/2008, secondo quanto disposto dall'art.94 della L.R.n.3 del 1999.



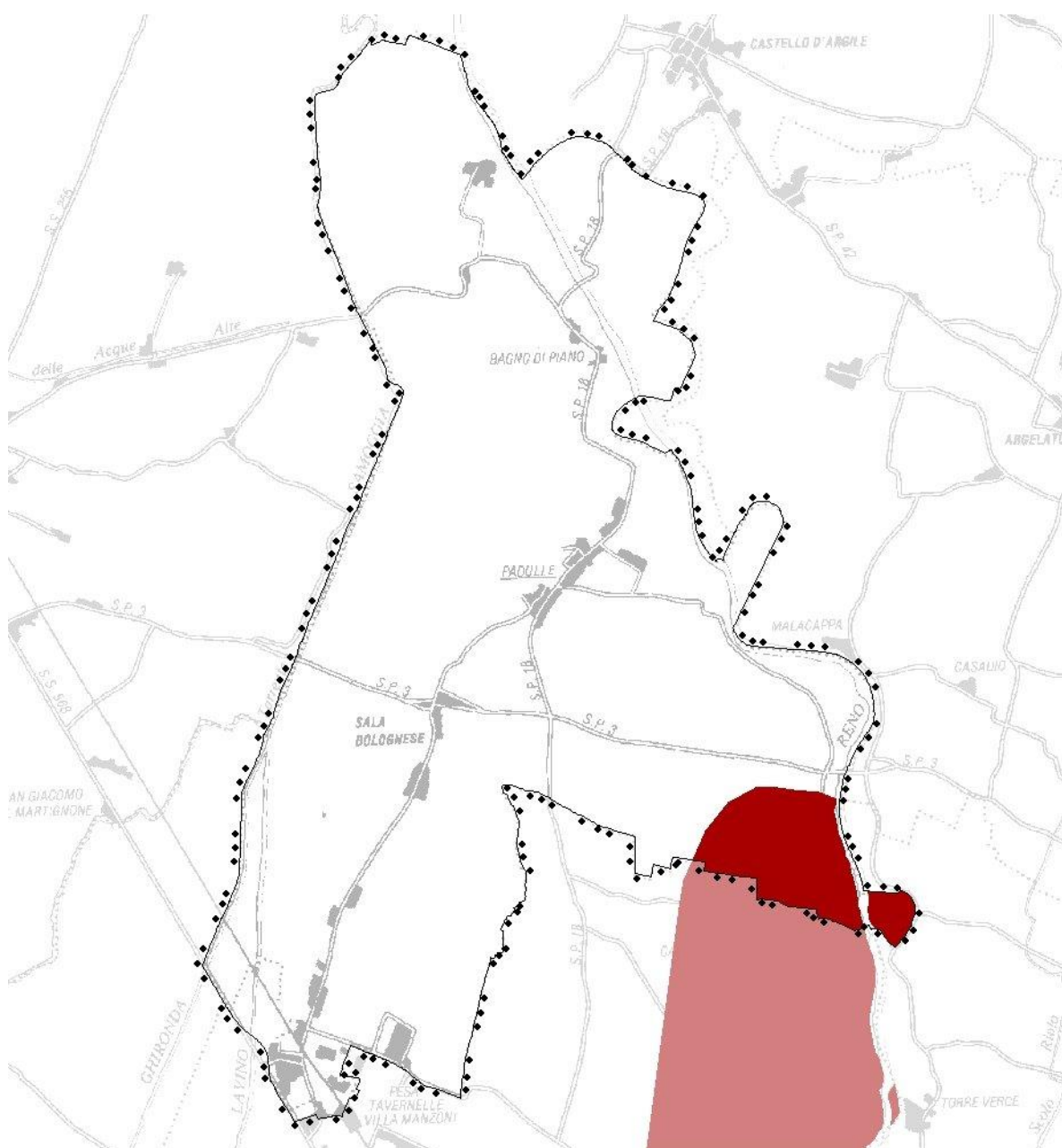
14AP Aree di ricarica della falda – Settore tipo B

Fonte normativa: PTCP della Provincia di Bologna.

Fonte dell'individuazione cartografica:

Norme applicabili: art. 5.3 del PTCP

https://www.cittametropolitana.bo.it/pianificazione/Engine/RAServeFile.php/f/PTCP/elaborati_piano/NOR_ME_PTCP_testo_coordinato_2017.pdf



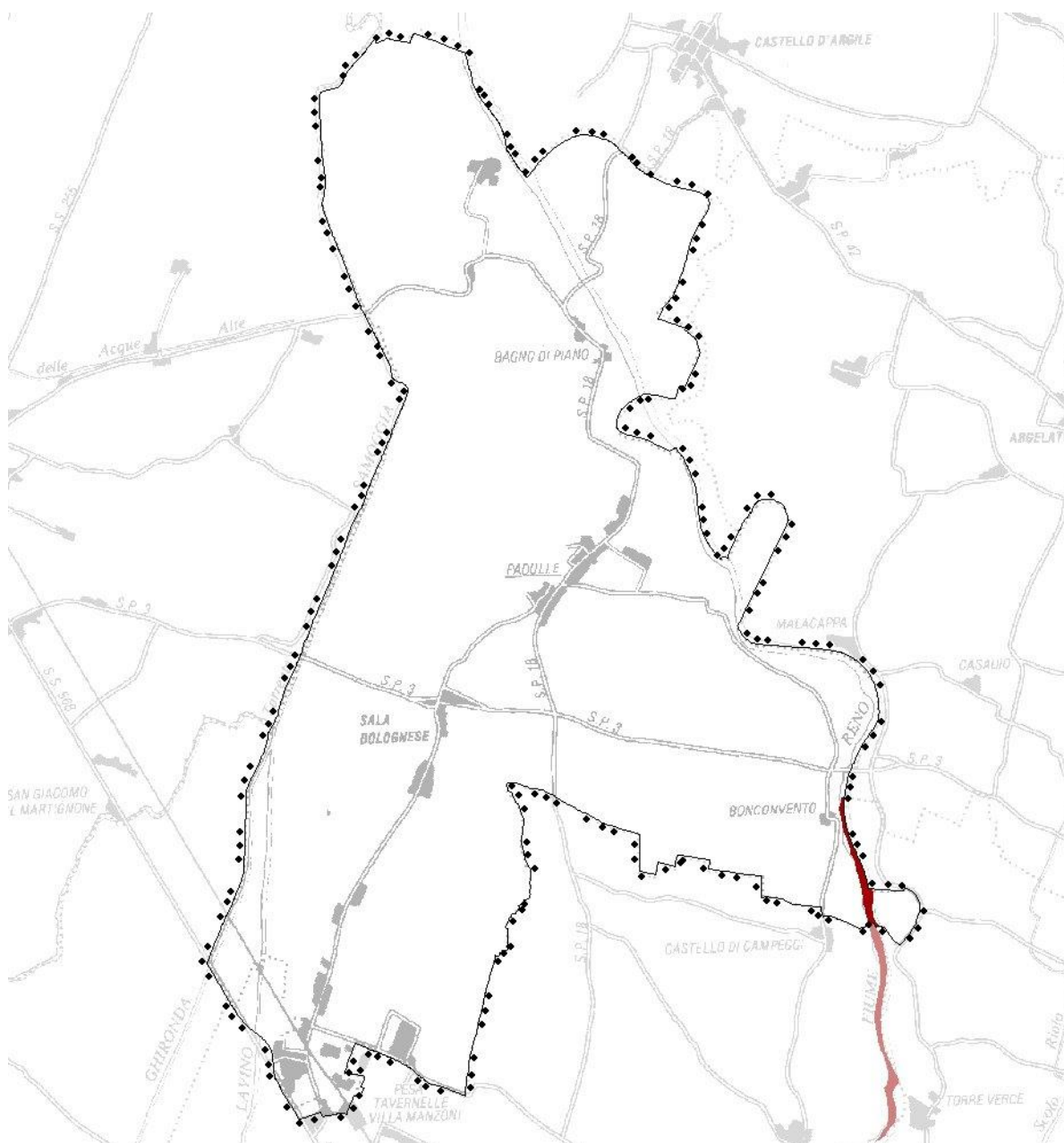
15AP Aree di ricarica della falda – Settore tipo D

Fonte normativa: PTCP della Provincia di Bologna.

Fonte dell'individuazione cartografica:

Norme applicabili: art. 5.3 del PTCP

https://www.cittametropolitana.bo.it/pianificazione/Engine/RAServeFile.php/f/PTCP/elaborati_piano/NORME_PTCP_testo_coordinato_2017.pdf



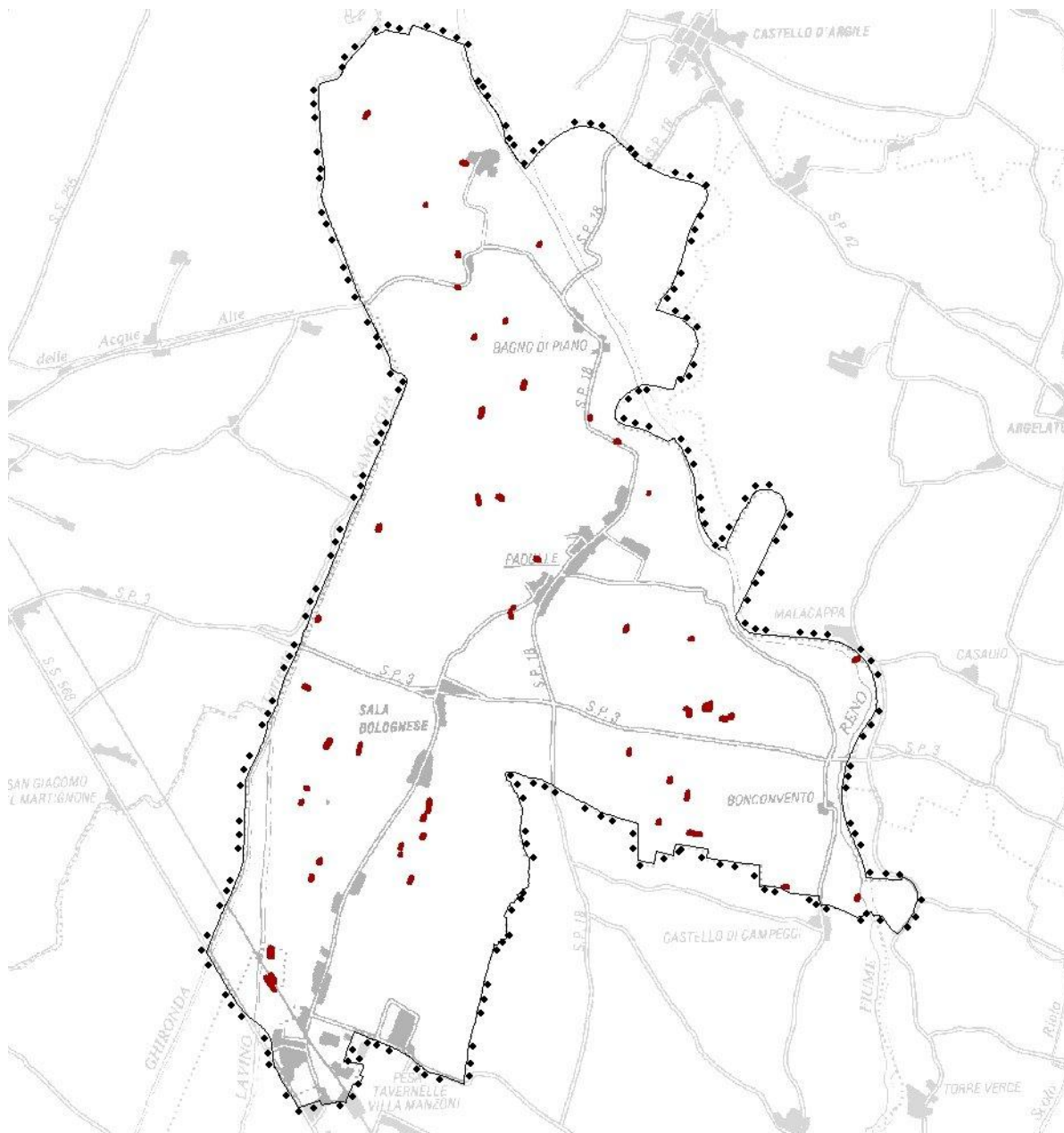
16AP Maceri

Fonte normativa: Censimento Centro agricoltura ed ambiente

Fonte dell'individuazione cartografica: PSC

Norme applicabili:

- 1) Sono soggetti alle disposizioni del presente articolo tutti i maceri storici esistenti, ancorchè non cartografati nelle tavole del PSC, e nella Tavola dei Vincoli.
- 2) I maceri devono essere conservati e sottoposti a manutenzione con attenzione al rispetto delle consociazioni vegetali e delle biocenosi che si fossero insediate al cessare del loro originario uso ed è vietato ogni utilizzo che ne pregiudichi la conservazione o che sia fonte di degrado o di inquinamento. Ne è in ogni caso vietato l'interramento.
- 3) È ammesso l'uso dei maceri quali corpi idrici superficiali con funzione di laminazione delle acque meteoriche, purché non ne sia pregiudicata la consistenza ambientale e naturalistica (es. convogliando altrove le acque di dilavamento e primissima pioggia) e qualora siano riqualificati dal punto di vista paesaggistico con apposito equipaggiamento vegetale, nonché ne sia garantita la sicurezza delle sponde.
- 4) Oltre che per eventuali scopi irrigui locali, i maceri, pur cessato il loro ruolo originario, rivestono oggi importanti funzioni in veste di ambiti vicarianti habitat un tempo tipici della pianura, quali le zone umide di cui al successivo art. 48. La loro distribuzione, nella matrice agricola, consente loro di esercitare un significativo ruolo per la captazione e la sopravvivenza di individui e specie animali e vegetali di interesse conservazionistico, *in primis* per le specie della "fauna minore", ai sensi della LR n. 15/2006, altrimenti dispersi e frammentati.



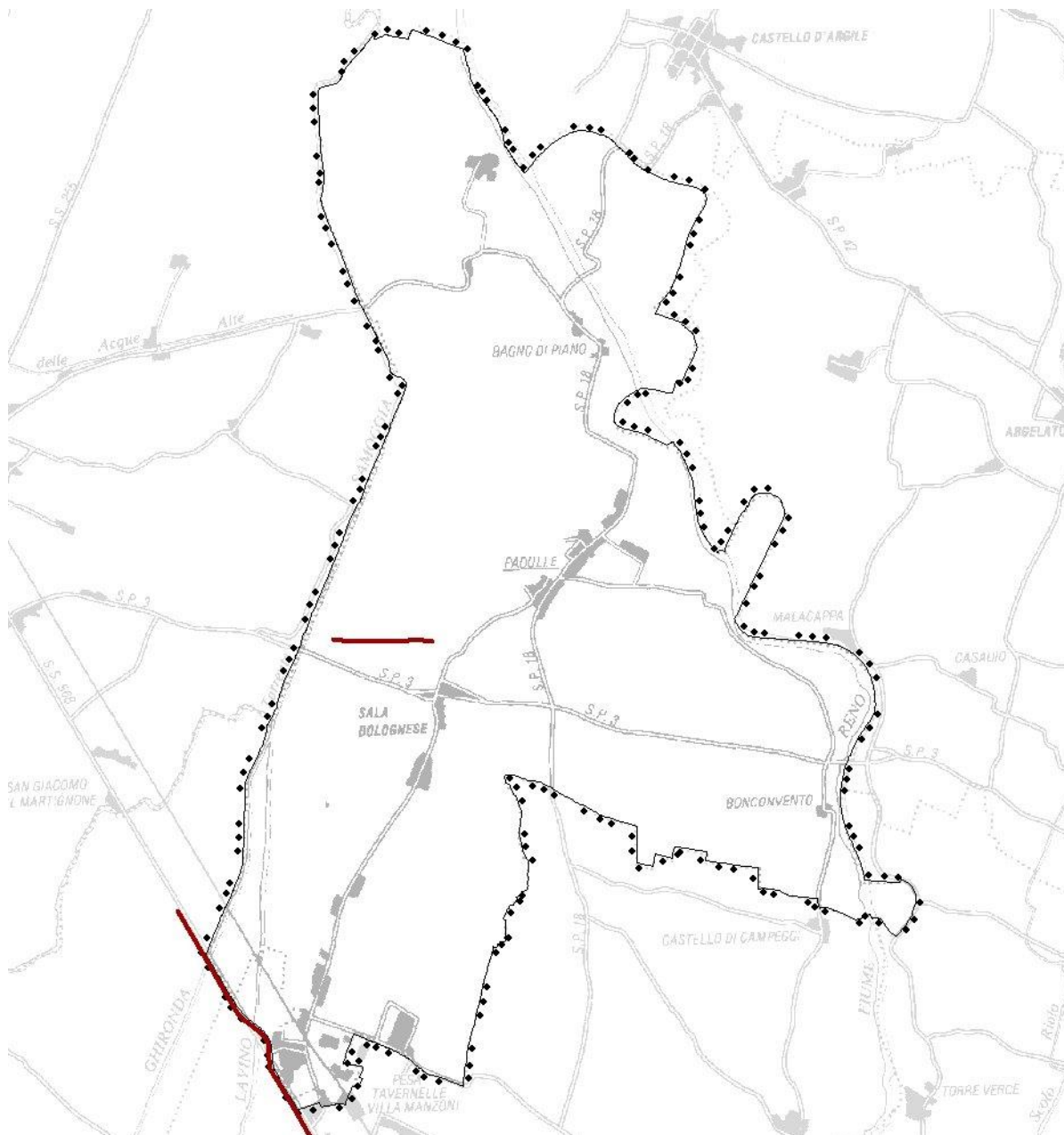
17AP Visuali verso il paesaggio agricolo

Fonte normativa: art.10.10 PTCP

Fonte dell'individuazione cartografica: PSC

Norme applicabili:

- 1) Le discontinuità che permettono le visuali di cui al primo comma vanno preservate sia quali scansioni fra abitato e abitato, utili alla conservazione delle reciproche identità, sia in quanto configurano confini percepibili fra territorio urbano e non urbano, sia infine quali eventuali opportunità di connessioni della rete ecologica. A tali fini vanno preferibilmente conservate all'uso agricolo.
- 2) In tali zone, per una fascia di 150 m dal ciglio stradale, non sono consentite né l'edificazione né la realizzazione di opere che possano disturbare il rapporto visivo fra chi percorre l'arteria ed il paesaggio agricolo e/o collinare, ivi compresi distributori di carburanti, cartellonistica pubblicitaria, tralicci, siepi alte e simili.



2. TUTELA DELLE IDENTITA' STORICO CULTURALE DEL TERRITORIO (SC)

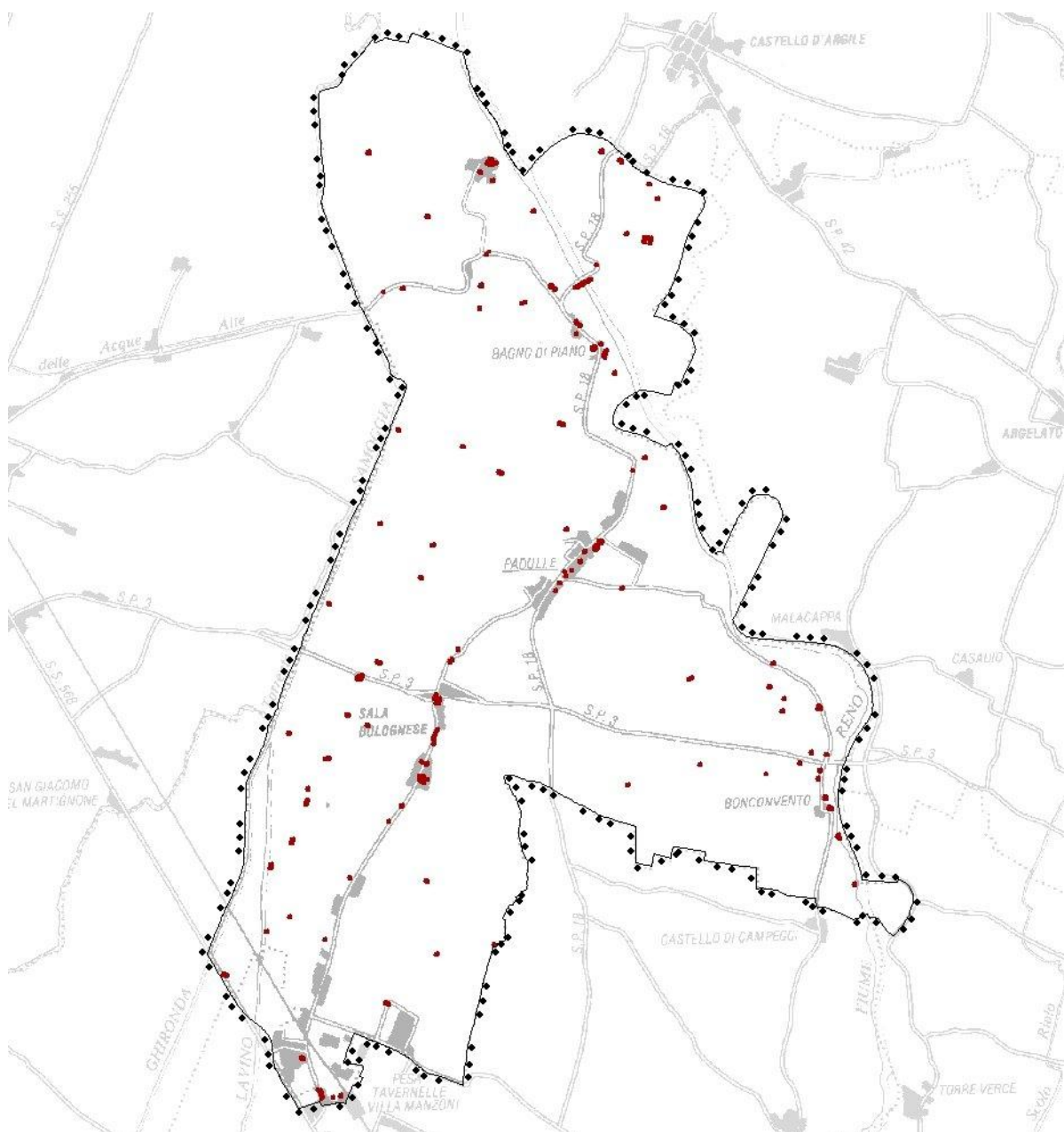
01SC Edifici di interesse storico-architettonico

Fonte normativa: PSC

Fonte dell'individuazione cartografica: PSC

Norme applicabili: **art.17 e 18 PSC**

https://www.cittametropolitana.bo.it/pianificazione/Engine/RAServeFile.php/f/PTCP/elaborati_piano/NORME_PTCP_testo_coordinato_2017.pdf

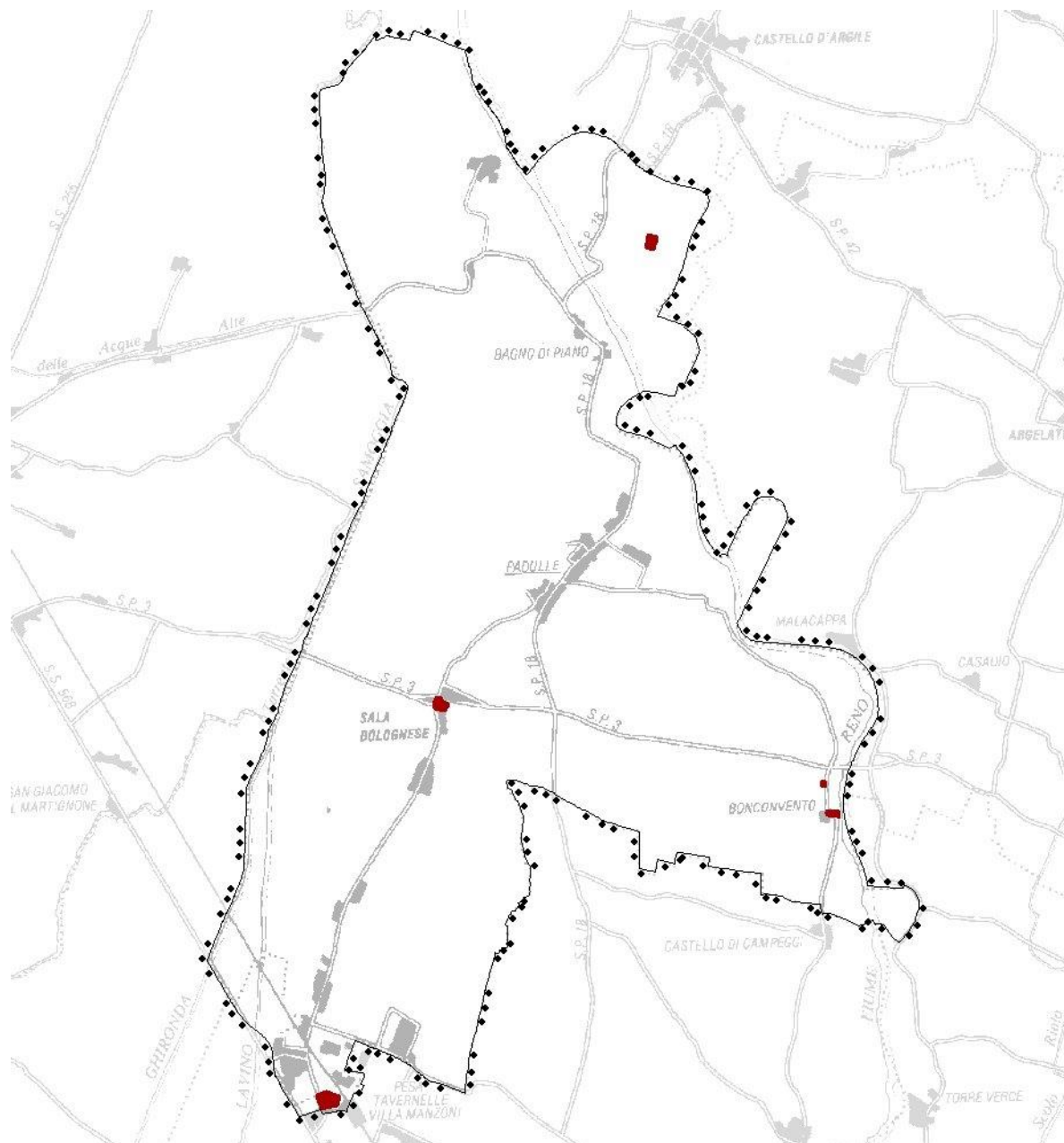


02SC Aree di interesse storico-architettonico

Fonte normativa: D.Lgs. 42/2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio

Fonte dell'individuazione cartografica: PSC

Norme applicabili: **D.Lgs. 42/2004** “Codice dei beni culturali e del paesaggio



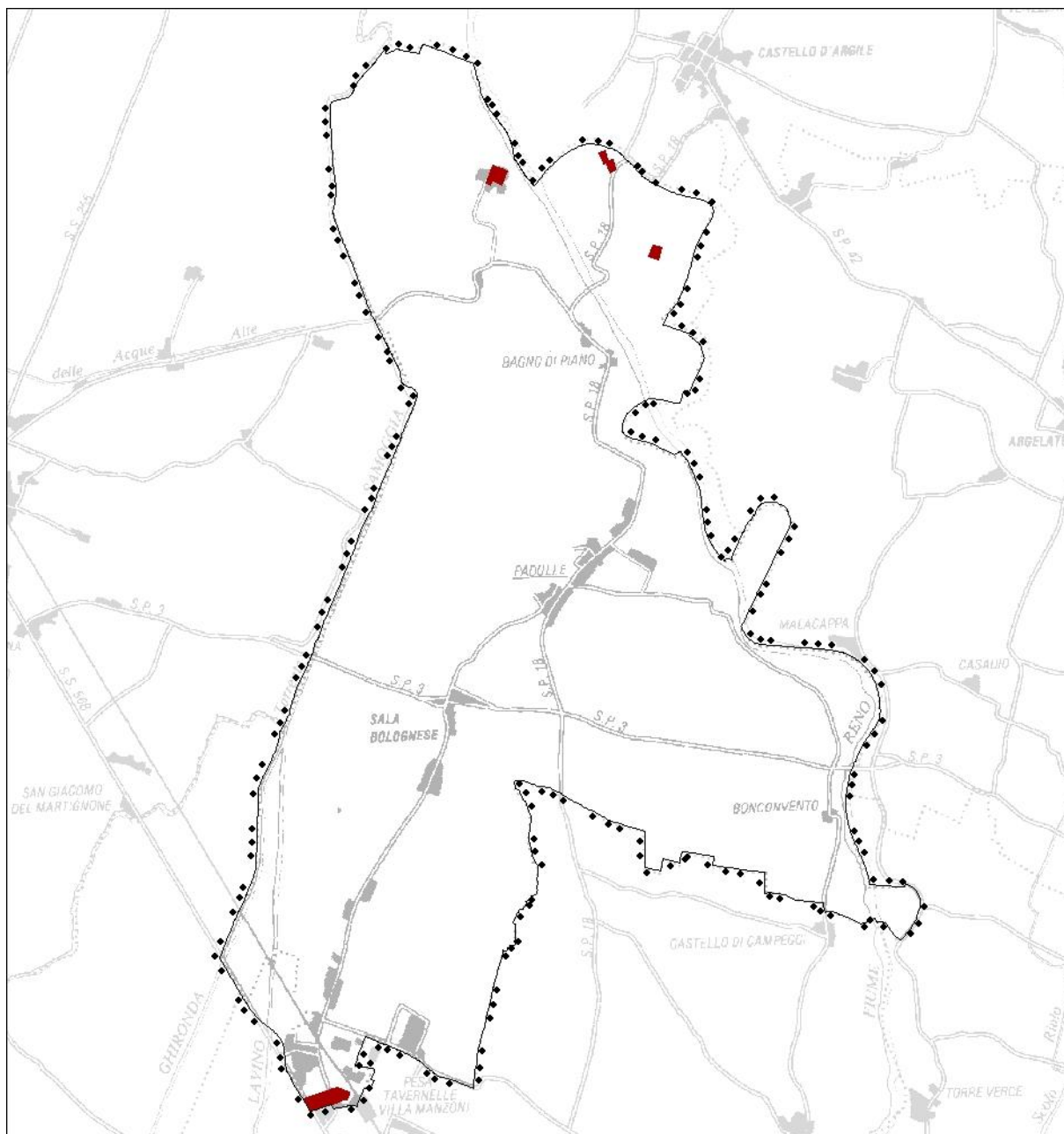
03SC Principali complessi architettonici non urbani

Fonte normativa: art.8.5 PTCP

Fonte dell'individuazione cartografica: Allegato F PTCP

Norme applicabili: **D.Lgs. 42/2004** "Codice dei beni culturali e del paesaggio

- 1) Gli interventi sui "Principali complessi architettonici storici non urbani" devono garantire la salvaguardia, oltre che degli edifici soggetti a tutela ai sensi del D.Lgs 42/2004 e degli edifici e manufatti di interesse storico-architettonico e/o testimoniale, anche delle aree di pertinenza storica, costituite dalle corti, giardini e parchi originariamente asserviti al complesso edilizio e degli elementi riconoscibili dell'organizzazione paesaggistica della campagna circostante (es. es. provane di accesso e relativi filari alberati, muretti, cavedagne, ecc).
- 2) Al fine di salvaguardare il rapporto tra edifici e territorio circostante, nell'ambito dei "Principali complessi architettonici storici non urbani", non sono ammesse nuove costruzioni o abbattimento delle alberature esistenti, se non per comprovati motivi fito-sanitari, sulla base di una specifica documentazione, firmata da un tecnico abilitato e salvo i casi previsti dai regolamenti del verde o da specifiche ordinanze comunali, con le modalità da questi previste e dovranno essere conservati i manufatti di corredo originario del complesso architettonico quali recinzioni, pilastri di ingresso, cancellate, pavimentazioni originarie, fontane, parapetti, muri. Per la realizzazione di pavimentazioni stradali, richieste per motivi di sicurezza dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione dello stesso Codice, in prossimità dell'intersezione con la viabilità pubblica, non potranno essere utilizzati asfalti bituminosi scuri, ma si dovranno impiegare tecniche e materiali che diano la percezione di strade rurali non-asfaltate, così come tipiche del territorio rurale.
- 3) In coerenza con l'art. 8.5 del PTCP, per i complessi architettonici storici non urbani di particolare rilevanza, i Comuni, anche in forma associata, e la Provincia, possono promuovere specifici progetti di recupero e valorizzazione per funzioni qualificanti e che preferibilmente ne consentano occasioni di fruizione, anche attraverso la definizione di Accordi ai sensi degli artt. 15 e 18 della L.R. 20/2000 con Enti e soggetti privati interessati.



04SC Aree di concentrazione di materiali archeologici

Fonte normativa: art.8.2 PTCP

Fonte dell'individuazione cartografica: PTCP e QC3/S – SB Schede dei siti archeologici

Norme applicabili: **art.8.2 PTCP e le Prescrizioni generali relative alle evidenze archeologiche**

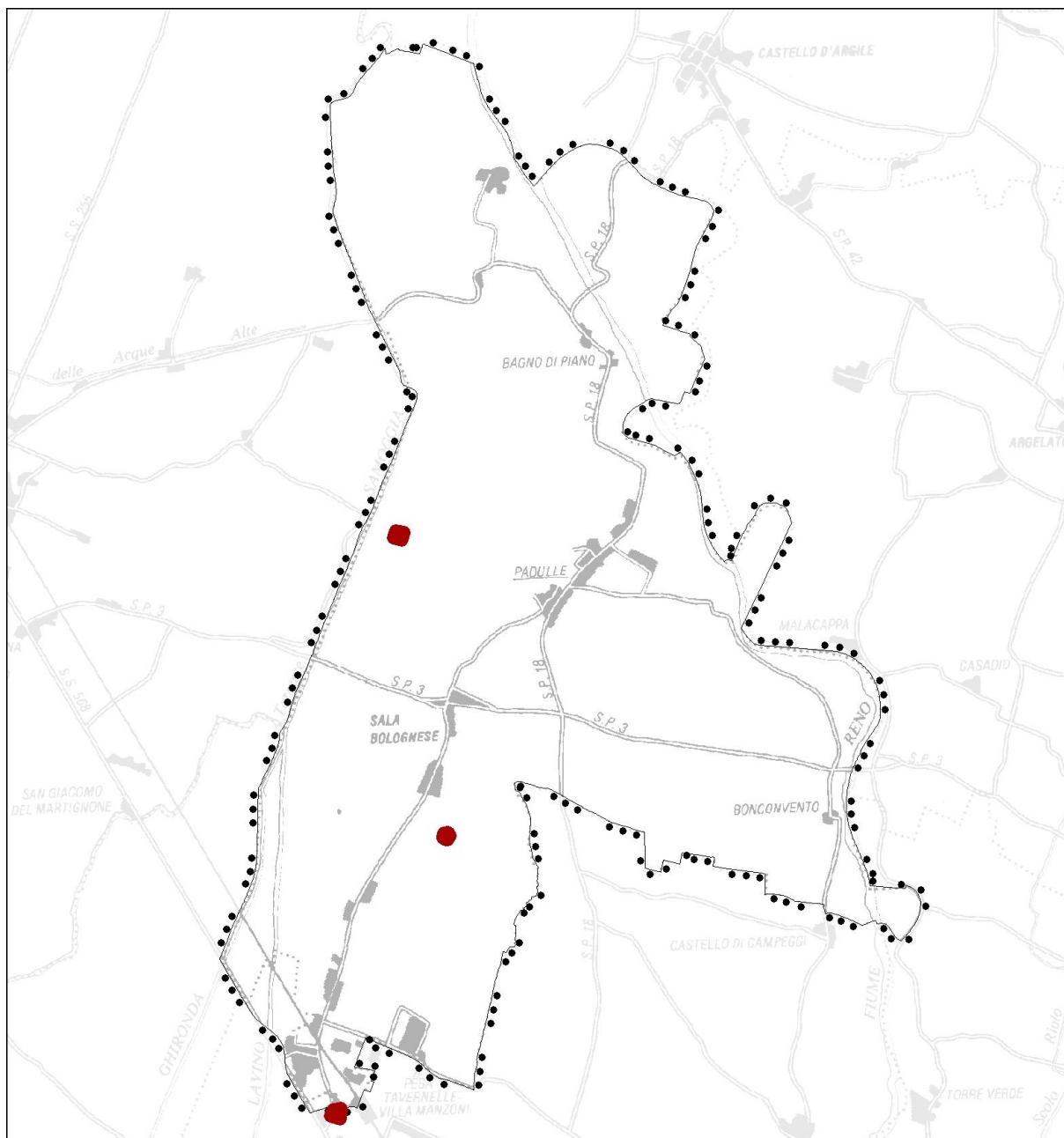
https://www.cittametropolitana.bo.it/pianificazione/Engine/RAServeFile.php/f/PTCP/elaborati_piano/NOR_ME_PTCP_testo_coordinato_2017.pdf

Prescrizioni generali relative alle evidenze archeologiche

1. Le disposizioni di cui al presente articolo sono finalizzate alla tutela dei siti archeologici noti, rappresentati nella Tavola "Sistema dei vincoli e delle tutele" e, in dettaglio, nel Fascicolo "Schede dei Siti Archeologici" del Quadro Conoscitivo.
2. Nelle aree archeologiche di cui alla Scheda dei Vincoli, qualunque trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio che comporti azioni di escavazione nel sottosuolo è soggetta ai dispositivi di tutela di cui al D.Lgs 42/2004 ed è subordinata al preventivo nulla-osta da parte della competente Soprintendenza Archeologica dell'Emilia-Romagna ed al rispetto delle prescrizioni ivi dettate. Tale nulla-osta deve essere richiesto a cura dell'interessato con istanza corredata di idonea documentazione sull'intervento in progetto (esatta ubicazione, quote effettive di intervento, planimetrie) e presentata al locale Museo Archeologico Ambientale, che provvederà a trasmetterla alla competente Soprintendenza.
3. Tutti i siti di interesse archeologico individuati nella Tavola "Sistema dei vincoli e delle tutele", qualora interessati da opere edilizie o scassi di qualunque natura nel sottosuolo (nuove strade, fognature/posa di tubature/canalizzazioni, costruzioni edilizie, garage e cantine sotterranei, interventi in profondità anche insistenti su strutture preesistenti, impianti arborei, spianamenti, ecc.), sono soggetti a sondaggi archeologici preliminari obbligatori e a controlli archeologici in corso d'opera, in accordo con la competente Soprintendenza.
I controlli devono essere effettuati a cura di un archeologo (laureato in discipline di ambito archeologico e con adeguato *curriculum* in materia) che dovrà redigere una adeguata relazione conclusiva sui controlli svolti da consegnarsi alla competente Soprintendenza e al locale Museo Archeologico Ambientale, il quale provvederà all'aggiornamento dei dati archeologici nel territorio di competenza.
4. I piani urbanistici attuativi (PUA) relativi ad ambiti di possibile trasformazione urbana, anche in assenza dei vincoli di tutela archeologica, devono essere corredati da una relazione sulle caratteristiche dell'area, sotto il profilo archeologico, redatta a cura di un archeologo, secondo quanto prescritto dal RUE. Qualora tale relazione fornisca elementi che facciano supporre la presenza di tracce antropiche di rilevanza archeologica, deve essere inoltrata apposita comunicazione alla competente Soprintendenza e al locale Museo Archeologico Ambientale, ai sensi del D.Lgs 42/2004; qualora, invece, non si rilevino tracce antropiche di rilevanza archeologica, tale relazione deve essere inoltrata unicamente al locale Museo Archeologico Ambientale per l'aggiornamento dei dati.
5. Qualora, nel corso dell'esecuzione di lavori, vengano effettuati ritrovamenti di presumibile interesse archeologico, storico o artistico, o comunque di presumibile

interesse culturale, il Responsabile del cantiere deve immediatamente sospendere i lavori lasciando intatte le cose ritrovate. Il Responsabile del cantiere deve dare immediata comunicazione dei ritrovamenti al Direttore dei lavori, nonché al Responsabile dello sportello unico per l'edilizia che, a sua volta, deve avvisare la competente Soprintendenza ed il locale Museo Archeologico Ambientale.

6. Il Museo Archeologico Ambientale, in accordo con la Soprintendenza, può effettuare sopralluoghi su tutto il territorio di Terred'acqua, nel corso di interventi di modifica del sottosuolo o di scavi di ogni tipo.
7. La documentazione relativa ad ogni ricerca, sondaggio preliminare, controllo, sopralluogo, scavo archeologico deve pervenire alla competente Soprintendenza ed al locale Museo Archeologico Ambientale, che provvederà alla raccolta e conservazione dei dati nonché all'aggiornamento della cartografia.
8. Nelle aree di accertata e rilevante consistenza archeologica, di concentrazione di materiali archeologici, ai sensi dell'art. 8.2 del PTCP, le misure e gli interventi di tutela e valorizzazione nonché gli interventi funzionali allo studio, all'osservazione e alla pubblica fruizione dei beni e dei valori tutelati sono definiti da piani o progetti pubblici di contenuto esecutivo, formati dagli enti competenti, previa consultazione con la competente Soprintendenza per i Beni Archeologici, ed avvalendosi della collaborazione dell'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna. Tali piani o progetti possono prevedere:
 - a) attività di studio, ricerca, scavo, restauro, inerenti i beni archeologici nonché interventi di trasformazione connessi a tali attività, ad opera degli enti o degli istituti scientifici autorizzati;
 - b) la realizzazione di attrezzature culturali e di servizio alle attività di ricerca, studio, osservazione delle presenze archeologiche e degli eventuali altri beni e valori tutelati, nonché di posti di ristoro e percorsi e spazi di sosta;
 - c) la realizzazione di infrastrutture tecniche e di difesa del suolo, nonché di impianti tecnici di modesta entità.I piani o progetti di cui sopra possono inoltre motivatamente, a seguito di adeguate ricerche, variare la delimitazione delle aree perimetrate dal PSC.



05SC Aree di accertata e rilevante consistenza archeologica

Fonte normativa: art.8.2 PTCP

Fonte dell'individuazione cartografica: PTCP e QC3/S – SB Schede dei siti archeologici

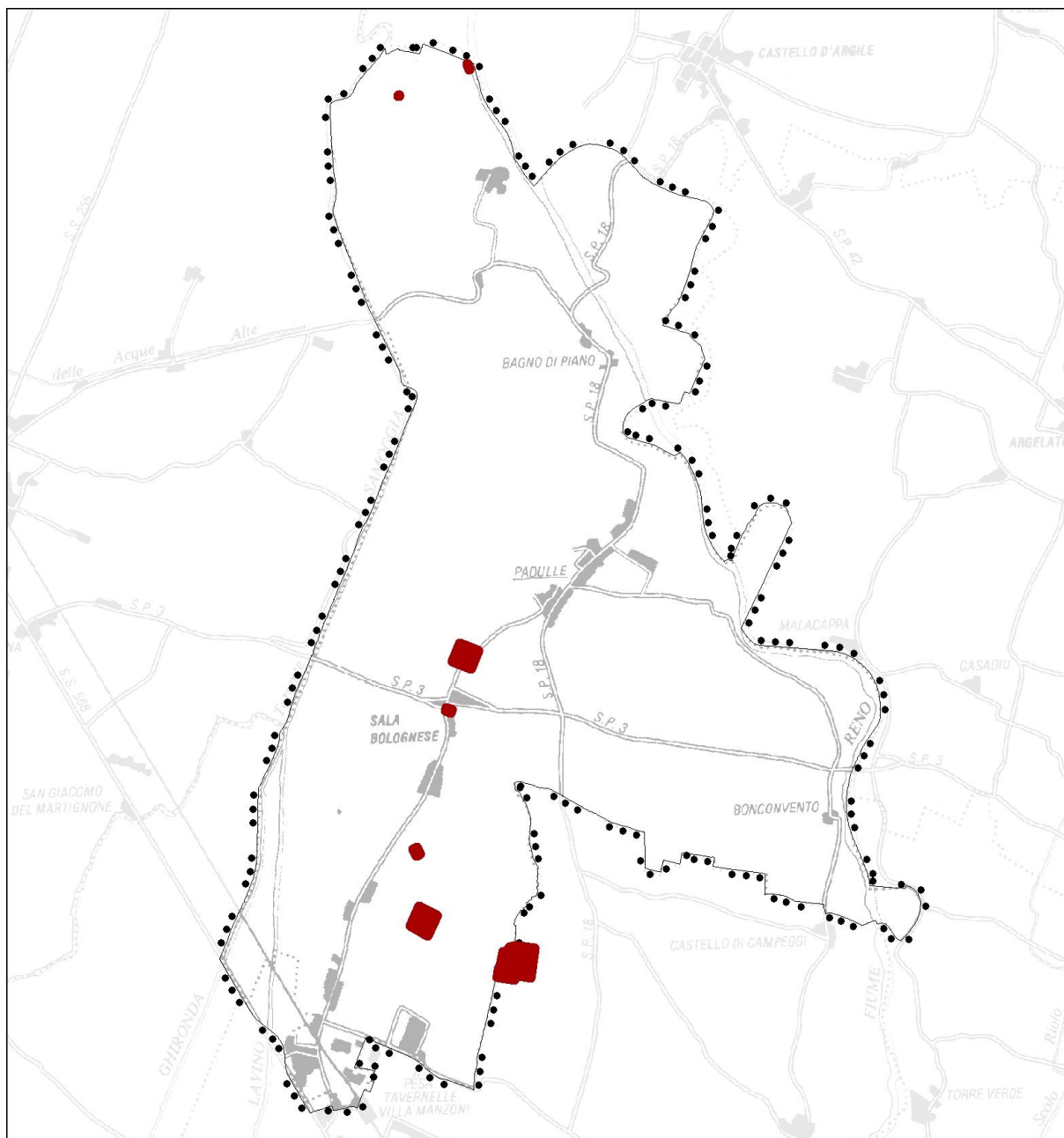
Norme applicabili: **art.8.2 PTCP e Prescrizioni generali relative alle evidenze archeologiche**

https://www.cittametropolitana.bo.it/pianificazione/Engine/RAServeFile.php/f/PTCP/elaborati_piano/NOR_ME_PTCP_testo_coordinato_2017.pdf

Prescrizioni generali relative alle evidenze archeologiche

1. Le disposizioni di cui al presente articolo sono finalizzate alla tutela dei siti archeologici noti, rappresentati nella Tavola "Sistema dei vincoli e delle tutele" e, in dettaglio, nel Fascicolo "Schede dei Siti Archeologici" del Quadro Conoscitivo.
2. Nelle aree archeologiche di cui alla Scheda dei Vincoli, qualunque trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio che comporti azioni di escavazione nel sottosuolo è soggetta ai dispositivi di tutela di cui al D.Lgs 42/2004 ed è subordinata al preventivo nulla-osta da parte della competente Soprintendenza Archeologica dell'Emilia-Romagna ed al rispetto delle prescrizioni ivi dettate. Tale nulla-osta deve essere richiesto a cura dell'interessato con istanza corredata di idonea documentazione sull'intervento in progetto (esatta ubicazione, quote effettive di intervento, planimetrie) e presentata al locale Museo Archeologico Ambientale, che provvederà a trasmetterla alla competente Soprintendenza.
3. Tutti i siti di interesse archeologico individuati nella Tavola "Sistema dei vincoli e delle tutele", qualora interessati da opere edilizie o scassi di qualunque natura nel sottosuolo (nuove strade, fognature/posa di tubature/canalizzazioni, costruzioni edilizie, garage e cantine sotterranei, interventi in profondità anche insistenti su strutture preesistenti, impianti arborei, spianamenti, ecc.), sono soggetti a sondaggi archeologici preliminari obbligatori e a controlli archeologici in corso d'opera, in accordo con la competente Soprintendenza.
I controlli devono essere effettuati a cura di un archeologo (laureato in discipline di ambito archeologico e con adeguato *curriculum* in materia) che dovrà redigere una adeguata relazione conclusiva sui controlli svolti da consegnarsi alla competente Soprintendenza e al locale Museo Archeologico Ambientale, il quale provvederà all'aggiornamento dei dati archeologici nel territorio di competenza.
4. I piani urbanistici attuativi (PUA) relativi ad ambiti di possibile trasformazione urbana, anche in assenza dei vincoli di tutela archeologica, devono essere corredati da una relazione sulle caratteristiche dell'area, sotto il profilo archeologico, redatta a cura di un archeologo, secondo quanto prescritto dal RUE. Qualora tale relazione fornisca elementi che facciano supporre la presenza di tracce antropiche di rilevanza archeologica, deve essere inoltrata apposita comunicazione alla competente Soprintendenza e al locale Museo Archeologico Ambientale, ai sensi del D.Lgs 42/2004; qualora, invece, non si rilevino tracce antropiche di rilevanza archeologica, tale relazione deve essere inoltrata unicamente al locale Museo Archeologico Ambientale per l'aggiornamento dei dati.

5. Qualora, nel corso dell'esecuzione di lavori, vengano effettuati ritrovamenti di presumibile interesse archeologico, storico o artistico, o comunque di presumibile interesse culturale, il Responsabile del cantiere deve immediatamente sospendere i lavori lasciando intatte le cose ritrovate. Il Responsabile del cantiere deve dare immediata comunicazione dei ritrovamenti al Direttore dei lavori, nonché al Responsabile dello sportello unico per l'edilizia che, a sua volta, deve avvisare la competente Soprintendenza ed il locale Museo Archeologico Ambientale.
6. Il Museo Archeologico Ambientale, in accordo con la Soprintendenza, può effettuare sopralluoghi su tutto il territorio di Terred'acqua, nel corso di interventi di modifica del sottosuolo o di scavi di ogni tipo.
7. La documentazione relativa ad ogni ricerca, sondaggio preliminare, controllo, sopralluogo, scavo archeologico deve pervenire alla competente Soprintendenza ed al locale Museo Archeologico Ambientale, che provvederà alla raccolta e conservazione dei dati nonché all'aggiornamento della cartografia.
8. Nelle aree di accertata e rilevante consistenza archeologica, di concentrazione di materiali archeologici, ai sensi dell'art. 8.2 del PTCP, le misure e gli interventi di tutela e valorizzazione nonché gli interventi funzionali allo studio, all'osservazione e alla pubblica fruizione dei beni e dei valori tutelati sono definiti da piani o progetti pubblici di contenuto esecutivo, formati dagli enti competenti, previa consultazione con la competente Soprintendenza per i Beni Archeologici, ed avvalendosi della collaborazione dell'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna. Tali piani o progetti possono prevedere:
 - a) attività di studio, ricerca, scavo, restauro, inerenti i beni archeologici nonché interventi di trasformazione connessi a tali attività, ad opera degli enti o degli istituti scientifici autorizzati;
 - b) la realizzazione di attrezzature culturali e di servizio alle attività di ricerca, studio, osservazione delle presenze archeologiche e degli eventuali altri beni e valori tutelati, nonché di posti di ristoro e percorsi e spazi di sosta;
 - c) la realizzazione di infrastrutture tecniche e di difesa del suolo, nonché di impianti tecnici di modesta entità.I piani o progetti di cui sopra possono inoltre motivatamente, a seguito di adeguate ricerche, variare la delimitazione delle aree perimetrate dal PSC.



06SC Punti Stratigrafici

Fonte normativa: PSC

Fonte dell'individuazione cartografica: Tavola dei Vincoli e QC3/S – SB Schede dei siti archeologici

Norme applicabili:

Nella Tavola dei Vincoli sono indicati i “Punti Stratigrafici” come localizzazione delle Schede dei siti archeologici presenti nell’Allegato del Quadro conoscitivo QC3/S. I punti Stratigrafici sono aree prive di rischio limitatamente ai punti specifici e alla profondità indagata, che forniscono dati conoscitivi sulla stratigrafia del sottosuolo.

Nell’allegato del Quadro Conoscitivo sono riportate le schede delle segnalazioni in grado di evidenziarne la collocazione, l’estensione e un diverso grado di potenzialità o rischio archeologico sulla base dell’entità del rinvenimento e dell’affidabilità delle fonti in possesso.

07SC Alberi monumentali

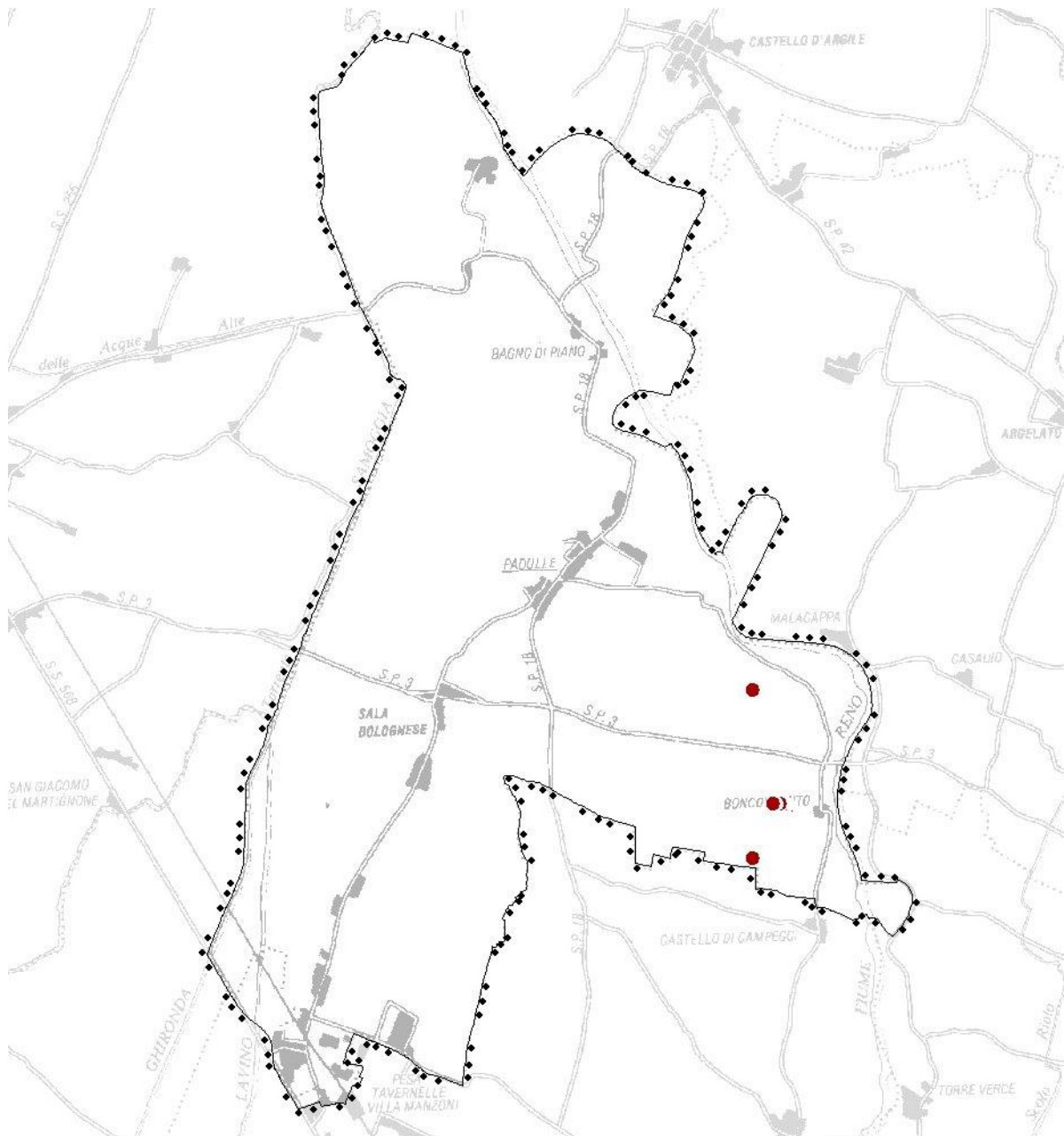
Fonte normativa: Decreto Regionale ai sensi della L.R. 2/1977

Fonte dell'individuazione cartografica: IBC – Istituto per i beni artistici culturali e naturali

Norme applicabili:

Sono assoggettati a specifica tutela e non potranno pertanto essere danneggiati e/o abbattuti ma potranno essere sottoposti esclusivamente ad interventi mirati al mantenimento del buono stato vegetativo.

Qualora, per ragioni fitosanitarie, per la sicurezza di persone e cose eventualmente minacciate, si rendano necessari interventi (es.: potatura, puntellamento e, in casi straordinari, abbattimento) non strettamente necessari alla conservazione degli elementi così classificati, tali interventi sono sottoposti ad apposita autorizzazione comunale. Tali interventi devono comunque essere compatibili e conformi alle norme stabilite dal Regolamento comunale del verde o da specifiche ordinanze comunali, ove esistenti. Gli interventi riguardanti gli esemplari arborei singoli, in gruppo o in filare tutelati con specifico Decreto Regionale ai sensi della L.R. 2/1977 (si veda Allegato alla QC8_R: "Esemplari arborei tutelati ai sensi dell'art. 6 L. R. 24.01.77 n. 2. / art. 39 L. R. 02.04.88, n. 11 nel territorio dell'Associazione Terre d'acqua") dovranno rispettare le prescrizioni contenute nel decreto sopra citato."



08SC Alberi di rilevanti dimensioni

Fonte normativa: VIN_SCH

Fonte dell'individuazione cartografica: PSC

Norme applicabili:

Sono assoggettati a specifica tutela e non potranno pertanto essere danneggiati e/o abbattuti ma potranno essere sottoposti esclusivamente ad interventi mirati al mantenimento del buono stato vegetativo.

Qualora, per ragioni fitosanitarie, per la sicurezza di persone e cose eventualmente minacciate, si rendano necessari interventi (es.: potatura, puntellamento e, in casi straordinari, abbattimento) non strettamente necessari alla conservazione degli elementi così classificati, tali interventi sono sottoposti ad apposita autorizzazione comunale. Tali interventi devono comunque essere compatibili e conformi alle norme stabilite dal Regolamento comunale del verde o da specifiche ordinanze comunali, ove esistenti. Gli interventi riguardanti gli esemplari arborei singoli, in gruppo o in filare tutelati con specifico Decreto Regionale ai sensi della L.R. 2/1977 (si veda Allegato alla QC8_R: "Esemplari arborei tutelati ai sensi dell'art. 6 L. R. 24.01.77 n. 2. / art. 39 L. R. 02.04.88, n. 11 nel territorio dell'Associazione Terre d'acqua") dovranno rispettare le prescrizioni contenute nel decreto sopra citato."



09SC Maestà e tabernacoli

Fonte normativa: art.8.2 PTCP

Fonte dell'individuazione cartografica: PSC

Norme applicabili:

Le presenti norme sono rivolte alla tutela dei manufatti di interesse testimoniale, identificati nelle tavole dei Vincoli come "Maestà/tabernacoli", per i quali sono prescritti interventi di RS "restauro scientifico".



10SC Canali Storici

Fonte normativa: PTCP della Provincia di Bologna

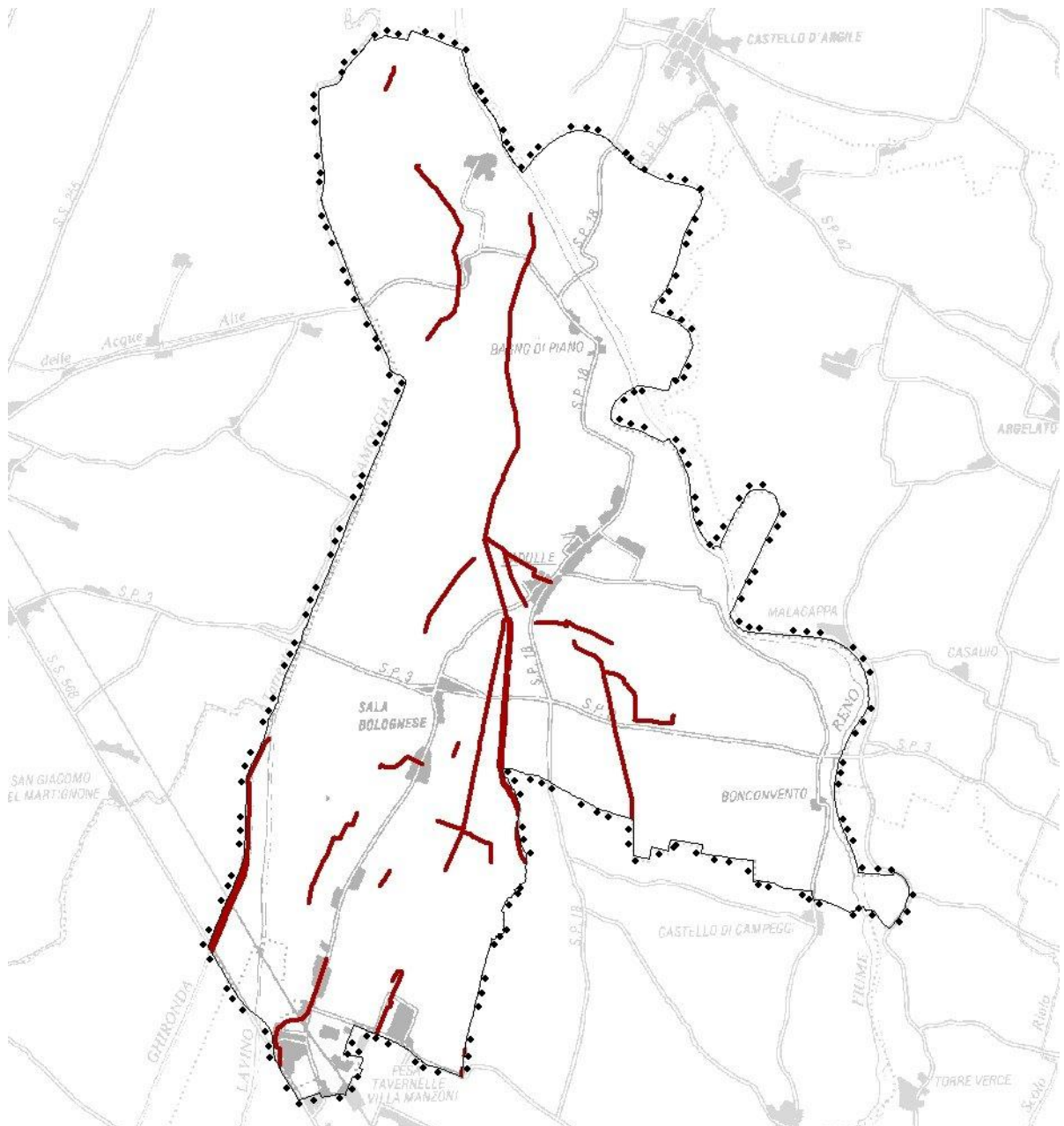
Fonte dell'individuazione cartografica: PTCP Tav.1;

Norme applicabili: **art.8.5 PTCP**

https://www.cittametropolitana.bo.it/pianificazione/Engine/RAServeFile.php/f/PTCP/elaborati_piano/NORME_PTCP_testo_coordinato_2017.pdf

Gli interventi sui canali storici devono essere volti alla tutela degli stessi, secondo le seguenti prescrizioni:

- devono valorizzare il ruolo di testimonianza culturale e di presenza paesaggistica dei canali storici e degli elementi ad essi correlati, anche al fini di trasmettere la conoscenza del loro funzionamento,
- gli interventi di manutenzione non devono comunque pregiudicare in toto la vegetazione riparia e la funzione di connettivo ecologico di questa; a tal fine dovranno adottarsi tecniche quali lo sfalcio alternato delle sponde e lo sfalcio in periodi lontani da quelli di nidificazione delle specie acquatiche,
- non sono ammesse alterazioni degli elementi strutturali dei canali storici (dimensioni, sezione, arginature, intersezioni) e dei manufatti di valore storico testimoniale (quali ponti in muratura, chiuse, sbarramenti); ove questi si rendessero necessari per ragioni di tutela idraulica o per altre significative ragioni di pubblica utilità, l'ente gestore del canale storico proporrà al Comune il raggiungimento di un accordo di programma, eventualmente preceduto dallo svolgimento di una conferenza di servizi, che, ove venga raggiunta la relativa intesa, assumerà efficacia di titolo abilitativo dell'intervento,
- non sono ammessi tombamenti.



11SC Viabilità storica

Fonte normativa: PTCP della Provincia di Bologna

Fonte dell'individuazione cartografica: Comune di Sala Bolognese

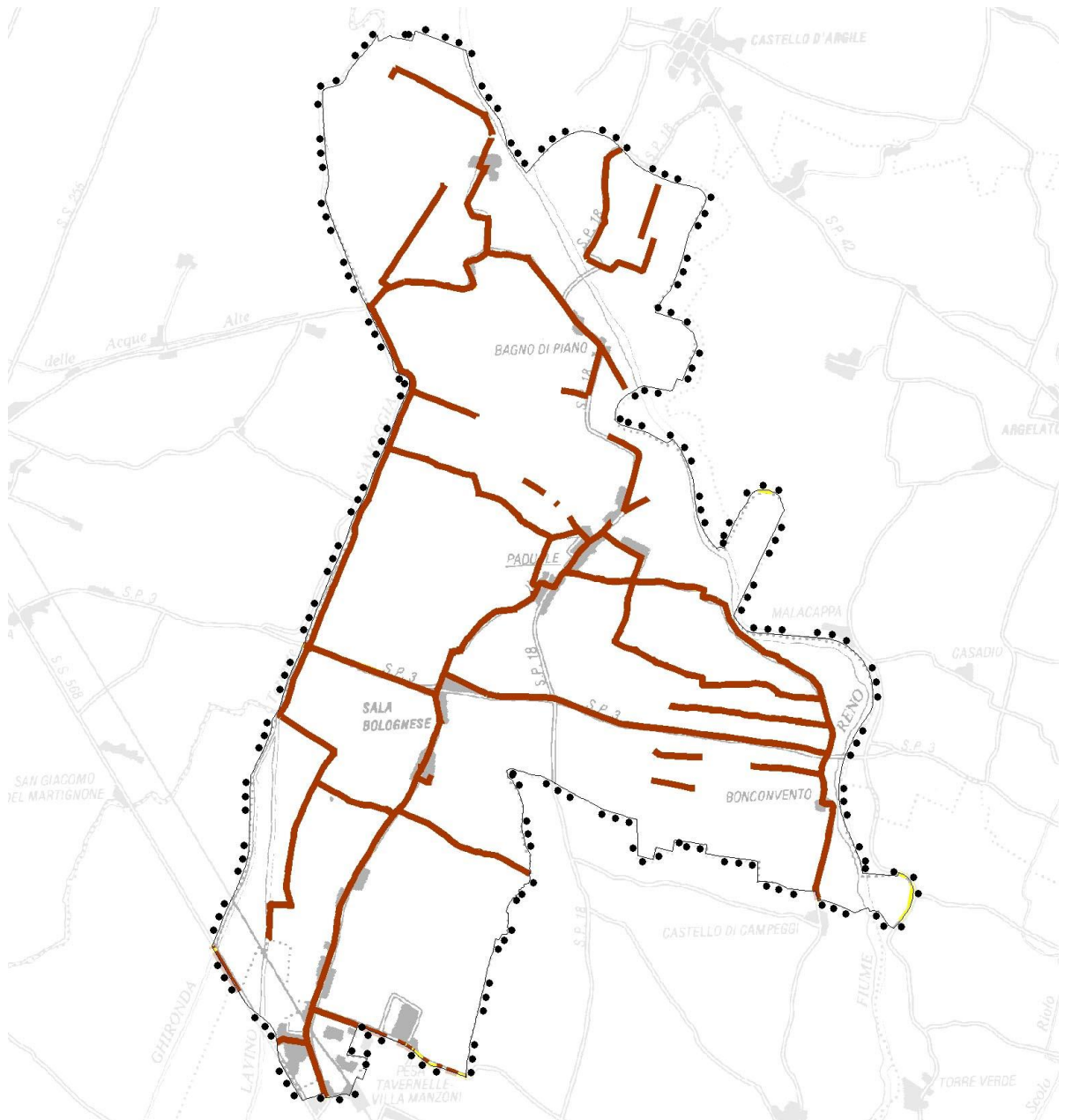
Norme applicabili: **art.8.5 PTCP**

https://www.cittametropolitana.bo.it/pianificazione/Engine/RAServeFile.php/f/PTCP/elaborati_piano/NOR_ME_PTCP_testo_coordinato_2017.pdf

Gli interventi sulla viabilità storica devono essere volti alla tutela delle infrastrutture viarie, mediante il rispetto delle seguenti prescrizioni:

- la viabilità storica, comprensiva degli slarghi e delle piazze urbane, non può essere soppressa nè privatizzata o comunque alienata o chiusa salvo che temporaneamente e per motivi di sicurezza e di pubblica incolumità;
- oltre alle caratteristiche strutturali (tracciato e sezione) della viabilità storica extraurbana, sono sottoposti a tutela anche le pavimentazioni e gli eventuali elementi di arredo e di pertinenza storico-testimoniali, salvo situazioni dettate da adeguamenti al codice della strada o per la tutela della pubblica sicurezza. E' in ogni caso vietato modificare le pavimentazioni esistenti ed asfaltare strade storicamente bianche; per tali strade sono tuttavia ammessi interventi di depolverizzazione o similari;
- devono essere mantenuti gli attuali toponimi; le eventuali deliberazioni comunali in materia toponomastica dovranno evitare denominazioni diverse da quelle conservate, a meno che la nuova denominazione non sostituisca denominazioni recenti ripristinando le antiche;
- all'esterno del perimetro del territorio urbanizzato è vietata l'affissione di cartelli e di segnaletica pubblicitaria e commerciale in margine alla viabilità storica, fatte salve le indicazioni relative ad attività presenti sul territorio, le indicazioni turistiche e la segnaletica direzionale e informativa;
- sono sottoposti a tutela le targhe, i cartelli e la segnaletica direzionale e informativa d'interesse storico, sia isolata che affissa o comunque connessa agli edifici;
- gli interventi di allargamento della sede stradale devono essere realizzati nel rispetto di manufatti di rilevanza storica connessi al corpo stradale o al corso d'acqua eventualmente ad esso affiancato o di edifici soggetti a tutela, eventualmente presenti ai margini della strada;
- devono essere salvaguardati gli elementi di particolare interesse storico-testimoniale (guadi, arginature, terrapieni difensivi, ecc.);
- deve essere salvaguardato il patrimonio vegetale connesso alla sede stradale (siepi, filari di alberi, piante su bivio, ecc.), provvedendo alla riqualificazione delle componenti vegetali presenti, ripristinando i caratteri vegetazionali (scelta delle specie e loro associazione) tipici del paesaggio locale;

- devono essere salvaguardati gli incroci, i bivio e le diramazioni del tronco principale, salvo situazioni dettate da adeguamenti al codice della strada o per la tutela della pubblica sicurezza;
- devono essere preferite, ove possibile, soluzioni non invasive per l'installazione di pali, tralicci, manufatti connessi alle reti di pubblica illuminazione, telefoniche, ecc., che non compromettano la qualità ambientale del tracciato, ricercando possibili soluzioni alternative mediante interventi di interrimento;
- i tratti viari non più utilizzati interamente per la rete della mobilità veicolare dovranno essere preservati dalla totale scomparsa o dalla perdita di leggibilità, eventualmente valorizzandoli quali itinerari ciclabili e/o pedonali di interesse paesaggistico, naturalistico e culturale, senza alterazione degli elementi strutturali della strada storica (tracciato, sezione, pavimentazione, pertinenze);
- gli eventuali interventi di adeguamento alle disposizioni sulle caratteristiche strutturali e tecniche della viabilità previste dal Codice della strada o da altri strumenti di pianificazione sovraordinata, dovranno preferibilmente essere realizzati tramite interventi alternativi all'allargamento delle sedi stradali, quali la realizzazione di piazzole, introduzione di sensi unici, posa di specchi stradali, spazi di fermata ed altri;
- le opere di mitigazione acustica a risanamento di situazioni esistenti in applicazione al DM 29/11/2000 o per interventi di adeguamento stradale sono ammesse solo sulla scorta di un apposito studio di inserimento paesaggistico ambientale valutato positivamente dalla CQAP. La realizzazione di barriere acustiche, terrapieni e qualsiasi altro manufatto invasivo finalizzati alla mitigazione acustica per nuova edificazione o ampliamento dell'esistente dovrà essere oggetto di attenta valutazione al fine di minimizzarne il potenziale impatto paesaggistico. Tali interventi dovranno essere localizzati e progettati in modo da non necessitare di opere di mitigazione costituite da manufatti in elevazione, garantendo comunque il rispetto dei limiti acustici.



12SC Ambiti di particolare interesse storico

Fonte normativa: Scheda Vincoli

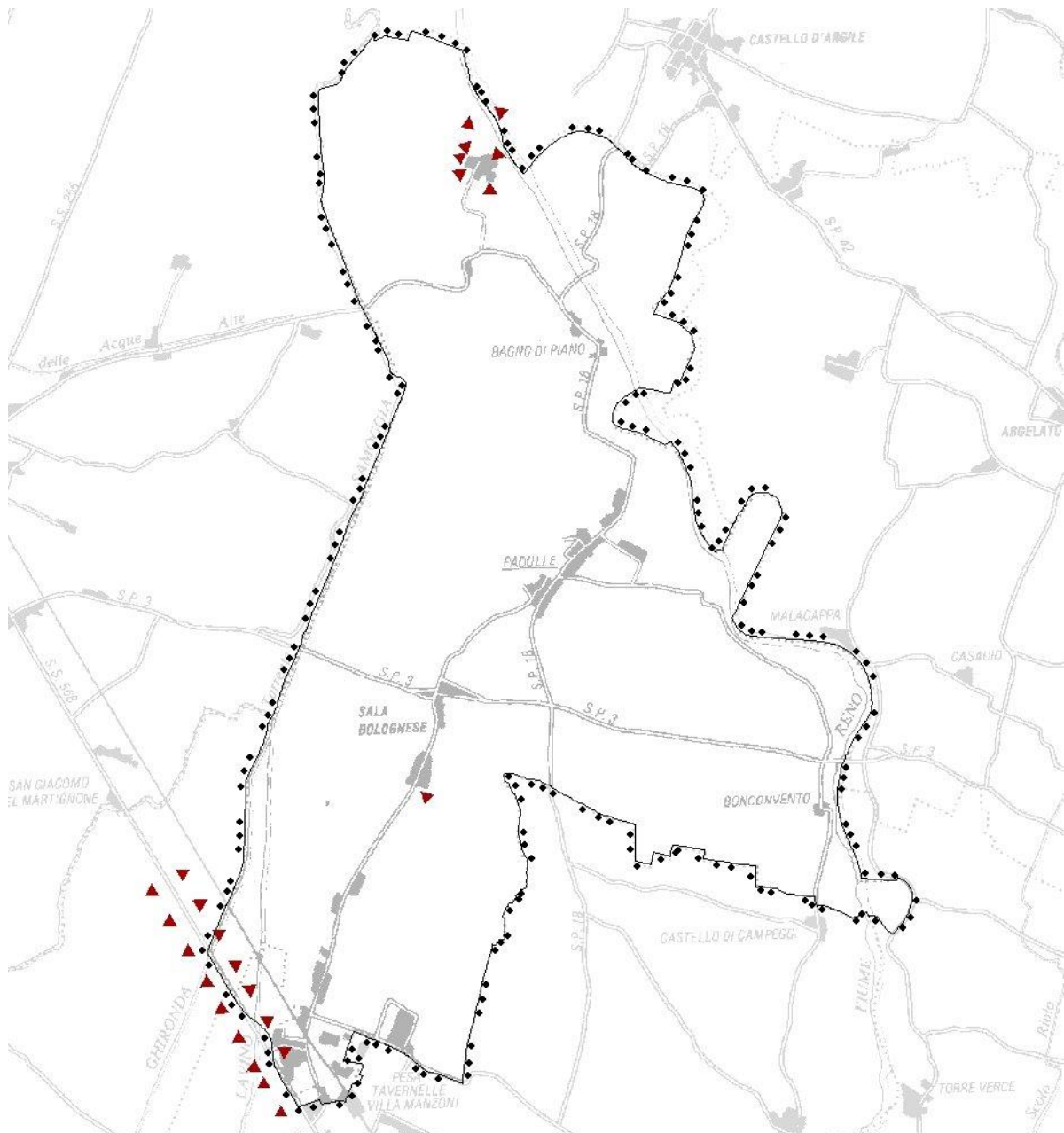
Fonte dell'individuazione cartografica: Comune di Sala Bolognese

Norme applicabili:

La Tavola dei Vincoli individua gli ambiti di particolare interesse storico, corrispondenti agli ambiti territoriali in cui il processo di formazione storica del paesaggio è ancora riconoscibile dagli elementi che lo compongono. Gli assi stradali che generano questi ambiti sono rappresentati dalle strade storiche di impianto medievale e dalla viabilità di pertinenza ai principali complessi architettonici non urbani.

Negli "Ambiti di particolare interesse storico" gli interventi devono garantire che sia conservata la percezione del paesaggio nelle sue componenti storiche e architettoniche e del territorio rurale ad esse collegato.

Al fine di salvaguardare il rapporto tra elementi del paesaggio storico, negli "ambiti di particolare interesse storico", le nuove costruzioni, qualora ammesse, dovranno essere collocate a una distanza minima di 150 m dal ciglio stradale. La distanza prescritta non è applicabile negli ambiti rurali in presenza di edifici costituenti una corte rurale già esistente. In questo caso tuttavia i nuovi fabbricati o gli ampliamenti non potranno in nessun caso essere posti a distanza inferiore a quelli preesistenti. Non potranno in ogni caso essere rimossi eventuali manufatti di interesse storico-testimoniale quali recinzioni, pilastri di ingresso, cancellate, ponti in muratura con i relativi parapetti, muri e non potranno essere installati pannelli pubblicitari, fatte salve le indicazioni turistiche e la segnaletica direzionale e informativa, di dimensioni analoghe a quelle utilizzate per le indicazioni turistiche. Nel caso di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti, potranno essere confermate le distanze esistenti dal ciglio stradale.



3. DOTAZIONI TERRITORIALI ED ECOLOGICHE E RELATIVI RISPETTI (DR)

01DR Zone aeroportuali soggette al Codice della Navigazione

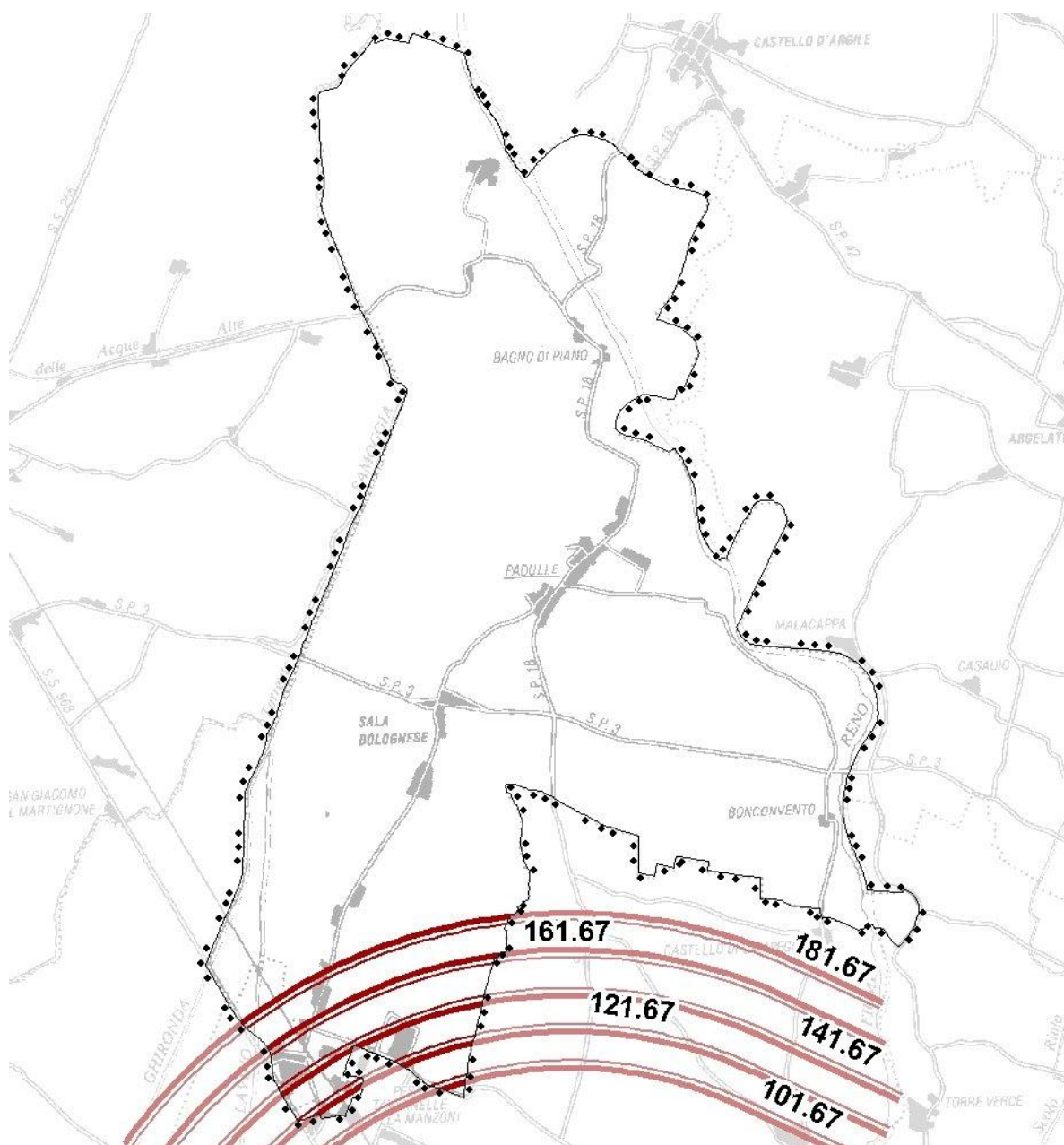
Fonte normativa: Disposizioni ENAC

Fonte dell'individuazione cartografica: Comune di Sala Bolognese

Norme applicabili:

Al fine di garantire la sicurezza della navigazione aerea, la Tavola dei Vincoli recepisce le mappe delle "Zone di rischio aeroportuale", nell'ambito delle quali valgono le disposizioni del "Regolamento per la costruzione e l'esercizio degli aeroporti" di ENAC.

Nelle "Zone aeroportuali soggette al Codice della navigazione", valgono le disposizioni di cui al *Codice della navigazione*, titolo III del libro I della parte II, "Della navigazione aerea", come modificato con D.Lgs n. 96 del 9 maggio 2005 e con D.Lgs n. 151 del 15 marzo 2006 e s.m..



02DR Limite di rispetto stradali

Fonte normativa: D.Lgs n. 285 del 30 aprile 1992 "Nuovo codice della strada"; Dpr n. 495 del 16 dicembre 1992 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada"; art.9 della L. n. 729 del 24 luglio 1961 "Piano di nuove costruzioni stradali ed autostradali"; Dm n. 1404 del 1 aprile 1968 "Distanze minime a protezione del nastro stradale da osservarsi nella edificazione fuori del perimetro dei centri abitati, di cui all'art. 19 della L. n. 765 del 6 agosto 1967"; art. 12.9 del Ptcp "Disposizioni in materia di standard di riferimento e di fasce di rispetto stradale" nonché Piano Regionale Integrato dei Trasporti (PRIT vigente 98-2010 e proposta di adozione del PRIT 2020).

Fonte dell'individuazione cartografica: Comune di Sala Bolognese. Ai fini dell'applicazione dei rispetti stradali, il perimetro dei centri abitati è definito dal PSC vigente, con riferimento:

- all'art. A-5 della LR 20/2000, come perimetro continuo del territorio urbanizzato che comprende tutte le aree effettivamente edificate o in costruzione e i lotti interclusi
- ai sensi del Nuovo Codice della Strada, come "insieme di edifici, delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine. Per insieme di edifici si intende un raggruppamento continuo, ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada".

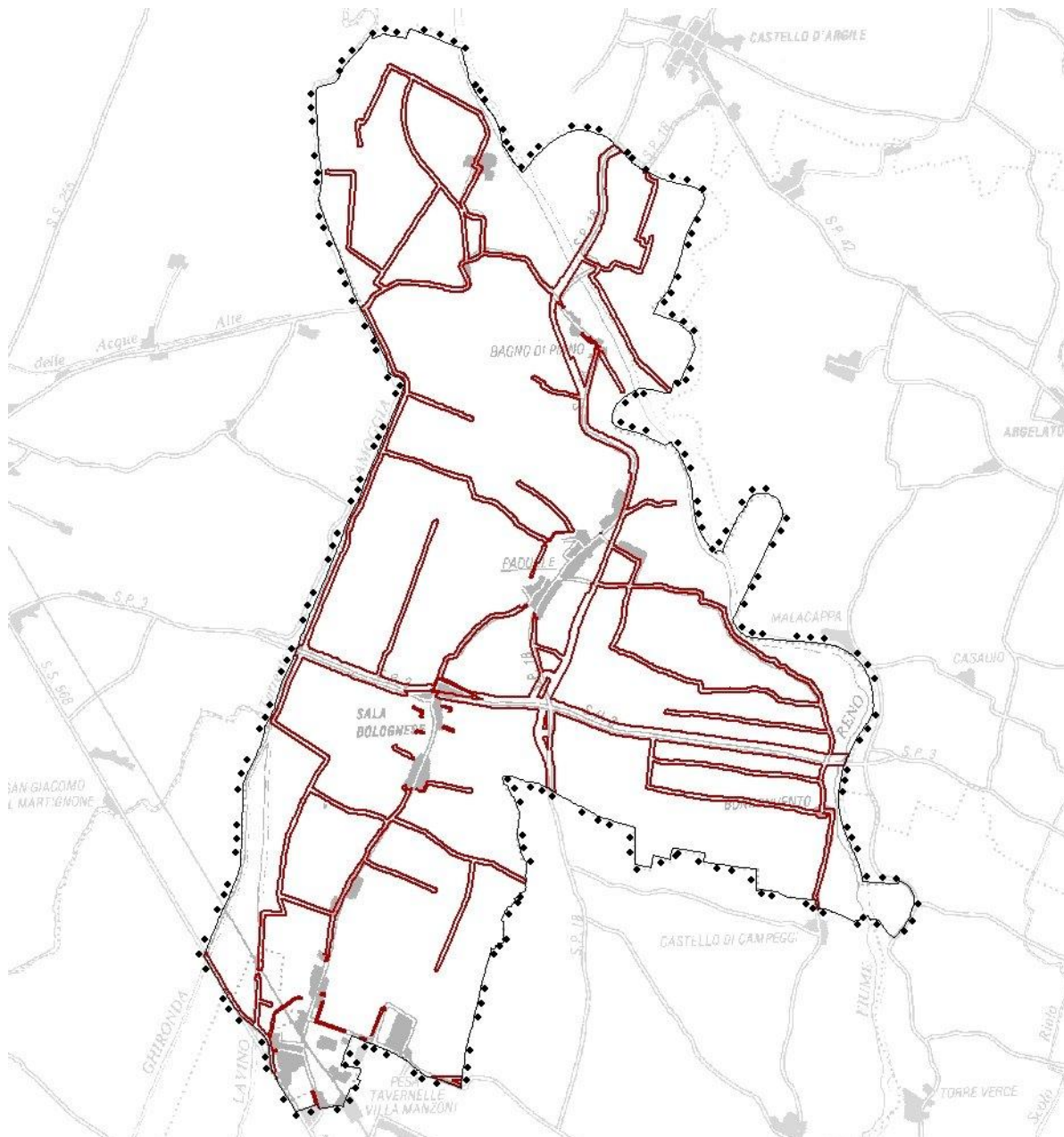
Il perimetro dei centri abitati è riportato nelle tavole T.0 e T.1 del PSC, nelle tavole del RUE e nella tavola dei Vincoli.

Norme applicabili: Il suddetto D.P.R. 16/12/1992 n. 495, nonché:

- 1) Le fasce di rispetto delle infrastrutture stradali definite dal PSC per la viabilità esistente, sono individuate nella cartografia della Tavola dei Vincoli, al di fuori dai Centri Abitati. L'individuazione cartografica delle fasce di rispetto è da assumere come riferimento della larghezza della fascia di rispetto che dovrà essere applicata, secondo quanto stabilito dal Nuovo Codice della Strada, dal confine di proprietà della strada. Le fasce di rispetto delle infrastrutture viarie sono inedificabili.
- 2) In assenza o in caso di non corrispondenza con le indicazioni grafiche sulle tavole del RUE, valgono comunque le prescrizioni del Nuovo Codice della Strada, sulla base delle delimitazioni dei centri abitati in relazione alla classificazione della rete stradale riportata nella tavola T.0 del PSC.
- 3) **Per le infrastrutture viarie esistenti**, le distanze da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali o negli ampliamenti fronteggianti le strade, sono le seguenti:
 - **fuori dai Centri Abitati**, le distanze dal confine stradale non possono essere inferiori a:
 - 80 m per strade appartenenti alla rete Autostradale - tipo A (Autostrade)
 - 60 m per strade appartenenti alla Grande rete di interesse nazionale/regionale - tipo B (strade extraurbane principali)
 - 50 m per strade appartenenti alla Rete di base di interesse regionale - tipo C (strade extraurbane secondarie)

- 40 m per strade appartenenti alla Viabilità extraurbana secondaria di rilievo interprovinciale o provinciale - tipo C (strade extraurbane secondarie)
 - 30 m per strade appartenenti alla Viabilità extraurbana secondaria di rilievo intercomunale - tipo C (Strade extraurbane secondarie)
 - 20 m per strade di tipo F (Principali strade urbane o prevalentemente urbane di penetrazione, scorrimento e distribuzione e Strade locali), ad eccezione delle strade vicinali
 - 10 m per strade vicinali di tipo F;
 - **all'interno dei Centri Abitati**, le distanze dal confine stradale non possono essere inferiori a:
 - 5,00 m per strade di tipo E (Strade urbane di quartiere) e F (Strade locali).
- 4) **Per le nuove infrastrutture viarie** che saranno realizzate in attuazione dei corridoi infrastrutturali del PSC, le distanze da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali o negli ampliamenti fronteggianti le strade, ai sensi del PTCP, sono le seguenti:
- **fuori dai Centri Abitati**, le distanze dal confine stradale non possono essere inferiori a:
 - 80 m per strade appartenenti alla rete Autostradale - tipo A, con fasce di ambientazione di profondità non inferiore a 50 m,
 - 60 m per strade appartenenti alla Grande rete di interesse nazionale/regionale - tipo B, con fasce di ambientazione di profondità non inferiore a 30 m,
 - 50 m per le strade appartenenti alla Rete di base di interesse regionale - tipo C, con fasce di ambientazione di profondità non inferiore a 30 m,
 - 40 m per strade appartenenti alla Viabilità extraurbana secondaria di rilievo interprovinciale o provinciale - tipo C, con fasce di ambientazione di profondità non inferiore a 20 m,
 - 30 m per strade appartenenti alla Viabilità extraurbana secondaria di rilievo intercomunale- tipo C o di rilievo comunale - tipo F, ad eccezione delle strade vicinali,
 - 10 m per strade vicinali di tipo F;
 - **fuori dai Centri Abitati, all'interno degli ambiti di possibile trasformazione urbana soggetti a POC**, le distanze dal confine stradale non possono essere inferiori a:
 - 10,00 m per strade con carreggiata principale di larghezza superiore a 15,00 m,
 - 7,50 m per strade le strade con carreggiata principale di larghezza compresa fra 7,00 e 15,00 m,
 - 5,00 m per strade le strade con carreggiata principale di larghezza inferiore a 7,00 m.
- 5) Nell'ambito del territorio rurale, le fasce di rispetto delle infrastrutture stradali sono computabili come superficie aziendale ai fini dell'applicazione delle disposizioni del RUE relative agli ambiti agricoli.
- 6) Negli ambiti del territorio urbanizzabile, le fasce di rispetto delle infrastrutture stradali comprese entro ambiti di possibile trasformazione urbana soggetti a piano urbanistico attuativo (PUA) sono computabili ai fini edificatori, per le destinazioni corrispondenti. Entro tali fasce di rispetto, laddove non sia già prescritta la realizzazione di fasce di ambientazione stradale in fase di realizzazione delle infrastrutture stesse, sono soggette alle seguenti prescrizioni:

- a) la fascia posta a ridosso della sede stradale, per una larghezza di 10 m, deve essere prioritariamente sistemata a verde ed arredo della sede stradale;
 - b) la parte eccedente i primi 10 metri, nel caso di una distanza di rispetto maggiore, potrà essere sistemata come superficie privata di pertinenza degli interventi edilizi, ancorché non edificabile, o come superficie da cedere ad uso pubblico computabile nell'ambito delle dotazioni di urbanizzazione dell'insediamento.
- 7) Entro le fasce di rispetto delle infrastrutture stradali, per gli edifici esistenti, sono ammessi interventi di tipo conservativo. Entro le fasce di rispetto delle infrastrutture stradali, gli interventi di ampliamento degli edifici esistenti, quando ammessi dalle presenti NTA o dal RUE per i diversi ambiti o aree urbanistiche, potranno essere realizzati esclusivamente nella parte opposta rispetto al fronte strada. All'esterno del centro abitato, nella fascia eccedente i primi 10 metri dal ciglio stradale sono inoltre ammessi arredi amovibili, quali pergolati aperti senza copertura fissa, nel rispetto del Regolamento di attuazione del Codice della Strada per quanto riguarda le visuali libere in prossimità delle intersezioni.
- 8) Le modalità per la realizzazione delle recinzioni o per l'impianto di alberature o siepi arbustive sono fissate dal Nuovo Codice della Strada e dal relativo Regolamento di applicazione.



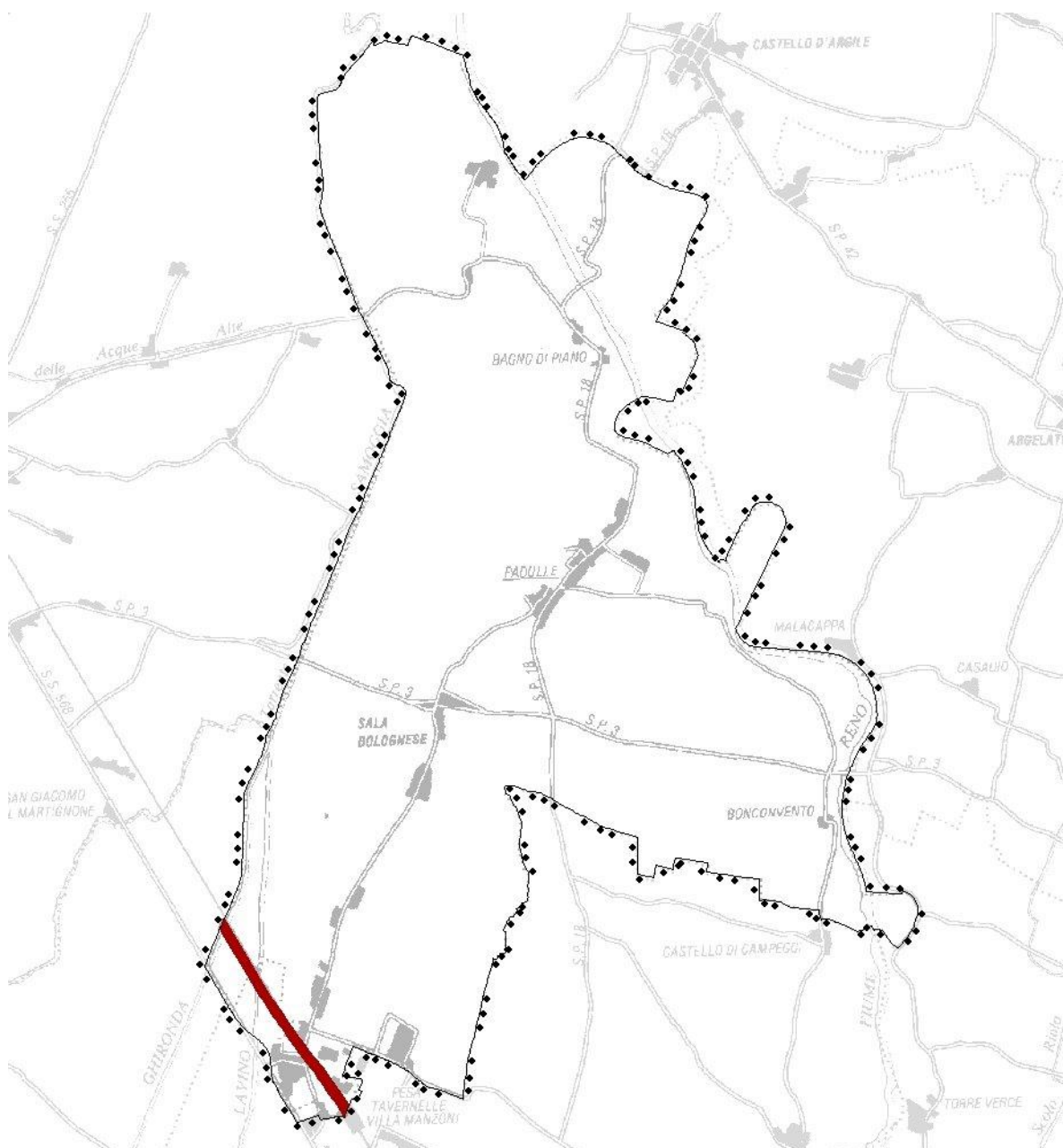
03DR Limiti di rispetto delle infrastrutture ferroviarie (Dpr n. 753 del 11 luglio 1980)

Fonte normativa: Dpr.n.753 del 11 Luglio 1980 “Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell’esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto”

Fonte dell’individuazione cartografica: Comune di Sala Bolognese

Norme applicabili: **D.P.R. 753/80**, nonché:

- 1) Nell’ambito del territorio rurale, le fasce di rispetto delle infrastrutture ferroviarie sono computabili come superficie aziendale ai fini dell’applicazione delle disposizioni del RUE relative agli ambiti agricoli.
- 2) Negli ambiti del territorio urbanizzabile, le fasce di rispetto delle infrastrutture ferroviarie comprese entro ambiti di possibile trasformazione urbana soggetti a piano urbanistico attuativo (PUA) sono computabili ai fini edificatori, per le destinazioni corrispondenti.



04DR Limiti di rispetto dei depuratori

Fonte normativa: Allegato 4 della Delibera del Comitato Interministeriale per la Tutela delle Acque all'Inquinamento (CITAI) del 04/02/1977 "Norme tecniche generali per la regolamentazione dell'installazione degli impianti di fognatura e depurazione".

Fonte dell'individuazione cartografica: Comune di Sala Bolognese

Norme applicabili: Allegato 4 della Delibera del Comitato Interministeriale per la Tutela delle Acque all'Inquinamento (CITAI) del 04/02/1977 "Norme tecniche generali per la regolamentazione dell'installazione degli impianti di fognatura e depurazione".

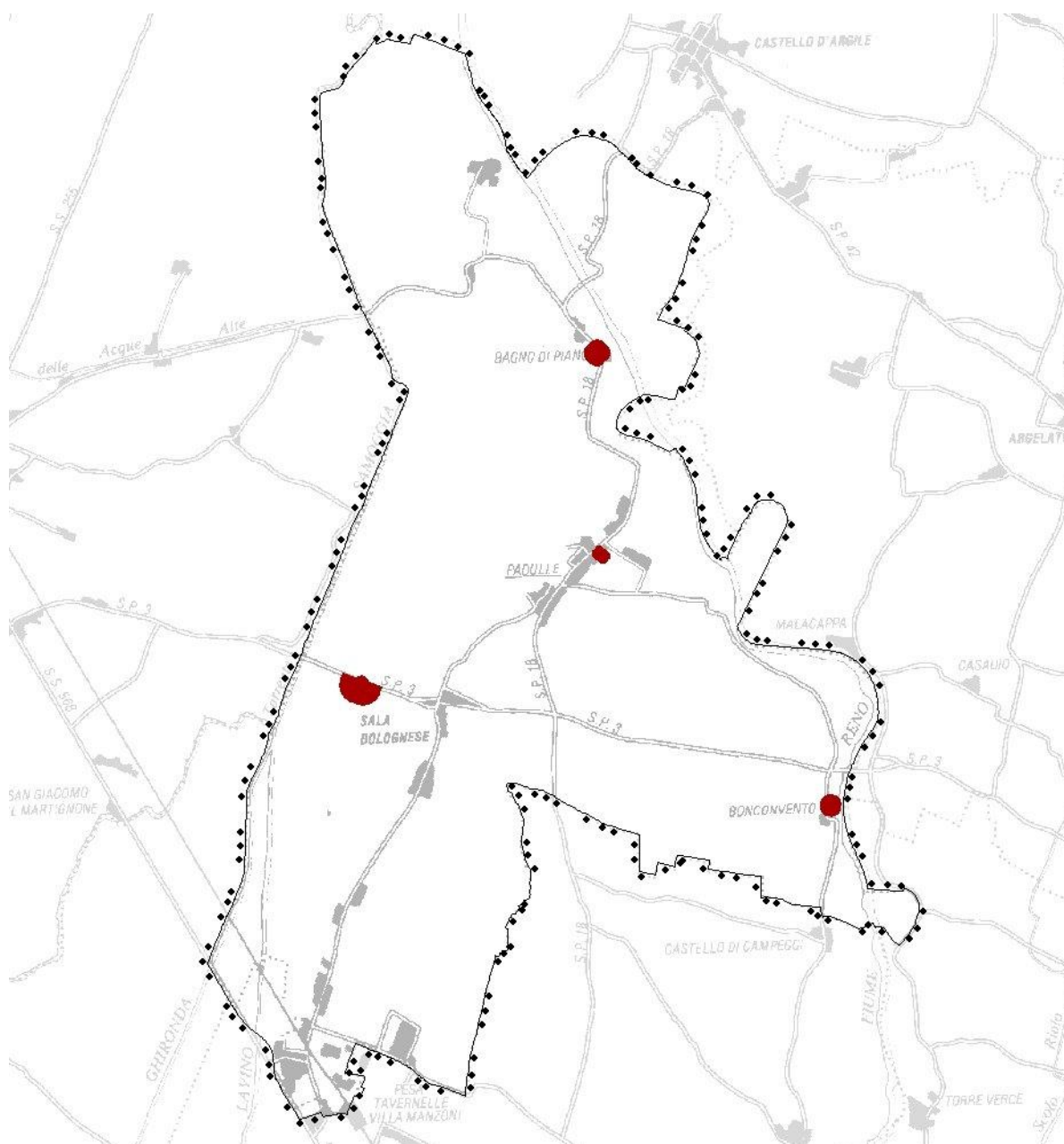


05DR Limiti di rispetto cimiteriali

Fonte normativa: dell'art 338 del R.D. 1265 del 1934 e del D.P.R. 10.9.90 n. 285

Fonte dell'individuazione cartografica: Comune di Sala Bolognese

Norme applicabili: le disposizioni di cui alla Legge 166/2002 e della LR n. 19/1994, prot. n. AMP/DPA/1494 del 21.1.2005 interpretazione Regione Emilia Romagna

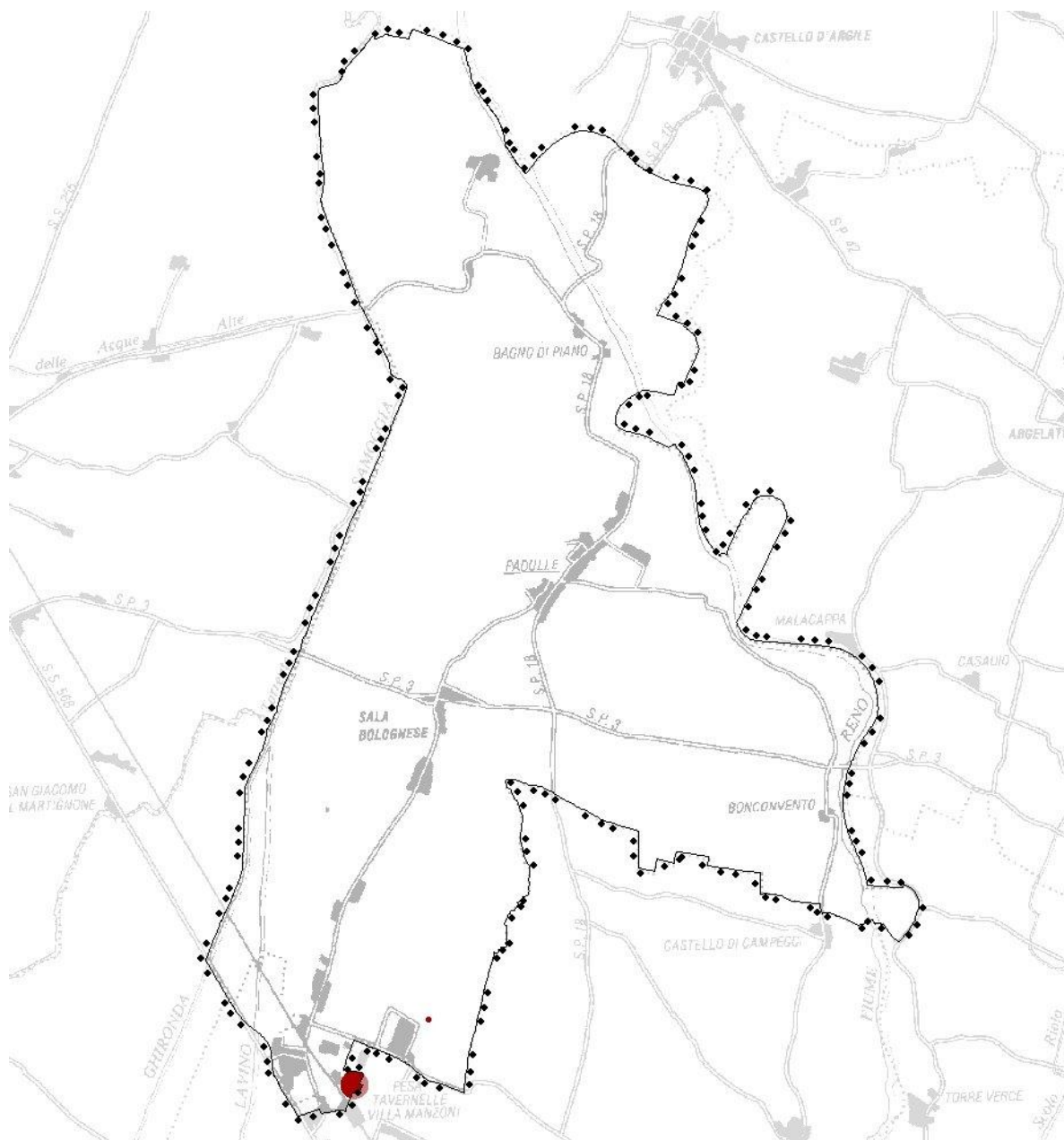


06DR Zona di danno degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante

Fonte normativa: Ai sensi dell'art. 4 del DM 9.5.2001 e ai sensi del DM 14.4.1994 come modificato dal DM 15.5.1996, di cui all'art. 2, comma 1 del D.Lgs 334/1999 e s.m

Fonte dell'individuazione cartografica: Elaborato Tecnico "Rischio di Incidenti Rilevanti"

Norme applicabili: Elaborato Tecnico "Rischio di Incidenti Rilevanti" (RIR), previsto all'articolo 4 del DM 9 maggio 2001, approvato dal Comune di Sala Bolognese con Delib. G.C. n. 23 del 27.02.2007 "Approvazione elaborato tecnico RIR ai sensi del DM LLPP n. 9/05/2001",

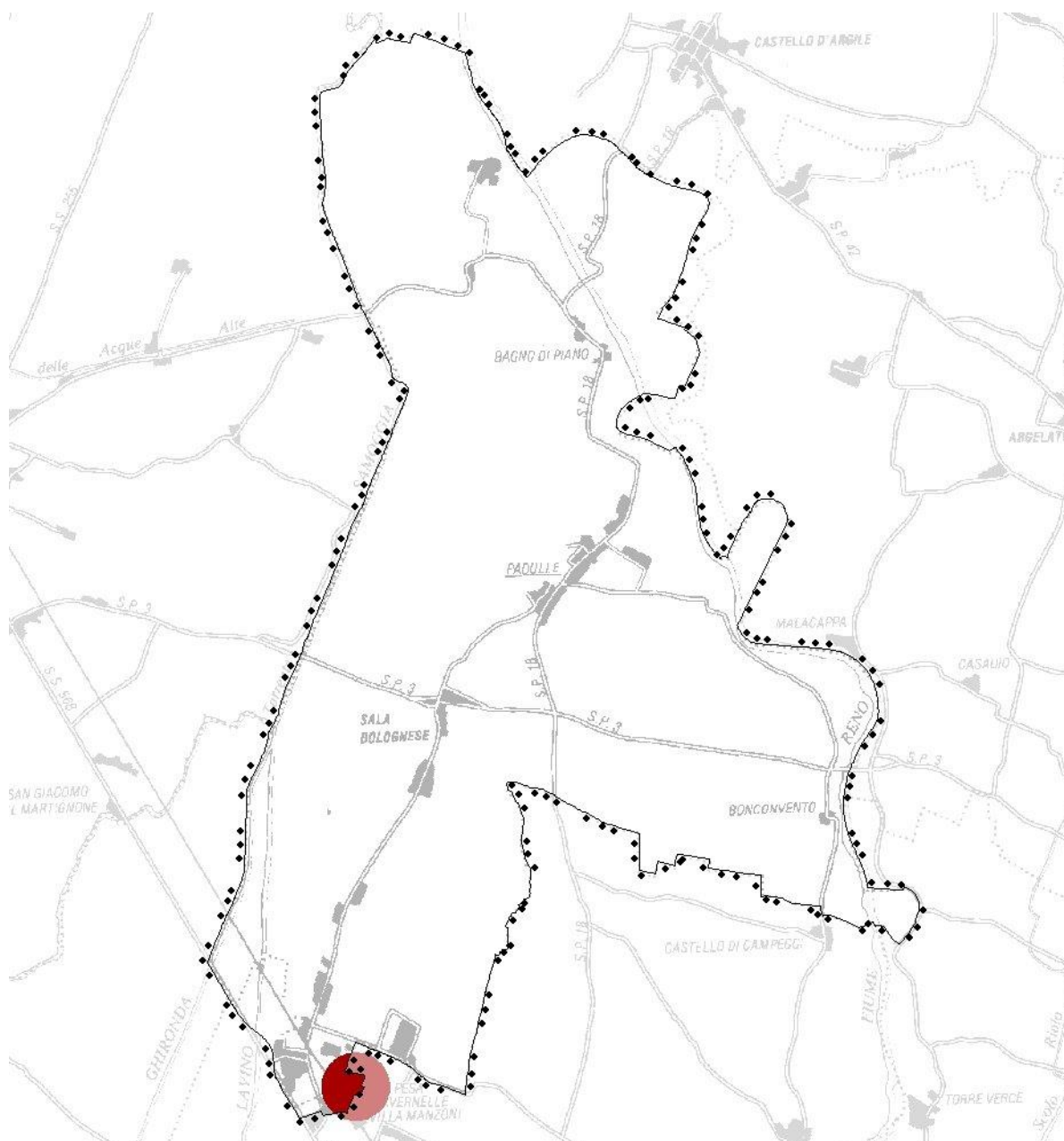


07DR Zona di attenzione degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante

Fonte normativa: Ai sensi dell'art. 4 del DM 9.5.2001 e ai sensi del DM 14.4.1994 come modificato dal DM 15.5.1996, di cui all'art. 2, comma 1 del D.Lgs 334/1999 e s.m

Fonte dell'individuazione cartografica: Elaborato Tecnico "Rischio di Incidenti Rilevanti"

Norme applicabili: Elaborato Tecnico "Rischio di Incidenti Rilevanti" (RIR), previsto all'articolo 4 del DM 9 maggio 2001, approvato dal Comune di Sala Bolognese con Delib. G.C. n. 23 del 27.02.2007 "Approvazione elaborato tecnico RIR ai sensi del DM LLPP n. 9/05/2001",

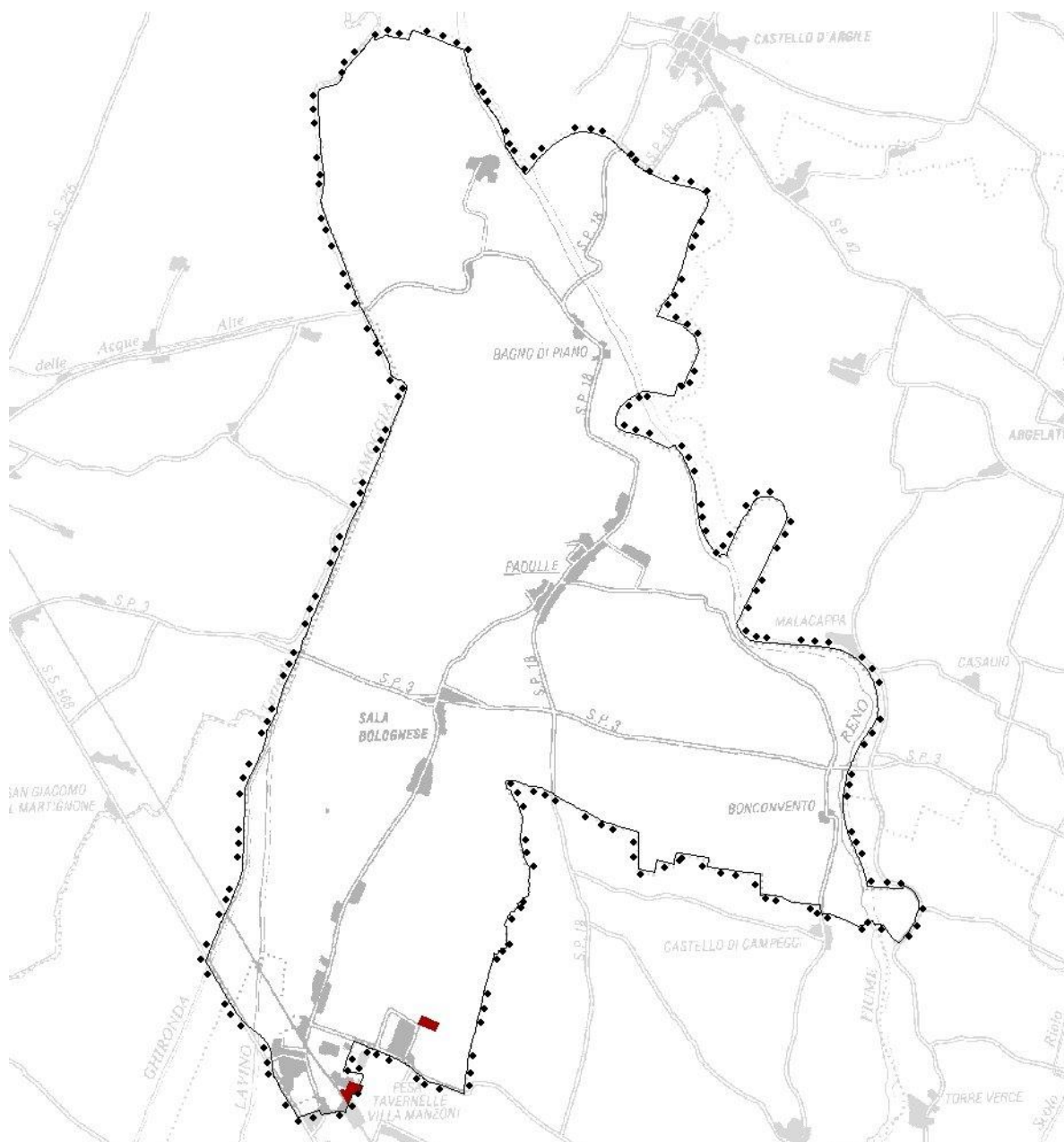


08DR Aziende a rischio di incidente rilevante

Fonte normativa: Ai sensi dell'art. 4 del DM 9.5.2001 e ai sensi del DM 14.4.1994 come modificato dal DM 15.5.1996, di cui all'art. 2, comma 1 del D.Lgs 334/1999 e s.m

Fonte dell'individuazione cartografica: Elaborato Tecnico "Rischio di Incidenti Rilevanti"

Norme applicabili: Elaborato Tecnico "Rischio di Incidenti Rilevanti" (RIR), previsto all'articolo 4 del DM 9 maggio 2001, approvato dal Comune di Sala Bolognese con Delib. G.C. n. 23 del 27.02.2007 "Approvazione elaborato tecnico RIR ai sensi del DM LLPP n. 9/05/2001",



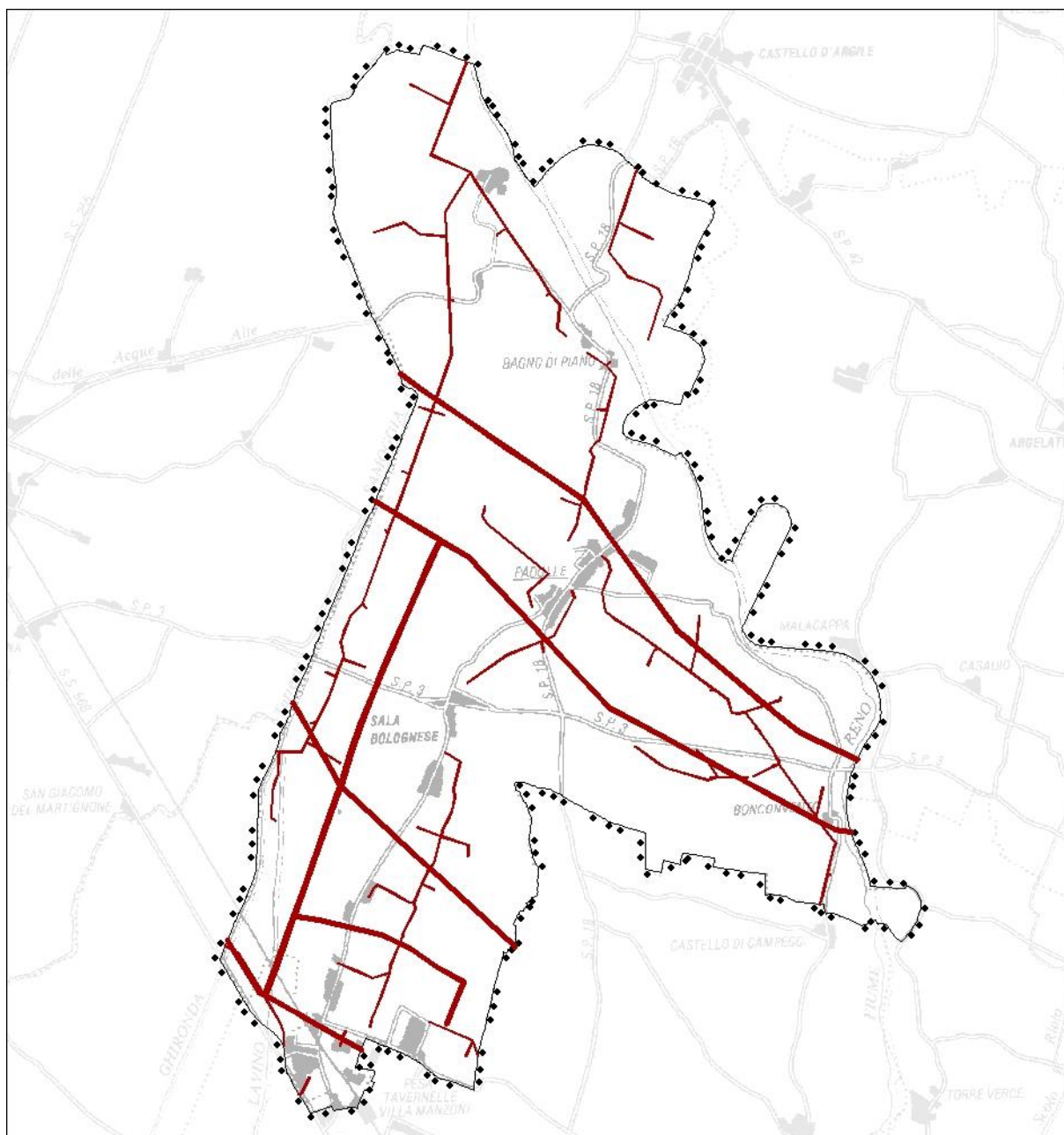
09DR Elettrodotti e Relativa Fascia di attenzione (DPA)

Fonte normativa: DPCM 08/07/2003 e successivo DM 29/05/2008. D.G.R. n.2088 del 2013 “Direttiva per l’attuazione dell’art.2 della L.R. n.10/1993.

Fonte dell’individuazione cartografica: : Fornita dagli Enti gestori. La completezza delle informazioni fornite e la conformità o meno della mappa alle caratteristiche di precisione richieste dalla cartografia regionale, va verificata direttamente con i gestori delle reti.

L’individuazione grafica nella Tavola dei Vincoli rappresenta le ‘dpa’cioè la distanza da rispettare ai fini della tutela della salute effettuata dall’Ente proprietario/gestore dell’impianto ai sensi del D.P.C.M. 8 luglio 2003.

Norme applicabili: R.D. 11/12/1933, n. 1775, al D.P.R. 11/07/1980, n. 753, alla L. 28/06/1986, n. 339, alla L. 22/02/2001, n. 36, al D.P.C.M. 08/07/2003, al D.M. 29/05/2008 e alla Deliberazione di Giunta Regionale 21 luglio 2008, n. 1138, recante Modifiche ed integrazioni alla DGR 20 maggio 2001, n. 197 “Direttiva per l’applicazione della Legge Regionale 31 ottobre 2000, n. 30 recante Norme per la tutela e la salvaguardia dell’ambiente dall’inquinamento elettromagnetico”. Deliberazioni n.1965/1999 e n.978/2010 in materia di linee ed impianti elettrici fino a 150 mila volts.



10DR Metanodotti

Fonte normativa: D.M.24/11/1984, D.M.17/04/2008

Fonte dell'individuazione cartografica: Fornita dagli Enti gestori

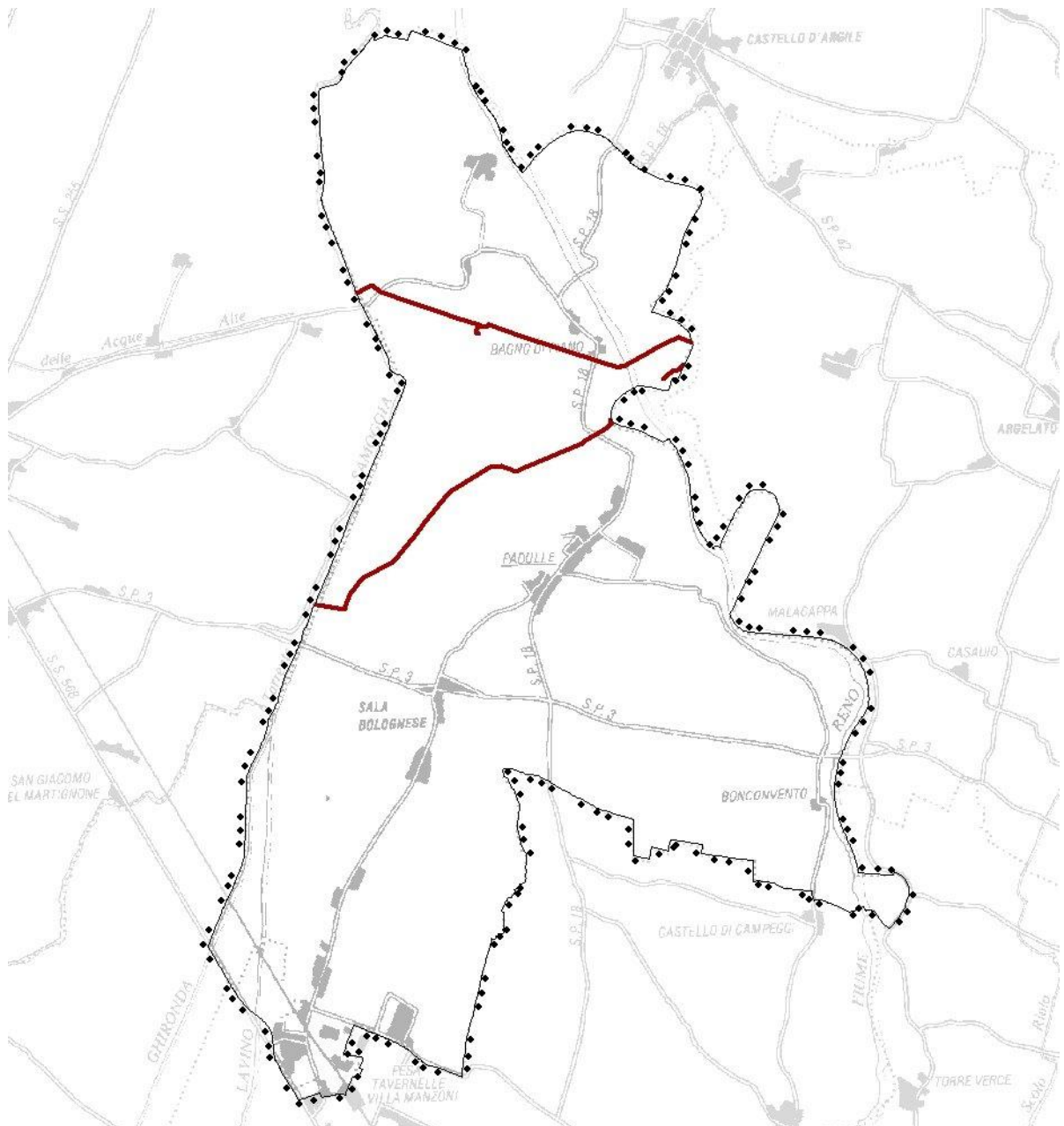
Norme applicabili: D.M.24/11/1984, D.M.17/04/2008 nonché:

E' importante tener presente che la rete rappresentata nella Tavola dei Vincoli, seppur inserita in un sistema georeferito, non PUÒ essere considerata georeferenziata in quanto la posizione della stessa sulla rappresentazione planimetrica non è conseguente ad un rilevamento con il G.P.S. sul territorio, bensì ottenuta semplicemente digitalizzando i metanodotti così come riportati sulle preesistenti tavolette IGM 1:25.000 e CTR 1:10.000; pertanto la posizione della rete Snam Rete Gas deve essere considerata indicativa.

L'esatto posizionamento di specifici metanodotti potrà essere precisato, a seguito di specifica richiesta, previo rilevamento con idonea strumentazione che accerterà ed individuerà in campo l'esatta ubicazione del tracciato.

In linea con la citata normativa i metanodotti presenti nel territorio comunale di Sala Bolognese impongono fasce di rispetto/sicurezza variabili in funzione della pressione di esercizio, del diametro della condotta e delle condizioni di posa che variano da un minimo di m. 6 ad un massimo di m. 20, misurati ortogonalmente dall'asse della tubazione.

Per l'esatta ubicazione e fascia di rispetto si deve prendere contatti con il Centro Snam Rete Gas competente per individuare eventuali interferenze e concordare i conseguenti interventi.



11DR Cabina primo salto

Fonte normativa: DPCM 08/07/2003 e successivo DM 29/05/2008

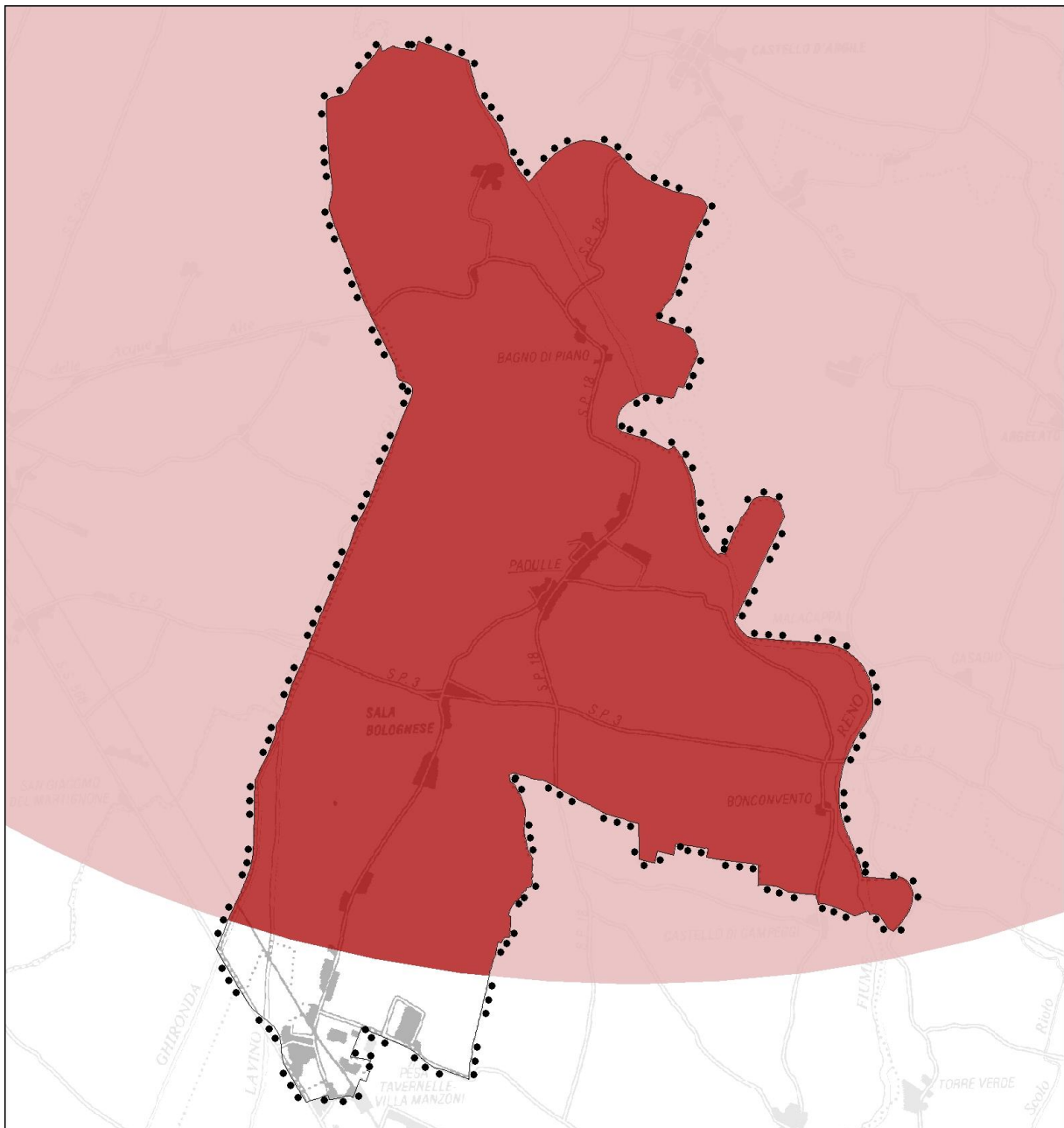
Fonte dell'individuazione cartografica: Fornita dagli Enti gestori. La completezza delle informazioni fornite e la conformità o meno della mappa alle caratteristiche di precisione richieste dalla cartografia regionale, va verificata direttamente con i gestori delle reti. Nella tavola dei Vincoli viene riportata solo la localizzazione delle cabine e non la rappresentazione dell'estensione della DPA (Distanza di Prima Approssimazione), che dovrà essere definita dal proprietario/gestore ai sensi del DM 29/05/2008.

Norme applicabili: R.D. 11/12/1933, n. 1775, al D.P.R. 11/07/1980, n. 753, alla L. 28/06/1986, n. 339, alla L. 22/02/2001, n. 36, al D.P.C.M. 08/07/2003, al D.M. 29/05/2008 e alla Deliberazione di Giunta Regionale 21 luglio 2008, n. 1138, recante Modifiche ed integrazioni alla DGR 20 maggio 2001, n. 197 "Direttiva per l'applicazione della Legge Regionale 31 ottobre 2000, n. 30 recante Norme per la tutela e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico".



Fonte normativa: D.G.R. 1732/2015

Norme applicabili: D.G.R. 1732/2015



13DR Impianti fissi per la telefonia mobile

Fonte normativa: DM 10 settembre 1998, n. 381, L. n. 36 del 22 febbraio 2001 LR n. 30 del 31 ottobre 2000

Fonte dell'individuazione cartografica: /

Norme applicabili:

Gli impianti e le antenne fisse per la telefonia mobile sono vietati:

- in aree destinate ad attrezzature sanitarie, assistenziali, scolastiche e nelle riserve naturali ai sensi della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 6 (Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete natura 2000).
- sugli edifici utilizzati in modo esclusivo o prevalente ad attrezzature sanitarie con degenza, assistenziali e scolastiche di ogni ordine e grado (con esclusione delle attrezzature universitarie) e nelle loro aree di pertinenza (definite quali aree recintate in dotazione esclusiva di tali attrezzature o aree di verde attrezzato aperte al pubblico e annesse alle scuole) e in una fascia di rispetto (buffer) di almeno m 50 dal limite esterno degli edifici e delle aree di pertinenza di cui sopra. La localizzazione degli impianti in prossimità di aree destinate ad attrezzature sanitarie, assistenziali e scolastiche deve perseguire l'obiettivo di qualità teso alla minimizzazione dell'esposizione ai campi elettromagnetici degli utenti di dette aree; in queste situazioni, il valore del campo elettrico, compatibilmente con la qualità del servizio da erogare e nel rispetto dei valori di legge, deve tendere ad essere, il più vicino possibile, al valore del fondo preesistente.

Per "uso esclusivo o prevalente" si intende che l'uso occupi una superficie utile maggiore del 50% di quella totale dell'immobile in cui si trova.

La localizzazione di nuovi impianti su edifici di valore storico-architettonico e monumentale assoggettati al vincolo diretto di cui alla parte seconda del D.Lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) è consentita qualora dimostri tecnicamente la minimizzazione delle esposizioni e sia acquisito il parere preventivo favorevole della competente Soprintendenza ai Beni culturali e paesaggistici.

La localizzazione di nuovi impianti su edifici classificati di interesse storico-architettonico in base alle previsioni del presente PSC, non compresi tra gli edifici di cui al comma 3, è consentita qualora dimostri tecnicamente la minimizzazione delle esposizioni e sia acquisito il parere preventivo, obbligatorio, della Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio di cui all'articolo 3 della legge regionale n. 31 del 2002".

Negli impianti di potenza al connettore di antenna inferiore a 2 Watt non si applicano i vincoli localizzativi.

Gli impianti già legittimamente esistenti localizzati sugli edifici di cui sopra e nella fascia di rispetto (buffer) possono essere riconfigurati. Per riconfigurazione di un impianto si intende l'intervento che, modificandone la situazione esistente, determini un impianto con modifica radioelettrica, dei supporti e degli apparati, all'interno dell'area di collocazione pre-esistente dato dal sedime complessivo dell'impianto, costituito dalla figura geometrica piana proiettata su di un piano orizzontale dai componenti dell'impianto stesso.

Obiettivo di qualità e limiti di legge:

L'installazione di impianti per la telefonia mobile devono tendere al perseguimento degli obiettivi di qualità che minimizzino l'esposizione ai campi elettromagnetici delle aree circostanti; il limite di esposizione per permanenza di persone superiore alle 4 ore, riferito all'emissione di tali impianti, è individuato dal DM 381/98 in 6 V/m.

13DR Impianti per l'emittenza radio e televisiva

Fonte normativa: Direttiva della Giunta regionale n. 197 del 20 febbraio 2001, L. n. 36 del 22 febbraio 2001 LR n. 30 del 31 ottobre 2000, Piano provinciale per la localizzazione dell'emittenza radio e televisiva (PLERT), approvato dalla Provincia di Bologna con delibera 87/2007 del 4 dicembre 2007

Fonte dell'individuazione cartografica: /

Norme applicabili:

1. Per quanto riguarda gli impianti per l'emittenza radio e televisiva valgono i seguenti riferimenti legislativi e di pianificazione sovraordinata:
 - L. n. 36 del 22 febbraio 2001 "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici";
 - LR n. 30 del 31 ottobre 2000 "Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico";
 - Direttiva della Giunta regionale n. 197 del 20 febbraio 2001;
 - Piano provinciale per la localizzazione dell'emittenza radio e televisiva (PLERT), approvato dalla Provincia di Bologna con delibera 87/2007 del 4 dicembre 2007.
2. Localizzazione:

E' vietata la localizzazione di nuovi impianti per l'emittenza radio e televisiva:

 - su edifici scolastici, sanitari e prevalentemente residenziali nonché su edifici di interesse storico-architettonico o di pregio storico-culturale e testimoniale;
 - all'interno del territorio urbanizzato, negli ambiti di nuovo insediamento, oltre che in una fascia di rispetto di 300 metri dagli stessi ambiti.

Sono comunque ammessi:

 - i ponti radio e gli apparati di ripetizione del segnale previsti all'art. 27 della L. n. 112 del 3 maggio 2004;
 - la permanenza degli impianti autorizzati, esistenti all'interno del territorio urbanizzato e da urbanizzare e in una fascia di rispetto di 300 metri da tale limite, fino a quanto indicato dal vigente Piano di localizzazione delle emittenti radio televisive;
 - gli impianti previsti dal PNAF (Piano nazionale di assegnazione delle frequenze), per le tecnologie ivi pianificate nella fascia di rispetto di cui sopra.
3. Fasce di ambientazione:

La fasce di ambientazione dei siti d'emittenza radio televisiva esistenti autorizzati e di nuova localizzazione, così come definite nel PLERT, definiscono un areale di raggio pari a 300 metri all'interno del quale non è ammessa la nuova costruzione e il cambio d'uso per l'insediamento di attrezzature sanitarie, assistenziali, scolastiche e residenziali. Per gli edifici esistenti all'interno delle fasce di ambientazione di siti autorizzati esistenti, è ammesso il cambio d'uso verso l'uso residenziale a condizione che nell'edificio, alla data di adozione del presente PSC, siano già insediate altre unità abitative e che una specifica valutazione da allegare al titolo edilizio a cura del proponente, dimostri il rispetto dei valori di campo elettrico,

mediante simulazione modellistica validata da Arpa e Ausl. Le fasce di ambientazione di siti d'emittenza radio televisiva da delocalizzare, decadono dal momento della dismissione dell'impianto. Per i ponti radio e gli apparati di ripetizione del segnale previsti all'art. 27 della L. n. 112 del 3 maggio 2004, non sono individuate fasce di ambientazione, così come per le regie mobili.

4. Si demanda al POC l'individuazione degli interventi sui siti e sulle postazioni esistenti, eventualmente integrate con ulteriori azioni specifiche, che devono essere realizzati in attuazione delle previsioni del PLERT

4. TUTELE RELATIVE ALLA VULNERABILITA' E SICUREZZA DEL TERRITORIO

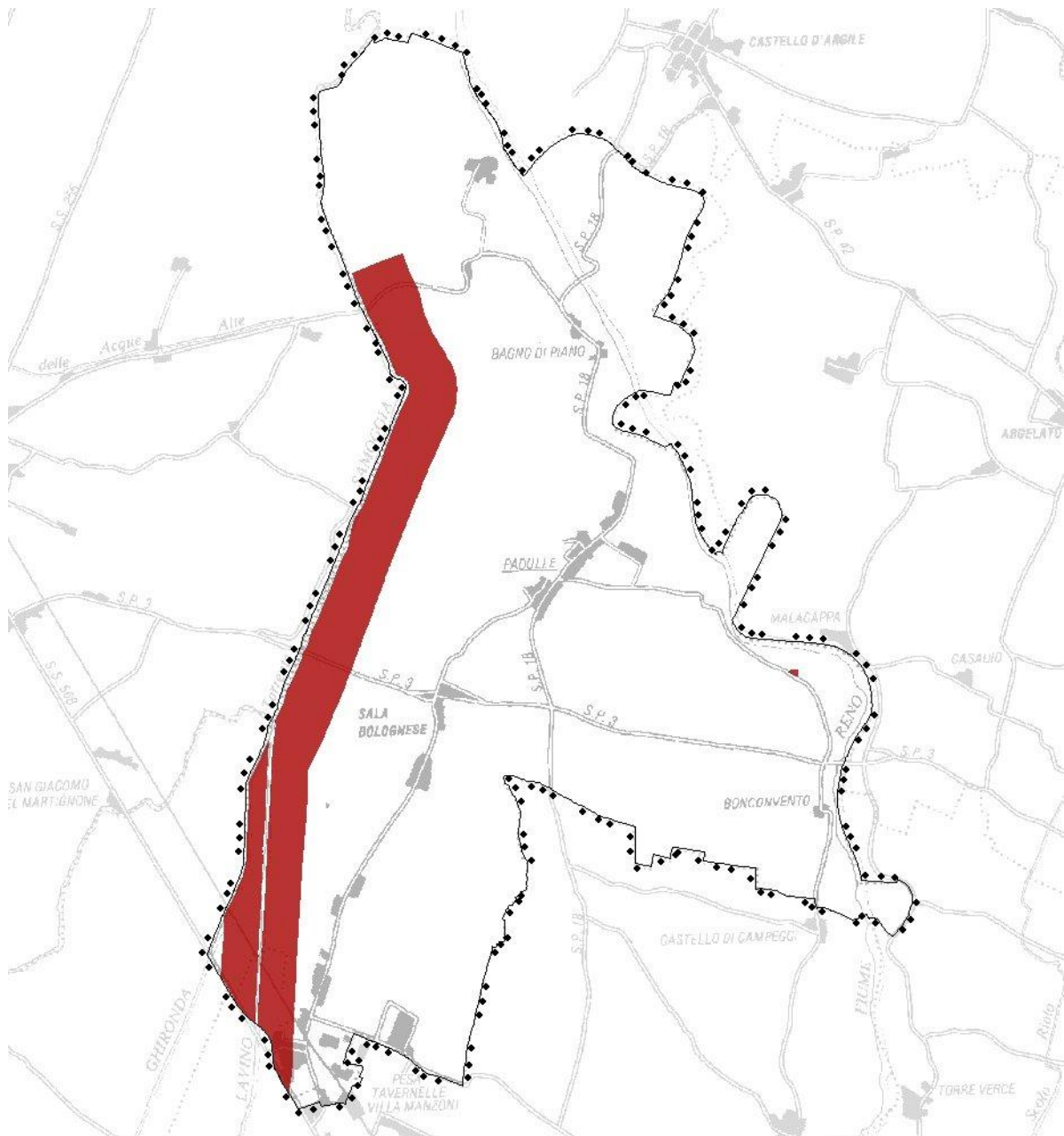
01VS Aree ad alta probabilità di inondazione

Fonte normativa: PTCP della Provincia di Bologna.

Fonte dell'individuazione cartografica: PTCP Tav.1;

Norme applicabili: **art. 4.5 del PTCP** *(il presente articolo recepisce e integra i contenuti dell'art. 16 del PSAI, nonché le corrispondenti norme degli altri Piani Stralcio di Assetto idrogeologico.)*

Le aree ad alta probabilità di inondazione sono individuate graficamente nella tav. dei Vincoli; tuttavia esse sono un contenuto proprio degli strumenti di pianificazione di bacino e possono essere modificate nel tempo in relazione al mutare delle condizioni di pericolosità, con la procedura prevista dall'Autorità di bacino, senza che ciò comporti una procedura di variante alla Tavola dei Vincoli.



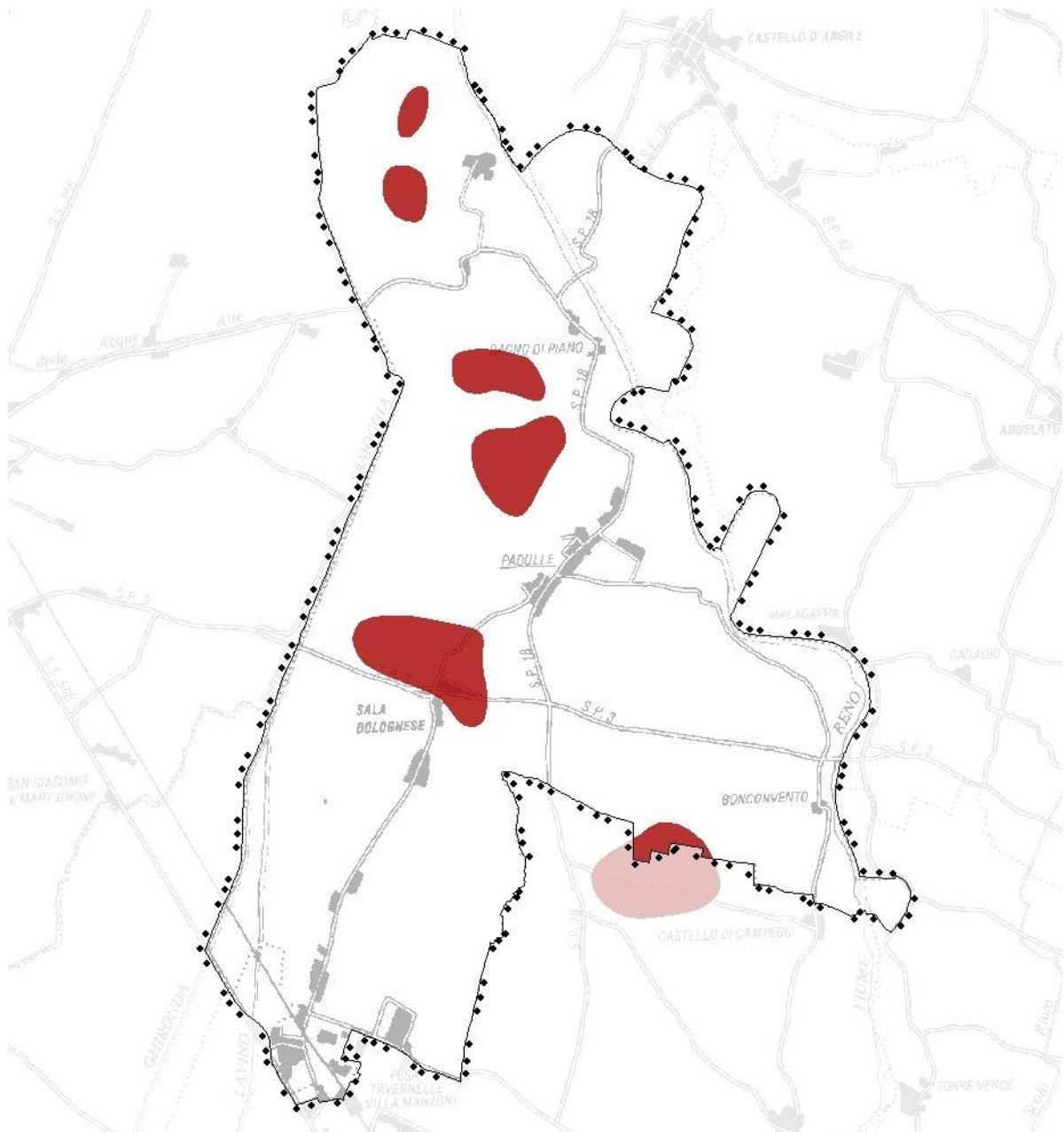
02VS Aree morfologicamente depresse a deflusso idrico difficoltoso

Fonte normativa: Scheda dei Vincoli

Fonte dell'individuazione cartografica: Comune di Sala Bolognese

Norme applicabili:

1. Tali aree si trovano in comparti morfologici allagabili e sono caratterizzate da condizioni altimetriche particolarmente critiche.
2. Nelle aree di cui al comma 1 al fine di diminuire la pericolosità, gli interventi di nuova costruzione, ove ammessi dalle presenti norme o dal RUE per i singoli ambiti agricoli su cui tali aree insistono, non potranno prevedere la realizzazione di vani interrati e seminterrati ed il piano di calpestio del piano terreno dovrà inoltre essere impostato ad una quota di almeno 50 cm rispetto alla quota media del piano campagna circostante. Gli edifici residenziali, non potranno svilupparsi al solo piano terra e tra il piano terra e quello superiore dovrà essere prevista una scala interna di collegamento.
3. Nell'ambito delle aree di cui al comma 1 è ammessa la realizzazione di:
 - a. strade;
 - b. impianti per l'approvvigionamento idrico e per le telecomunicazioni, impianti a rete per lo smaltimento di reflui, sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia che non risultino in contrasto con le finalità di difesa idraulica definite come prioritarie, nonché attività di esercizio e di manutenzione delle stesse;
 - c. impianti atti alla trasmissione di segnali radiotelevisivi e di collegamento nonché impianti a rete e puntuali per le telecomunicazioni.
4. I progetti per la realizzazione dei suddetti interventi dovranno preferibilmente evitare di intercettare trasversalmente la direzione di deflusso delle acque; nel caso dovessero interferire con tali aree, specie se trasversalmente alla direzione di scolo, dovranno essere previsti accorgimenti volti a mantenere la continuità idraulica. I progetti delle infrastrutture dovranno inoltre essere corredati da apposita indagine idraulica, che definisca le condizioni di rischio idraulico relative alla specifica area d'intervento e le eventuali misure di mitigazione che dovranno essere previste per la messa in sicurezza degli impianti e delle cabine.
5. Nelle aree di cui al presente articolo, gli interventi sul patrimonio edilizio esistente sono regolati dalle presenti norme o dal RUE, con riferimento alle norme relative ai diversi ambiti agricoli in cui tale patrimonio ricade.
6. Il POC può individuare, nelle aree morfologicamente depresse a deflusso idrico difficoltoso, i siti più idonei per la realizzazione delle infrastrutture idrauliche e attivarne la realizzazione mediante procedure di perequazione.



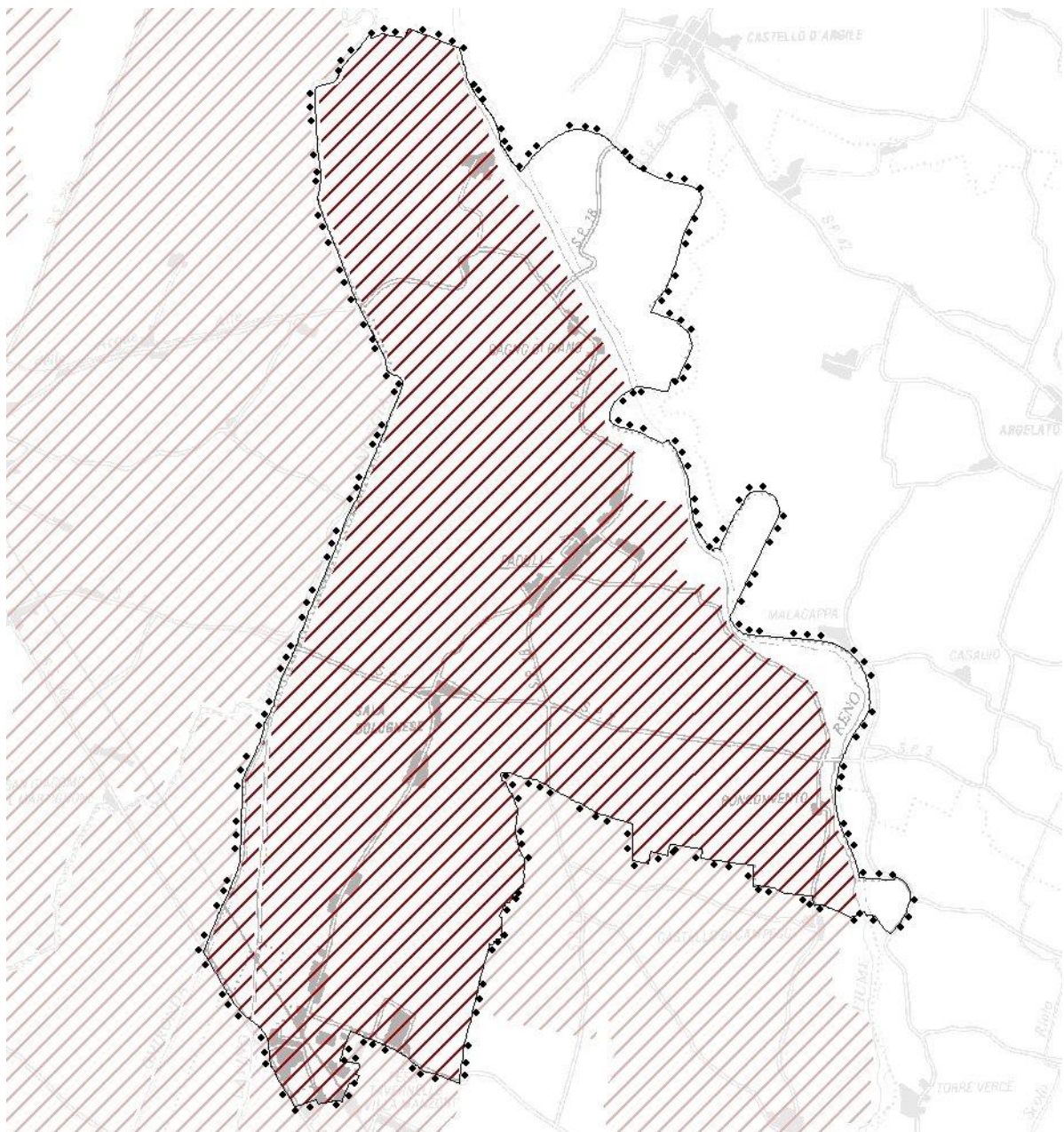
03VS Aree potenzialmente inondabili

Fonte normativa: Scheda dei Vincoli

Fonte dell'individuazione cartografica: Comune di Sala Bolognese

Norme applicabili:

1. Le disposizioni di cui al presente articolo sono finalizzate alla tutela delle aree potenzialmente allagabili, rappresentate con apposita grafia nelle tavole dei Vincoli, costituite dalle aree del territorio contraddistinte da un rischio di potenziale allagamento. Esse comprendono:
 - le “*aree di potenziale allagamento*” definite dall'Autorità di Bacino del fiume Reno per il bacino del Samoggia;
 - le aree morfologicamente depresse e/o a debolissima pendenza.
2. Al fine di ridurre il rischio connesso col potenziale allagamento, gli interventi di nuova costruzione, ove ammessi dal RUE, quando ricadano nelle aree potenzialmente inondabili, non potranno prevedere locali interrati o seminterrati ed il piano di calpestio del piano terreno dovrà inoltre essere impostato ad una quota di almeno 50 cm rispetto alla quota media del piano campagna circostante. Gli edifici residenziali di nuova costruzione o derivanti da interventi di demolizione e contestuale nuova costruzione non potranno svilupparsi al solo piano terra e tra il piano terra e quello superiore dovrà essere prevista una scala interna di collegamento.
3. Nell'ambito delle aree di cui al comma 1 valgono inoltre le disposizioni di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 del 02VS Aree morfologicamente depresse a deflusso idrico difficoltoso.



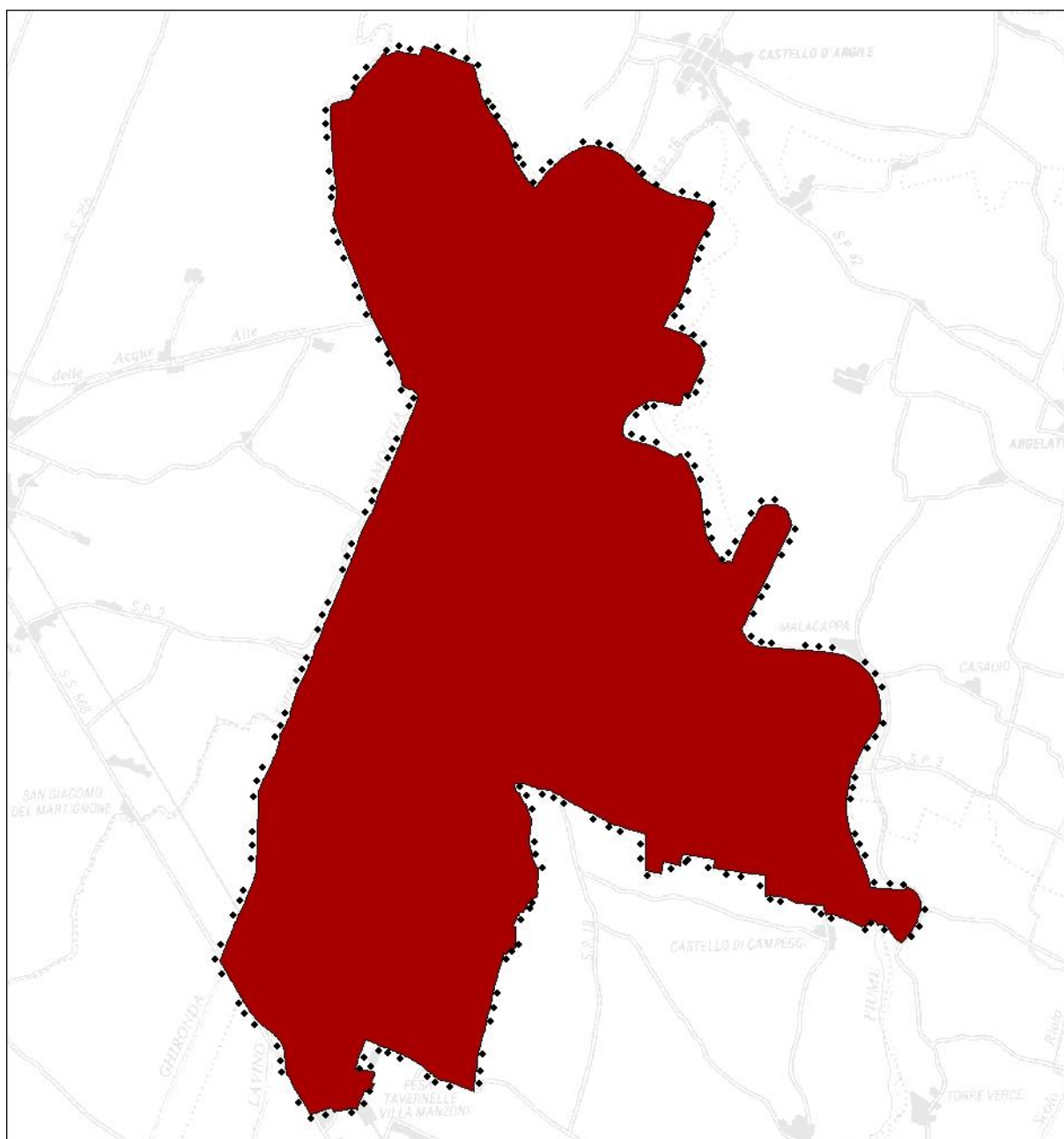
04VS Controllo degli apporti d'acqua

Fonte normativa: PTCP della Provincia di Bologna, PSAI,

Fonte dell'individuazione cartografica: PTCP Tav.2A;

Norme applicabili: art. 4.8 del PTCP (il presente articolo recepisce e integra i contenuti dell'art.20 del PSAI, nonché le corrispondenti norme degli altri Piani Stralcio di Assetto idrogeologico.)

Il Tematismo non è riportato nella Tavola “Sistema dei vincoli e delle tutele” in quanto esteso all’intero territorio comunale.



05VS Pericolosità delle aree potenzialmente interessate da alluvioni

Fonte normativa: Autorità di Bacino del Reno, Variante di Coordinamento tra il Piano Gestione Rischio Alluvioni e i Piani Stralcio di bacino

Fonte dell'individuazione cartografica: TAV MP3 (SCALA 1:25.000);

Norme applicabili: Al fine di ridurre il rischio connesso con il potenziale allagamento gli interventi di nuova costruzione:

- non potranno prevedere locali interrati o seminterrati,
- non potranno svilupparsi al solo piano terra e tra il piano terra e quello superiore dovranno prevedere una scala interna di collegamento;
- Il piano di calpestio del piano terreno dovrà essere impostato ad una quota di almeno 50 cm rispetto alla quota media del piano di campagna circostante.

Considerata la “Direttiva Europea 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni” e visionata la mappa della pericolosità e degli elementi potenzialmente esposti (art. 6 della Direttiva 2007/60/CE e art. 6 del D.Lgs. 49/2010) comprendente il reticolo naturale principale e secondario, tutto il territorio compreso nel PSC del Comune di Sala Bolognese, ricade all'interno della zona P3 – H (alluvioni frequenti) con tempo di ritorno compreso tra 20 e 50 anni – elevata probabilità. Risulterà dunque essenziale, al momento della realizzazione di eventuali interventi **acquisire il parere idraulico specifico del Consorzio di Bonifica territorialmente competente per le problematiche collegate al reticolo di Bonifica**. Tale richiesta di parere dovrà essere accompagnata da specifico studio idraulico in merito alla criticità evidenziata relativamente alla sicurezza idraulica ai sensi dell'art.28 della “Variante di coordinamento tra il Piano Gestione Rischio Alluvioni e i Piani Stralcio di Bacino”.

Il Tematismo non è riportato nella Tavola “Sistema dei vincoli e delle tutele” in quanto in attesa di recuperare il dato Vettoriale.

Si riporta di seguito lo stralcio della tav MP3

